

Relazione illustrativa

Premessa

Il presente decreto è volto ad attuare la delega prevista dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Il provvedimento integra, in particolare, la seconda fase dell'*iter* attuativo della delega, costituendo il naturale seguito del primo schema di decreto legislativo già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nel dicembre del 2011, relativo alla revisione della geografia giudiziaria degli uffici del Giudice di pace.

Tutti gli studi in materia guardano al recupero delle risorse umane (magistrati e personale amministrativo) scarsamente utilizzate negli uffici giudiziari di più modeste dimensioni come uno strumento strategico per restituire efficienza al sistema giudiziario. Se a ciò si aggiunge che, a regime, la diminuzione degli uffici giudiziari di primo grado è destinata a realizzare notevoli risparmi di spesa – dovuti alle numerose economie di scala (si pensi, ad es., alla riduzione della spesa conseguente alla diminuzione del numero delle sale *server* presso gli uffici di procura) – uniti ad una più marcata specializzazione delle funzioni giudiziarie (per definizione non realizzabile nei piccoli uffici) si coglie appieno il rilievo determinante del riassetto della geografia giudiziaria italiana recato dal presente decreto legislativo.

La riduzione degli uffici derivante dagli interventi di riorganizzazione di cui al presente provvedimento comporterà, infatti – secondo quanto più nel dettaglio esposto nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto – complessivi risparmi di spesa pari a euro 2.889.597 per l'anno 2012, euro 17.337.581 per l'anno 2013 e 31.358.999 per l'anno 2014, determinati con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incompressibili del personale dell'amministrazione giudiziaria, personale per il quale è prevista la riallocazione in uffici di maggiore dimensione.

1. Le linee guida dell'intervento

1.1 Le indicazioni del gruppo di studio ministeriale

Allo scopo di individuare le linee di intervento in materia, sono state in primo luogo valutate le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di studio all'uopo incaricato dai Ministri della giustizia Nitto Palma e Paola Severino, formalizzate nella relazione finale approvata nel marzo del 2012;

si è, altresì, tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il Governo nella redazione del primo schema di decreto attuativo della delega, il quale, come detto, prevedeva un profondo riassetto degli uffici del Giudice di pace: l'aver, infatti, fissato per la sopravvivenza dell'ufficio del Giudice di pace non-circondariale il limite minimo di 100.000 abitanti di popolazione residente, deve senza dubbio costituire un'utile indicazione per segnalare che nessun tribunale sotto tale limite può essere tendenzialmente mantenuto in vita, ove astrattamente sopprimibile, neppure in quei casi ove emergano profili di difficoltà infrastrutturali anche di non trascurabile rilievo.

Secondo quanto emerge dalle analisi del gruppo di studio ministeriale, i principali dati da elaborare per giungere al valore-modello da utilizzare come guida dell'intero lavoro sono stati scelti tra quelli con caratteristiche di pubblicità ed incontrovertibilità, evitando già in prima battuta l'impiego, invece, di quelli suscettibili di ulteriore correzione mediante elementi valutativi (quali la «situazione infrastrutturale» o il «tasso d'impatto della criminalità organizzata», per una eventualmente più ampia applicazione dei quali appare opportuno attendere e poter valutare i contenuti dei pareri delle commissioni parlamentari e del Csm). Essenzialmente, dunque, sono stati utilizzati, per un verso, i criteri del «numero degli abitanti» e delle «sopravvenienze» (cd. indice di litigiosità), nonché, per altro verso, dei «carichi di lavoro» rispetto all'organico disponibile (cd. indice di produttività).

E' stata naturalmente privilegiata la fonte Istat dei dati utilizzati; il riferimento al censimento 2001, unico disponibile per il gruppo di studio citato, è stato successivamente integrato con i risultati del censimento 2011, i quali hanno confermato una linea di tendenziale aumento dei residenti ma in termini sostanzialmente omogenei ed in ogni caso tali da non alterare i risultati conseguiti dal gruppo.

Per i dati di estrazione giudiziaria e fermo l'uso della dotazione organica normativamente assegnata all'ufficio e non già di quella realmente presente, è stata privilegiata la raccolta di quelli caratterizzati da generalità: il totale dei procedimenti iscritti e di quelli definiti in un determinato periodo di tempo per il settore civile (anche con provvedimenti non aventi forma di sentenza), e il totale dei procedimenti iscritti e definiti nel corrispondente periodo in riferimento al registro «Noti» per il settore penale (escluse le definizioni inerenti alla fase delle indagini preliminari).

Il periodo considerato è stato assunto convenzionalmente in almeno un quinquennio, tale per cui fattori accidentali e idonei ad alterare nel breve periodo la formazione dei dati in un circondario possono reputarsi neutralizzabili nel medio. Pertanto, l'intervallo considerato è stabilmente quello degli anni 2006-2010, peraltro previa conferma dell'intangibilità delle singole linee di

tendenza anche per l'anno 2011, almeno dove la disponibilità del dato sia risultata già acquisita. Quindi, ne è stato tratto un valore medio finale su base annua.

L'obiettivo della raccolta è stato, in definitiva, quello di stimare in ultimo il valore-*standard* dell'ufficio intangibile, ovvero dell'ufficio avente sede in un capoluogo di provincia; la legge, che in astratto consentirebbe la riduzione di 57 tribunali non aventi sede in città capoluogo, non avrebbe, infatti, potuto non contemplare quale ipotetica discriminante il valore mediamente emergente dall'ambito degli uffici dalla stessa preservati dalla riduzione.

I dati di riferimento indicano un ufficio giudiziario di primo grado sito in capoluogo provinciale come caratterizzato, oltre che da altri tratti che ampiamente ne confermano l'omogeneità sostanziale alla media degli uffici circondariali anche non provinciali, particolarmente da:

- popolazione media di 363.769 abitanti (la media nazionale è 345.606)
- sopravvenienze totali medie di 18.094 procedimenti (la media nazionale è 18.623)
- organico di magistratura pari a 28 unità (la media nazionale è 31)
- carico di lavoro annuo pari a 638,4 o 647,1 (la dualità è legata all'uso possibile del numero di procedimenti sopravvenuti ovvero di quelli definiti al fine di desumere la produttività, che per la media nazionale è rispettivamente: 600,6 – 606,9).

Nelle indicazioni del gruppo di studio, la selezione dei tribunali sopprimibili è stata effettuata per passi successivi, considerando i parametri «abitanti», «sopravvenienze», «organico» e «produttività» rispetto al campione sintetizzato: la funzione di filtro di ogni criterio è poi considerata già tale da immunizzare l'ufficio che resiste in base al criterio precedente da ogni esito eventualmente negativo del trattamento in base a quello successivo.

Si è pregiudizialmente esclusa, invece, la considerazione della cd. «pendenza» poiché questa appare non soltanto deviante ove se ne assuma la risultanza in dimensione prospettica (rispetto alla quale ben maggiore significato ha una consolidata e attuale tendenza della domanda di giustizia), ma anche perché legata a fattori locali e accidentali, storici e finanche talora puntuali ovvero esauriti nel tempo, che ne impediscono ogni decisivo impiego nell'operazione di riorganizzazione, tanto più che per ragioni intuitive l'operazione stessa viene condotta in base a unità di magistratura non effettivamente presenti seppur virtualmente appartenenti alla pianta

organica dell'ufficio: sarebbe allora ulteriormente perturbato il risultato che considerasse un organico virtuale e una pendenza, invece, reale.

Per numero di abitanti, i circondari afferenti a città diverse dai capoluoghi sono sopprimibili per 56/57, poiché soltanto il tribunale di Busto Arsizio serve una popolazione maggiore di 363.769.

Per sopravvenienze totali, i circondari afferenti a città diverse dai capoluoghi sono sopprimibili per i rimanenti 51/56 poiché soltanto i tribunali di Santa Maria C.V., Torre Annunziata, Velletri, Nola e Tivoli superano la media di 18.094 procedimenti.

Per organico, i circondari afferenti a città diverse dai capoluoghi sono sopprimibili per gli ulteriori 50/51 poiché soltanto il tribunale di Palmi ne ha uno maggiore di 28 unità di magistratura.

Per produttività (che è il primo e unico dato relativo e non assoluto poiché si esprime attraverso un rapporto e non una dimensione quantitativa, e che di qui in avanti viene riferito al rapporto tra il n. di procedimenti definiti e il n. di magistrati in pianta organica), data la media di 638,4 (totale dei definiti/totale dei magistrati) di ciascuno dei tribunali provinciali (non metropolitani), si è fatta previamente la seguente constatazione statistica: che tale dato è comune alla classe dei tribunali provinciali che hanno organico compreso tra 21 e 30 magistrati: classe, alla quale appartiene la sopra considerata misura di 28 unità, che esprime tendenzialmente il miglior valore di produttività, pari a 662. Si tratta di un valore superiore alla media complessiva di 638,4, ma anche superiore ai valori (praticamente identici) di ciascuna delle classi di uffici immediatamente precedente (organico >11-20) e immediatamente successiva (organico >31-60), quindi inferiore soltanto a quello della ulteriore classe – non statisticamente rappresentativa né perciò significativa quale campione – dei tribunali con pianta organica compresa tra 61 e 100 unità di magistrati, che è la soglia numerica passata la quale la produttività segna un vertiginoso crollo (da 681 a 435).

Perciò, attenendosi alla tecnica del minimo mezzo per realizzare l'obiettivo dell'efficiente allocazione delle risorse giudiziarie senza diminuirne oltre misura la naturale frammentazione territoriale, il gruppo di studio ha inteso escludere la necessità di permanenza degli uffici che contano meno di 20 unità di organico, ma non anche di quelli con organico compreso tra 20 e 28 magistrati.

Orbene, tale criterio, pur apparendo il più residuale (in quanto derivato dall'analisi dei criteri principali previsti dalla legge delega) tra quelli adottati dal gruppo di studio, può essere condiviso, laddove ad esso possano abbinarsi criteri valutativi succedanei, come quelli della "situazione infrastrutturale", o del "tasso di impatto della criminalità organizzata".

Conseguentemente, dei 50 uffici aventi sede fuori dei capoluoghi provinciali e destinati, per i criteri sinora esposti, ad una ipotetica soppressione, possono recuperarsi altri cinque, che contano un organico inferiore a 28 ma comunque di almeno 20 magistrati, tale da consentire in via di principio lo *standard* di produttività assicurato dal maggiore organico di riferimento e che rispondono anche ai criteri valutativi dianzi citati. Ne deriva la possibile individuazione ulteriore dei tribunali di Nocera inferiore, Locri, Marsala, Termini Imerese e Civitavecchia, quest'ultimo con dotazione organica pari proprio al valore-limite di 20.

Si consideri inoltre che, degli uffici giudiziari da ultimo menzionati, i primi quattro sono connotati anche da significativi fenomeni di criminalità organizzata, mentre l'ultimo, Civitavecchia, è contiguo a quello di Roma che presenta i più marcati profili di congestionamento e dunque non potrebbe essere accorpato a quest'ultimo mentre risentirebbe di un disagio infrastrutturale eccessivo se si accorpasse ad altro limitrofo tribunale (Viterbo).

In definitiva, sono 45 i tribunali non provinciali che si collocano al di sotto dei criteri desumibili dalla legge delega; di questi, 8 risultano intangibili per consentire il mantenimento di almeno tre degli «attuali tribunali» (Gela, Larino, Barcellona P.d.G., Patti, Spoleto, Melfi, Vallo d.L. e Rovereto), così che residuano 37 uffici giudiziari di primo grado aventi sede fuori dei capoluoghi provinciali e in relazione ai quali è senz'altro stimabile in base a criteri oggettivi e omogenei l'operazione di riduzione e ridefinizione dell'assetto territoriale.

1.2 Le ulteriori elaborazioni dell'amministrazione giudiziaria

Le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di studio, sinora brevemente accennate, sono state poi oggetto di ulteriori approfondimenti, con il precipuo scopo di verificare e garantire – compatibilmente con i limiti della delega in ordine alla permanenza dei tribunali provinciali e di almeno tre tribunali in ciascuna sede di corte di appello – che essi assicurino la maggiore omogeneità possibile per numero di abitanti, estensione territoriale, carichi di lavoro e indice delle sopravvenienze.

Quanto, in particolare, a questi ultimi due indicatori, in linea con quanto indicato dal gruppo di studio non si è inteso dare rilievo al dato delle pendenze, ma ci si è concentrati sull'analisi statistica dei carichi di lavoro per ufficio e per magistrato (in pianta organica) nell'ultimo quinquennio; al fine di ottenere un dato che non risentisse di eventuali cali anomali ovvero di picchi registrati solo in specifici anni, sono stati considerati i flussi certificati e stabilizzati dei

procedimenti civili e penali nel periodo 2006-2010 e se ne è verificata la sostanziale corrispondenza di risultati rispetto ai dati del 2011.

Appare al riguardo utile sinteticamente ricordare che nel quinquennio oggetto dell'analisi sono stati iscritti nei tribunali italiani una media annuale di 3.072.810 tra processi penali e civili all'anno, che determina una media per ufficio pari a 18.623 fascicoli e, tenuto conto degli organici sopra indicati, una media di 607 procedimenti per magistrato all'anno in termini di carico di lavoro teorico.

Si apprezzino le due tabelle riassuntive dei principali indicatori medi di riferimento delle analisi condotte.

Popolazione italiana residente (Censimento generale 2011)	59.464.644
Estensione territoriale nazionale (in Km²)	301.315
Numero di magistrati totali in pianta organica di cui:	10.151
Numero di magistrati giudicanti in primo grado	5.063
Numero di pubblici ministeri	1.936
Personale amministrativo	43.702

Fissati questi parametri oggettivi di base, imposti dalla prima parte della lettera b) della legge delega, si è proceduto, quindi, alle verifiche relative alla situazione infrastrutturale ed al tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane (seppure, per quanto concerne quest'ultimo punto, in relazione alla sola provincia di Napoli per le ragioni meglio dettagliate in seguito).

Con riferimento, in particolare, alla misurazione del tasso di impatto della criminalità organizzata in alcuni territori (concentrati in alcuni distretti del sud del Paese), si è scelta la strada dell'acquisizione di relazioni delle competenti D.D.A. dalle quali poter desumere – al di là dei dati statistici – l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa (misurata con riferimento all'ultimo quinquennio) dei dibattimenti celebrati o da celebrare nei tribunali interessati per fatti

connessi alla criminalità organizzata, dei giudizi abbreviati originariamente destinati alla celebrazione dibattimentale in tali sedi periferiche e, infine, compatibilmente con il segreto investigativo, di ogni indicazione utile che desse atto della mole dell'impegno della competente D.D.A. nei circondari potenzialmente sopprimibili che in tali territori hanno sede. I predetti elementi sono stati, quindi, incrociati con il dato primario derivante dalla dimensione minima dell'ufficio giudiziario, tale da poter sostenere adeguatamente il forte impatto derivante dalla gestione del complesso dei procedimenti di contrasto alla criminalità organizzata; detta dimensione minima è stata quantificata mediante l'indicizzazione dell'ufficio giudiziario in questione al relativo bacino di utenza, prudenzialmente stimato pari ad almeno il doppio di quello individuato con riferimento agli uffici del giudice di pace (ovvero 200.000 abitanti).

Tanto premesso e ferma la necessità di procedere sulla base di parametri di valutazione oggettivi, saranno utili sul punto le indicazioni provenienti dalle commissioni parlamentari e dal Consiglio Superiore della Magistratura che, ovviamente, saranno opportunamente valutate ai fini dell'approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del Governo.

Ai valori modello prescelti dal gruppo di studio si è, poi, aggiunto quello dell'estensione del territorio con un procedimento di individuazione del «modello ideale» del tutto in linea con quello prescelto dalla commissione stessa rispetto agli altri parametri e riferito alla media dei 103 tribunali provinciali, intangibili per legge, depurati dal dato relativo ai 5 circondari provinciali metropolitani di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo.

L'analisi ha segnalato che a fronte di un'estensione territoriale complessiva di 301.515 Km quadrati la media dell'estensione territoriale di ciascun tribunale come sopra individuata è pari a 2.169 Km quadrati.

Se si prendono in considerazione i 57 circondari non capoluogo di provincia si constata che solo quattro di essi (Termini Imerese, Lucera, Santa Maria Capua Vetere e Tolmezzo) hanno una superficie territoriale maggiore della media di riferimento, mentre Lucera e Tolmezzo hanno una densità di popolazione molto bassa, nonché valori nettamente al di sotto della media rispetto a tutti gli altri parametri.

Va qui subito chiarito che soltanto una valutazione globale e bilanciata dei parametri può garantire una corretta decisione in ordine agli uffici giudiziari da sopprimere o da mantenere e che, ovviamente, non può ritenersi sufficiente a garantire la permanenza della singola struttura l'esistenza di un solo parametro superiore al modello.

Ciò premesso appare utile riproporre riassuntivamente i parametri di base dei valori modello aggiornati rispetto ai dati utilizzati dal gruppo di studio (come detto, censimento 2001) a quelli dell'ultimo censimento (2011), con l'integrazione suddetta relativa al dato dell'estensione territoriale.

Lo schema che segue esprime in modo sintetico i suddetti parametri medi:

	Popolazione 2011	Superficie	Magistrati	Amminist rativi	Sopravvenuti medi annui 2006-2010 (civ+pen)	Sopravvenuti medi annui per magistrato (carico pro- capite sopravvenuti)	Definiti medi annui 2006-2010 (civ+pen)	Definit medi annui per magistrato (produttività pro-capite)
TOTALE ITALIA (165 Circondari)	59.464.644	301.315	5.063	16.437	3.072.810	N/A	3.040.855	N/A
VALORI MEDI ITALIA	360.392	1.826	31	100	18.623	606,9	18.429	600,6
TOTALE 103 UFFICI "INTANGIBILI" (tutti i provinciali meno i 5 metropolitani)	39.365.687	223.382	2.880	9.821	1.863.729	N/A	1.838.684	N/A
MEDIE UFFICI "INTANGIBILI"	382.191	2.169	28	95	18.094	647,1	17.851	638,4
TOTALE 57 UFFICI NON PROVINCIALI	10.175.192	70.209	874	2.936	501.930	N/A	494.496	N/A
MEDIE UFFICI NON PROVINCIALI	178.512	1.232	15	52	8.806	574,3	8.675	565,8

In particolare le medie relative ai cd. «uffici intangibili» hanno costituito i parametri di base per procedere all'individuazione dei tribunali da sopprimere.

Ciò premesso, l'obiettivo primario che si è inteso perseguire è stato quello di garantire che ciascun tribunale potesse acquisire – anche mediante la ridefinizione dei suoi confini territoriali e non necessariamente attraverso accorpamenti conseguenti a soppressioni – una dimensione media quanto più vicina possibile al modello ideale di ufficio giudiziario individuato attraverso il ricorso a *standard* oggettivi di efficiente allocazione delle risorse umane, di razionale distribuzione delle dotazioni strumentali, di un corretto livello di domanda di giustizia nonché di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, etc., *standard* in grado di assicurare anche l'indispensabile specializzazione dei magistrati, essendo l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee condizione imprescindibile di una risposta giudiziaria tempestiva e di qualità.

1.3 La soppressione delle sezioni distaccate

In linea con detta impostazione è anche la completa soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, modello organizzativo che, dopo oltre un decennio di operatività, si è dimostrato foriero di inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento

dell'amministrazione, come dimostrano i numerosi provvedimenti di accentramento adottati dai presidenti di tribunale, ex art. 48 ter O.G..

Devesi in primo luogo precisare, come anche sottolineato nel corso dei lavori del gruppo di studio più volte citato, che le lett. a) e f) della delega non garantiscono la permanenza neppure delle sezioni distaccate dei tribunali qualificati dalla legge come intangibili: nell'intenzione del legislatore delegante la soppressione delle sezioni distaccate è, infatti, operazione diversa e ulteriore nel programma di ridurre gli uffici giudiziari (dove ufficio giudiziario integra una definizione riferita, nella legge delega, anche alle sezioni distaccate) e può avvenire anche nell'ambito dei tribunali intangibili *ex lege* nonché di quelli comunque lasciati intatti dal legislatore delegato.

Attualmente le sezioni distaccate di tribunale sono regolamentate nella sezione 1-*bis* del R.D. 30.1.1941, n. 12 (artt. 48-*bis*, 48-*ter*, 48-*quater*, 48-*quinquies*, 48-*sexies*), introdotta dall'art. 15 del decreto legislativo 19.2.1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione di giudice unico di tribunale. Segnatamente la tabella B allegata al decreto contiene l'elenco delle sezioni distaccate allora istituite con l'indicazione della circoscrizione prevista per ognuna di esse; è disciplinata la procedura per l'istituzione, la soppressione e la modifica delle circoscrizioni delle sezioni distaccate che si conclude con l'emanazione di un apposito decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro del tesoro e sentito il C.S.M.; è stabilito che il suddetto decreto venga adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni nonché della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio. Sono state poi introdotte delle significative limitazioni all'attività giurisdizionale destinata a svolgersi nella sede distaccata: in questo senso sono trattati solo gli affari civili e penali sui quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione monocratica, con esclusione, quindi, di tutta l'attività collegiale, nonché delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l'udienza preliminare. Ed ancora il presidente del tribunale ha facoltà di stabilire quali udienze, relative a procedimenti civili o penali, anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti, debbano essere trattate nella sede principale o in quella distaccata. Ed infine l'assegnazione dei magistrati alle sedi distaccate avviene sulla base di criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'art. 7-*bis* R.D. 12/1941. Quest'ultima previsione comporta che, nel determinare gli interventi di soppressione ed accorpamento delle sedi distaccate, non può tenersi conto in maniera assoluta del dato relativo

alla pianta organica degli uffici destinati alla soppressione. Difatti può dirsi che non esista un vero e proprio organico di personale giudiziario destinato alla sezione distaccata, essendo l'assegnazione del magistrato al suddetto ufficio giudiziario il risultato della procedura tabellare che viene applicata per la distribuzione degli affari fra i magistrati all'interno dello stesso ufficio giudiziario, piuttosto che la conseguenza di una procedura di tramutamento volontario, o eccezionalmente di ufficio, destinata a concludersi, per attribuzione costituzionale, con delibera del C.S.M. Ciò comporta, lo si è già accennato, che il numero dei magistrati assegnati alle sezioni distaccate sia soggetto a una serie di variabili diverse ed autonome rispetto a quelle che presidiano alla formazione della pianta organica dei tribunali e che non si prestano ad essere sottoposte a un facile monitoraggio. La considerazione ora svolta appare però utile al fine di evidenziare, come nel seguito si dirà, le criticità che, istituzionalmente, presenta il modulo organizzativo «sezione distaccata del tribunale ordinario» e che ne impongono la soppressione.

E già in occasione dell'emanazione del richiamato testo normativo che istituiva le sezioni distaccate del tribunale ordinario, nella relazione alle tabelle allegate al decreto, dopo avere dato atto dell'irrazionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio con particolare riferimento alle, allora esistenti, sezioni distaccate delle preture circondariali, veniva previsto, da un lato, la soppressione dei suddetti uffici giudiziari e da un altro l'istituzione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario soltanto ove fosse risultato realmente necessario; in sostanza, già sulla base delle parole utilizzate in quel testo normativo, ci si muoveva in un'ottica di una complessiva razionalizzazione del servizio giustizia volta all'eliminazione dell'attuale distribuzione capillare sul territorio degli uffici giudiziari ed alla concentrazione degli stessi in un numero minore di unità dimensionate in modo adeguato per potere essere più funzionali al servizio che sono destinate a svolgere.

Oggi potrebbe ritenersi che le ragioni giustificatrici dell'esistenza prima delle preture mandamentali, poi delle sezioni distaccate delle preture circondariali e quindi, da ultimo, delle sezioni distaccate del tribunale ordinario, rappresentate storicamente dalla pretesa esigenza, fortemente avvertita a livello locale, di avvicinare il più possibile la giustizia al cittadino, siano pressoché venute meno e, comunque, si prestino ad essere diversamente considerate.

Difatti in primo luogo attualmente quella capillare presenza di un organo di giustizia sul territorio viene assicurata dal giudice di pace, in relazione al quale è stato già varato un intervento di razionalizzazione e riduzione degli uffici, all'esito del quale, comunque, verrà mantenuta una prima rete di presidi giudiziari. Ed inoltre oggi quella necessità di assicurare in tutto il territorio nazionale una capillare presenza della figura del magistrato professionale, che

necessariamente deve portare con sé le relative dotazioni di personale e mezzi, deve ritenersi fortemente ridimensionata alla luce dello sviluppo delle vie di comunicazione e delle nuove possibilità offerte dall'informatica e dalla telematica.

Deve poi necessariamente rilevarsi che le sezioni distaccate di tribunale, come risultò essere anche per le sezioni distaccate delle preture circondariali, si sono rivelate, alla prova dei fatti, dopo oltre un decennio di operatività, produttrici di inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia anche con riferimento ai criteri di economicità di gestione. In più occasioni risulta, infatti, che i capi degli uffici sono stati costretti ad adottare provvedimenti tabellari con i quali si prevede lo spostamento nella sede centrale della trattazione di numerose cause inevase precedentemente pendenti presso le sedi distaccate.

Più specificamente gli inconvenienti che si registrano in relazione ai tribunali di ridotte dimensioni in conseguenza della concreta impossibilità di realizzare quelle cosiddette economie di specializzazione risultano amplificati nella gestione di una sezione distaccata, laddove si impongono provvedimenti di assegnazione tabellare dei pochi giudici disponibili, non solo alle più diverse funzioni, ma anche a diverse sedi giudiziarie, dovendosi provvedere da parte del dirigente ad un continuo *turn over* dalle sedi distaccate alla sede centrale. Difatti l'impegno del magistrato presso la sede distaccata si presenta, frequentemente, più gravoso sia in termini professionali, per la necessità di farsi carico di materie diverse, sia da un punto di vista logistico, imponendo una mobilità, peraltro non retribuita, dalla sede centrale, presso la quale il magistrato è obbligato a risiedere, a quella distaccata ove è stato temporaneamente assegnato. Ciò comporta che le procedure tabellari di interpello per la copertura dei posti (*rectius*: assegnazione dei ruoli) presso le suddette sedi vadano frequentemente deserte con conseguente necessità per il dirigente di assicurare i servizi a mezzo di assegnazioni d'ufficio, foriere spesso di contestazioni e conseguenti impugnazioni da parte dei magistrati destinatari.

All'esito delle suesposte considerazioni, pertanto, la soluzione più opportuna è apparsa quella di procedere all'integrale soppressione delle sezioni distaccate, salvo quanto precisato nel successivo paragrafo 1.4.

D'altro canto, l'organizzazione tabellare degli uffici giudiziari si è rivelata poco compatibile con il mantenimento di sezioni distaccate che presentano problematiche specifiche spesso non assimilabili a quelle dell'ufficio centrale. La ragionevole esigenza di avvicinare, anche da un punto di vista simbolico, la giustizia al cittadino, oggi, si presta infatti a essere realizzata con modalità alternative a quelle ormai datate, inconcepibili con un sistema razionale di

organizzazione di uomini e mezzi, dell'esistenza di un presidio giudiziario in ogni centro abitato di dimensioni significative. Ci si vuole riferire, appunto, alla creazione di quei servizi telematici chiamati «sportelli della giustizia», che si presterebbero a essere installati al livello delle comunità locali e a essere collegati agli uffici giudiziari di riferimento: a mezzo di tali strumenti telematici potrebbe essere garantita al cittadino, in modo agevole ed economico, la possibilità di fruire di quei servizi di certificazione e d'informazione, che, nella maggior parte dei casi, costituiscono il più frequente motivo di accesso agli uffici giudiziari.

1.4 Le grandi aree metropolitane.

La necessità prioritaria in tutte le grandi aree metropolitane è senza dubbio quella di procedere ad un decongestionamento dei carichi. Tale obiettivo, in ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla legge delega (art. 1, comma 2, lett. b): «razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»), è stato perseguito attraverso tre fondamentali scelte operative:

- a) impedire accorpamenti di tribunali sub-provinciali alle 5 grandi aree metropolitane (Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo);
- b) favorire, ove possibile e ragionevole, l'accorpamento di territori delle sezioni distaccate metropolitane ai tribunali limitrofi;
- c) prevedere – per i motivi successivamente esposti nella sola provincia di Napoli – l'accorpamento delle sezioni distaccate ivi presenti (destinate, come tutte le altre sezioni distaccate, alla soppressione) al tribunale di Giugliano, che – pur ridenominato in tribunale di Napoli nord – finalmente diverrebbe operativo a tutti gli effetti, in modo da garantire una più razionale distribuzione dei carichi e uffici di più gestibili dimensioni.

Tutto questo nell'ambito di un programma nazionale che impone comunque di ridurre il numero complessivo degli uffici giudiziari di primo grado e che non può non avere un saldo negativo (nel senso della riduzione), con riferimento al rapporto tra il numero dei tribunali esistenti e quello risultante all'esito dell'intervento.

In particolare, nelle grandi aree metropolitane di Roma, Milano, Torino e Palermo sono stati seguiti i criteri di razionalizzazione di cui alle lettere a) e b), con le modalità precisate nelle singole schede relative ai rispettivi distretti di corte d'appello; a Napoli, viceversa, si è optato per un approccio di tipo differente, più funzionale ad una corretta gestione del servizio giustizia e ad

un utilizzo ottimale delle risorse disponibili, con particolare riferimento al tribunale di Giugliano in Campania, istituito ma mai effettivamente operativo.

Devesi, infatti, rilevare come il distretto di Napoli sia caratterizzato da una concentrazione di popolazione per kmq davvero impressionante, nonché da una vasta area metropolitana particolarmente congestionata e interamente di competenza del tribunale di Napoli, secondo soltanto al tribunale di Roma per popolazione ma sostanzialmente equivalente a quest'ultimo per indici di sopravvenienza e carichi di lavoro per magistrato (rispettivamente 198.136 e 569,4 per Napoli e 221.304 e 583,9 per Roma).

Le statistiche dimostrano come – verosimilmente anche a causa dell'eccessiva dimensione del tribunale – la produttività è particolarmente bassa (569,4) collocando l'ufficio giudiziario al 97° posto su 165 nella classifica della produttività.

Nel passato, un tentativo di razionalizzare il territorio attraverso l'opportuna creazione di un secondo tribunale sub-provinciale, quello di Giugliano in Campania, è rimasto lettera morta a causa dell'impossibilità di individuare una sede per la nuova struttura.

Rianalizzando la questione sembra più opportuno un intervento di maggiore radicalità in grado di decongestionare a fondo il tribunale di Napoli attraverso l'accorpamento dei territori attualmente di competenza delle sezioni distaccate di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli al Tribunale di Giugliano in Campania, da rinominarsi tribunale di «Napoli nord»), con un bacino di utenza di 680.618 abitanti con corrispondente riduzione del bacino di utenza del tribunale provinciale di Napoli.

Le funzioni requirenti sono state però mantenute in capo ad un solo ufficio di procura, quello di Napoli; ed invero, devesi in primo luogo precisare come la legge delega consenta, all'art. 1, comma 2, lett. c) di prevedere che *«l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentono una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economie di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti»*.

Il legislatore delegante ha, pertanto, espressamente previsto l'eventualità che, nel corso del procedimento di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, potesse emergere la necessità di accorpare più uffici di procura per perseguire la massima efficienza del sistema giudiziario. In generale, già appare con tutta evidenza di difficile praticabilità l'introduzione di una competenza distinta di due procure della Repubblica nello stesso ambito territoriale, interessate ad indagini su fenomeni criminali che prescindono totalmente dai confini dei diversi comuni interessati. Nel caso di specie, poi, avendo l'intervento normativo effettuato un accorpamento di sezioni

distaccate, in precedenza dunque prive di un proprio ufficio di procura, e non essendo mai stata operativa la procura presso il tribunale di Giugliano, la perdita immediata della professionalità e della specializzazione acquisita nel tempo dai magistrati della procura di Napoli – peraltro la più grande dell'intero territorio nazionale e quindi perfettamente in grado di gestire le competenze richieste – sarebbe risultata particolarmente evidente.

L'innovazione consente, dunque, la creazione di due autonomi tribunali serviti da un'unica procura della Repubblica; uffici in grado, per dimensioni e carichi, di offrire una risposta qualitativa e quantitativa senza dubbio migliore rispetto al mantenimento della situazione attuale.

Qualora si intenda in futuro procedere secondo il modello dei due tribunali di Napoli e Napoli nord – eventualmente anche all'esito di un'adeguata verifica dei risultati ivi effettivamente ottenuti sotto il profilo dell'efficienza e della riduzione del disagio per l'utenza – estendendo lo stesso anche ad altre aree metropolitane nazionali, dovrebbe in ogni caso mantenersi fermo il principio della unicità dell'ufficio di procura, onde evitare il sopraggiungere degli inconvenienti e delle diseconomie sinora evidenziati (in particolare, quanto al territorio di Roma, la necessità di ripartire lo stesso in due o più aree di competenza comporterebbe la parallela necessità di fare riferimento, a tal fine, al territorio dei singoli Municipi in un dato momento storico, in relazione ai quali verrebbero amplificate le problematiche inerenti le indagini su fenomeni criminali i quali prescindono totalmente dai confini astrattamente tracciati, anche con riferimento, ad esempio, alla competenza in materia della polizia giudiziaria).

2. La nuova geografia giudiziaria

Tanto premesso in termini generali, per ciascun distretto di corte di appello (o sezione distaccata di corte di appello) seguono, negli allegati alla presente relazione, l'analisi e le specifiche modalità della revisione nelle singole circoscrizioni giudiziarie.

Nel condurre l'analisi, si è stimato utile partire dalla zona nord-ovest del territorio nazionale e proseguire l'esame per distretti limitrofi, al fine di valutare con maggior efficacia le proposte formulate in relazione alle specificità territoriali riguardanti distretti confinanti.

Per ogni singolo distretto, poi, si è provveduto ad esporre i dati generali che rappresentano una prima fotografia della corte di appello, riportando la consistenza della popolazione, l'estensione territoriale e la dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura, distinto tra

giudicanti e requirenti. E' inoltre indicato il numero degli uffici giudiziari del distretto, con la specificazione numerica dei tribunali, delle procure e delle sezioni distaccate.

Seguono i dati di dettaglio, esposti con una tabella analitica che riporta, per ciascun ufficio giudiziario (tribunali, procure e sezioni distaccate) i dati di maggiore interesse, con organici, popolazione ed estensione territoriale.

Alle tabelle sopra riportate seguono le valutazioni relative agli uffici del distretto, volte ad esaminarne consistenza e conferenza rispetto ai parametri e le relative specificità territoriali, logistiche e di collegamento. L'intangibilità dei tribunali provinciali e la necessaria permanenza di tre circondari in ogni distretto, hanno, purtroppo, determinato in più casi la sopravvivenza di uffici che presentano indici al di sotto dei parametri considerati, precludendo il perseguimento assoluto del criterio di omogeneità tra i territori degli uffici giudiziari come indicato dalla stessa legge di delegazione.

Sono inoltre riportate le istanze propositive provenienti dal territorio e dalle organizzazioni sindacali acquisite nel corso dei numerosi incontri tenuti presso il Ministero con i rappresentanti locali e con le sigle sindacali espressione dell'intero territorio nazionale o comunque inviate all'amministrazione giudiziaria.

In esito alle valutazioni sono espone le concrete modalità della revisione di ciascun distretto, espresse in termini di soppressione ed accorpamento degli uffici giudiziari, corredate sia da una mappa che evidenzia i dati del territorio ed il percorso tra le località interessate, sia da una legenda relativa alle distanze chilometriche ed ai tempi di percorrenza.

Ai fini della comprensione di dette tabelle si segnala che, con riferimento ai collegamenti con autobus o treni, valgono le seguenti abbreviazioni:

- "O" → "ottima"
- "B" → "buona"
- "M" → "media"
- "S" → "scarsa"
- "NR" → non è stato possibile rilevarla.

A completamento dell'esposizione, vengono poi indicate le unità di personale di magistratura e amministrativo recuperate con l'intervento proposto, risorse umane che potranno utilmente essere ricollocate presso le strutture accorpanti all'esito di un successivo riequilibrio complessivo delle piante organiche.

Il dettaglio dell'intervento è da ultimo rappresentato dalla raffigurazione cartografica del distretto nella duplice situazione, precedente e successiva all'intervento stesso.

Infine, nelle conclusioni si riportano le schede riassuntive dell'intervento su scala nazionale.

E' apparso, da ultimo, opportuno, pur non rilevandosi espresse indicazioni in tal senso nella legge di delegazione, individuare il rapporto tra popolazione residente e numero di giudici e pubblici ministeri che risultano operare presso gli uffici di primo grado.

Al riguardo si è constatato che a fronte di una popolazione pari a 59.464.644 persone (dato del censimento 2011) risultano in pianta organica assegnati agli uffici di primo grado (tribunali e procure ordinarie) 5.063 giudici e 1.936 pubblici ministeri.

Pertanto, in primo grado presso gli uffici ordinari (esclusi gli uffici minorili e quelli di sorveglianza) si calcolano le seguenti medie nazionali:

- un giudice ogni 11.745 abitanti;
- un pubblico ministero ogni 30.715 abitanti.

Si tratta di un dato significativo che potrà essere utilizzato, con tutti i correttivi utili a tener conto della diversa distribuzione della domanda di giustizia nel nostro Paese nonché della quantità e della qualità del contenzioso, all'esito dell'intervento allorché l'amministrazione giudiziaria dovrà procedere a rideterminare le piante organiche di ciascun ufficio giudiziario esistente sull'intero territorio nazionale.

3. Le disposizioni recate dal decreto legislativo

Il complesso ed articolato lavoro sinora esposto è stato, infine, trasfuso nei 10 articoli che compongono il decreto legislativo.

In particolare, ***gli articoli 1 e 2*** prevedono il nuovo assetto degli uffici giudiziari all'esito delle attività di soppressione ed accorpamento in precedenza descritte, il primo mediante l'elencazione – in una apposita tabella (la tabella A allegata al medesimo decreto) – di tutti gli uffici soppressi; il secondo mediante le relative modifiche apportate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Quanto a queste ultime, l'art. 2 prevede un intervento normativo sull'art. 2 del regio decreto in parola, introducendo una espressa deroga al criterio generale secondo il quale presso ogni tribunale abbia necessariamente sede anche un ufficio del pubblico ministero; tale deroga opera

per gli uffici giudiziari indicati nella tabella B allegata al regio decreto stesso, che viene contestualmente sostituita (per quanto concerne, invece, le competenze spettanti agli uffici del pubblico ministero soppressi, si fa rinvio a quanto precisato in sede di commento all'art. 3 del presente decreto).

La tabella A del regio decreto, invece – anch'essa oggetto di sostituzione con il medesimo art. 2 del decreto legislativo – contiene il nuovo elenco degli uffici giudiziari risultante dalle operazioni di riduzione ed accorpamento, suddivisi, come già in precedenza, per corte d'appello e sezione distaccata di corte d'appello. Come ampiamente sopra precisato non sono più presenti sedi distaccate di tribunale, ritenute disfunzionali rispetto al perseguimento dell'efficienza del servizio giustizia.

La tabella A allegata al regio decreto, inoltre, precisa il bacino di utenza (circondario) di ogni singolo tribunale, indicando anche i comuni che rispettivamente vi rientrano.

La lett. d) del comma 1, poi, prevede la soppressione dell'ormai inutile tabella C, già recante la circoscrizione territoriale delle sezioni distaccate di tribunale.

La lett. e) del comma 1, infine, prevede l'espressa abrogazione delle disposizioni contenute nel regio decreto n. 12/41 in relazione alle sezioni distaccate, le quali come già visto sono state tutte oggetto di soppressione.

L'articolo 3 dell'intervento, quindi, prevede le opportune modifiche al codice di procedura penale necessarie per coordinare il codice di rito con le modifiche operate dal decreto legislativo; onde disciplinare, pertanto, la competenza del pubblico ministero in tutti i casi in cui presso il giudice competente non risulta istituito un ufficio del pubblico ministero, si introduce una espressa modifica all'art. 51, comma 3, del codice, dal seguente tenore: *«Quando presso il giudice competente non è istituito l'ufficio del pubblico ministero, le funzioni previste dal comma 1, salvo che la legge disponga diversamente, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero indicato nella tabella A»*. La norma è chiaramente volta, da un lato, a consentire l'individuazione dell'ufficio del p.m. competente nei casi sinora esposti, dall'altro a confermare la vigenza delle attuali disposizioni che derogano al generale criterio di riparto di competenza espresso nell'art. 51 c.p.p. (ad es. lo stesso comma 3-bis dell'art. 51, nella parte in cui prevede che la competenza per le indagini relative ai reati ivi indicati spetti *«all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»*).

La regola in tali casi è che la competenza spetti all'ufficio del pubblico ministero indicato nella tabella A – che viene contestualmente allegata al codice di procedura penale onde consentire una

rapida individuazione degli uffici in questione. Sono escluse, invece, tutte le ipotesi in cui come nel caso dell'art. 51, comma 3-*bis*, la competenza in questione venga individuata da specifiche norme, diverse da quella di cui all'art. 51, comma 3, c.p.p..

La medesima disciplina viene estesa, mediante il disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto, anche a *«tutti gli altri casi in cui la legge indica, quale ufficio del pubblico ministero competente, un ufficio ricompreso nella tabella A allegata al codice di procedura penale»*, ovvero a tutte quelle disposizioni, anche contenute nella legislazione complementare, che non consentirebbero altrimenti una corretta individuazione dell'ufficio del pubblico ministero competente (si pensi ad es. all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011 – cd. codice antimafia – che indica quale competente per la presentazione della proposta di prevenzione il *«procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona»*); ove nell'ufficio giudiziario così determinato non sia stato istituito un ufficio di procura, la competenza spetterà all'ufficio del pubblico ministero indicato nella citata tabella allegata al codice di procedura penale).

Da ultimo, l'art. 3 prevede anche la disciplina necessaria all'individuazione dell'ufficio GIP/GUP competente; ed invero, il decreto legislativo prevede che, in tutti i casi in cui non viene istituita la procura della Repubblica presso il tribunale, nel medesimo ufficio giudiziario non sussista nemmeno un ufficio GIP/GUP, onde evitare che il pubblico ministero sia costretto ad inutili spostamenti – anche semplicemente documentali – ogni volta in cui, in corso di indagine, debba richiedere un provvedimento del GIP. La competenza normalmente attribuita a tale ufficio, pertanto, viene traslata al GIP del *«tribunale presso il quale ha sede l'ufficio del pubblico ministero indicato nella tabella A»* allegata al codice di procedura penale. In buona sostanza il GIP, in tali ipotesi, segue la competenza dell'ufficio del pubblico ministero indicata dalla citata tabella A; tale disposizione viene introdotta mediante una espressa modifica dell'art. 328 c.p.p., con l'introduzione del nuovo comma 1-*quinquies*.

L'articolo 4, poi, si occupa di disciplinare la sorte del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. In attuazione di uno specifico principio di delega (art. 1, comma 2, lettera i) la soppressione dei posti di organico del personale di magistratura negli «uffici assorbiti» non determina un automatico corrispondente aumento dell'organico degli uffici «incorporanti». La riforma postula, infatti, la riformulazione, sulla base delle oggettive esigenze dimensionali e territoriali delle nuove realtà organizzative, delle piante organiche dei singoli tribunali e procure della Repubblica (art. 4, commi 3 e 6, del decreto). La predetta

riformulazione è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Analoghi criteri sono stati seguiti per il personale amministrativo, rimettendo ad un decreto del Ministro della giustizia la rideterminazione delle relative piante organiche.

In attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere g), h) e q) dell'articolo 1, comma 2, e valorizzando i precedenti offerti dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dall'articolo 6, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 30, si è evitato di procedere a massicci trasferimenti di ufficio dei magistrati e del personale amministrativo assegnati agli uffici giudiziari soppressi, prevedendo il loro automatico passaggio al corrispondente tribunale o alla corrispondente procura, eventualmente anche in sovrannumero. Il corrispondente tribunale o la corrispondente procura della Repubblica va inteso come l'ufficio cui sono trasferite le funzioni giudiziarie sull'area territoriale precedentemente attratta nella competenza dell'ufficio soppresso. Di conseguenza, nel caso del tribunale di Napoli nord, ad esempio, il personale di magistratura e amministrativo delle sezioni distaccate di Marano, Casoria, Fratta e Afragola sarà trasferito, *ex lege*, al ridenominato tribunale, succeduto nell'esercizio delle funzioni giudiziarie delle predette sezioni distaccate soppresse (che corrispondono, complessivamente, «*all'ufficio giudiziario presso cui prestavano servizio*» indicato nel criterio di delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 2).

E' stabilito che nei tribunali divisi in sezioni, i magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro facciano parte dell'unica sezione lavoro, tanto se già addetti al tribunale «incorporante», quanto se provenienti dagli uffici soppressi (art. 4, comma 1, del decreto).

Muovendo dalla premessa che l'istituto del trasferimento d'ufficio dei magistrati c.d. «perdenti posto» riguarda singoli uffici, ma non la soppressione di diverse unità organizzative al fine di riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e di intere categorie di posti, viene esplicitamente esclusa, aderendo alla scelta già compiuta dal legislatore del 1998 con la disposizione di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 51, l'applicabilità dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 marzo 1946, n. 511 (guarentigie della magistratura), con la precisazione che la vicenda non concreta «trasferimento» ai sensi della vigente legislazione (art. 4, comma 2, del decreto). Ne deriva che il «passaggio» in questione non ha rilievo ai fini della legittimazione a domandare il trasferimento ad altro ufficio. Onde evitare, però, trattamenti ingiustificati si è prevista la spettanza delle normali provvidenze economiche previste per gli impiegati dello Stato che mutano residenza a seguito di trasferimento d'ufficio.

Con riguardo ai dirigenti amministrativi si prevede, gradatamente: a) l'assegnazione di un incarico di pari rilievo organizzativo, livello di responsabilità e valore economico, ove disponibile nel tribunale o nelle procure presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni; b) l'assegnazione a domanda di qualunque altra posizione dirigenziale, non superiore al livello dell'incarico precedente, disponibili in ogni altra sede; c) il trasferimento a richiesta dell'amministrazione, quale ultima e obbligata soluzione ai sensi degli artt. 1 comma 29 del d.l. n. 138 del 2011 e 9 comma 32 del d.l. n. 78 del 2010 come convertiti.

L'articolo 5 del decreto disciplina, poi, la questione della destinazione dei capi degli uffici e dei magistrati incaricati di funzioni c.d. «semidirettive»; il problema viene affrontato valorizzando il precedente offerto dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e contemperando l'esigenza di non disperdere il patrimonio di professionalità costituito dall'esperienza gestionale di tali magistrati, soprattutto nel periodo di unificazione degli uffici, con la necessità di assicurare, nel più breve tempo possibile, una definitiva assegnazione di tutto il personale perdente posto, nel rispetto del principio di delega di cui alla lettera q) dell'articolo 1, comma 2, che prescrive l'inesistenza di oneri aggiuntivi per l'erario.

La formulazione contenuta nell'articolato consegue alla scelta metodologica di privilegiare l'istanza di razionalità organizzativa degli uffici senza però imporre sacrifici eccessivi e non funzionali agli obiettivi dell'intervento. Anche per il personale di magistratura con funzioni direttive e semidirettive si esclude espressamente l'applicabilità dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo n. 511 del 1946.

Non si è ritenuto di «compensare» la soppressione di posti direttivi e semidirettivi con la creazione di nuove figure di dirigenti intermedi negli uffici cui sono state trasferite le funzioni, tenuto conto che il rapporto di immediata collaborazione con i dirigenti di organizzazioni complesse produce dei benefici in chiave di efficienza soltanto se fondato su base fiduciaria, soluzione non compatibile con le garanzie costituzionali proprie dell'amministrazione della giurisdizione.

In linea con le scelte del legislatore del '98 si è scartata ogni opzione di concorso per posti direttivi e semidirettivi riservato soltanto ai magistrati titolari dei corrispondenti posti soppressi, perché in contrasto con l'esigenza di una seria valutazione comparativa per la scelta dei più idonei.

Secondo tale prospettiva di fondo si è quindi prefigurato il regime di seguito descritto.

Al fine di utilizzare le professionalità pregresse nella fase di transizione, i titolari di posti direttivi e semidirettivi soppressi, in attesa della destinazione a nuovi incarichi o funzioni, svolgono, presso gli uffici cui sono state trasferite le attribuzioni di quelli soppressi, le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto: sono cioè impiegati in compiti di immediata collaborazione direttiva per la risoluzione di problemi di organizzazione degli uffici «accorpanti».

All'anomalia dello svolgimento a titolo precario di funzioni non corrispondenti a posti in organico si pone rimedio con un meccanismo idoneo a garantire una durata circoscritta di tale situazione: si prevede cioè che entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto (in ciò discostandosi, con l'obiettivo della contrazione dei tempi, dalla scelta adottata dal legislatore del '98, che prese a riferimento la data di efficacia del provvedimento), i magistrati in parola possano domandare l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. Entro lo stesso termine – quale scelta eventualmente subordinata al mancato ottenimento dei posti richiesti – gli interessati potranno inoltre chiedere l'assegnazione, anche in soprannumero, a posti di consigliere di corte di appello, ovvero di giudice di tribunale o di sostituto procuratore in una sede da essi scelta.

Per tutti coloro che non hanno domandato una nuova assegnazione, ovvero che non abbiano ottenuto la destinazione richiesta, viene disposta la diretta assegnazione, in qualità di giudice o di sostituto, agli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

La rilevanza assegnata alla volontà dell'interessato giustifica, peraltro, la qualificazione della nuova destinazione in termini di trasferimento a domanda. Sempre nella prospettiva di non imporre sacrifici eccessivi, non funzionali al perseguimento degli obiettivi della riforma, si giustifica la deroga ulteriore all'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario.

L'articolo 6 del decreto provvede, invece, in ordine alla destinazione del personale delle sezioni di polizia giudiziaria conformemente al principio di delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 2, nonché al modello offerto dall'articolo 41 del dlgs. n. 51/98. Si prevede, infatti, che tale personale entri di diritto a far parte dell'organico degli uffici cui sono state attribuite le funzioni degli uffici soppressi, con la precisazione che la vicenda non concreta nuove assegnazioni, applicazioni o trasferimenti, ai sensi della vigente legislazione.

L'articolo 7, rubricato «*edilizia giudiziaria*», introduce una norma speculare a quella già contenuta nell'articolo 45 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, finalizzata, nell'ipotesi di soppressione di uffici giudiziari la

cui competenza è assorbita da uffici ubicati altrove, a fronteggiare le prevedibili difficoltà logistiche derivanti dai maggiori oneri gravanti sulle strutture destinate ad accorpare gli uffici soppressi.

E' dunque derogata la disciplina generale che regola il trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, ed in particolare la disposizione che prevede che le spese di gestione degli uffici giudiziari sono a carico esclusivo dei comuni nei quali gli stessi hanno sede. Il Ministro della giustizia, in virtù di tale deroga, può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale che ha accorpato gli uffici soppressi, e per un periodo non superiore a cinque anni, gli immobili di proprietà dello Stato o comunali già adibiti a servizio dei tribunali o delle sezioni distaccate soppressi.

Il provvedimento ministeriale è adottato con la concertazione non vincolante del presidente del tribunale, del consiglio giudiziario, del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle amministrazioni comunali interessate.

Viene quindi richiamata la disciplina generale della legge n. 392/1941 sulle spese per la gestione e manutenzione degli immobili utilizzati in via transitoria come sedi giudiziarie, specificando che gli oneri sono posti a carico del comune in cui gli immobili sono ubicati.

L'articolo 8 reca le disposizioni transitorie volte a disciplinare la tenuta delle udienze già fissate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto legislativo e la data stabilita per l'efficacia delle disposizioni concernenti la soppressione degli uffici giudiziari e quelle riguardanti i magistrati, il personale amministrativo e la polizia giudiziaria. Si tratta di un lasso di tempo di diciotto mesi, decorrenti appunto dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legislativo, previsto dall'articolo 10, comma 2, nell'ambito del quale è regolata, dall'articolo 8 illustrato, la tenuta delle udienze e la pendenza delle cause.

In particolare è stabilito che le udienze fissate, nel predetto periodo di diciotto mesi, dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione continuano ad essere tenute presso i medesimi tribunali o sezioni distaccate di tribunale. Le udienze che, invece, cadono in una data successiva alla scadenza del periodo di diciotto mesi di cui all'articolo 10, comma 2, sono tenute dinanzi all'ufficio che ha accorpato quelli soppressi.

Al fine di individuare con certezza l'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende il processo (anche nel caso in cui non sia eventualmente fissata una udienza), una specifica disposizione transitoria stabilisce che, sino alla scadenza del termine di cui al citato articolo 10, comma 2 (vale a dire

trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto), l'affare si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

Per garantire la continuità dei processi penali pendenti ed evitare rinnovazioni degli atti per diversa composizione dell'organo giudicante, è rimesso ai capi degli uffici giudiziari che hanno accorpato quelli soppressi di assicurarne la prosecuzione, dopo l'apertura del dibattimento, dinanzi agli stessi giudici che ne erano assegnatari nei tribunali o sezioni distaccate non più esistenti. La determinazione dei capi degli uffici va resa compatibile con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro dell'ufficio come risultante dall'accorpamento.

Norma analoga è introdotta per i procedimenti civili, per i quali i capi degli uffici, ove possibile, curano che il processo trasferito nella nuova sede sia trattato dal medesimo magistrato già designato per l'affare.

L'articolo 9, confermando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera q), della legge delega in tema di non incidenza delle misure adottate sulla finanza pubblica, esplicita la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto si debba comunque provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 regola l'entrata in vigore del decreto legislativo, fissandola al giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

E' previsto, poi, uno specifico regime di efficacia delle norme che hanno portata soppressiva degli uffici giudiziari e di quelle riguardanti i magistrati, il personale amministrativo e la polizia giudiziaria, nonché un'ulteriore disciplina riguardante le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti.

L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1 (Riduzione degli uffici giudiziari ordinari), 2 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), 3 (Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni di coordinamento), 4 (Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi) e 6 (Personale di polizia giudiziaria) è differita di diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, all'evidente fine di consentire un graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare i tribunali e le sezioni distaccate soppressi.

L'articolo 10, comma 3, attua la norma contenuta all'articolo 1, comma 5-bis, della legge n. 148/2011, nella parte in cui è stabilita una diversa tempistica per l'attuazione della delega per i

tribunali aventi sede nelle province di L'Aquila e di Chieti. E' previsto che le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e delle sedi distaccate dei medesimi tribunali acquistino efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Analogamente, le disposizioni dell'articolo 5 riguardanti i magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli stessi uffici abruzzesi si applicano a seguito di una *vacatio* di due anni.

Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo prevede la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici giudiziari di primo grado che nel realizzare risparmi di spesa introduce nel sistema clementi di efficienza attraverso la riallocazione ottimale del personale amministrativo e di magistratura. Vengono così sopperite carenze strutturali dell'organico attraverso virtuose economie di scala, dovute alla specializzazione delle funzioni e alla concentrazione delle sedi.

Vengono altresì conseguiti risparmi per le spese di funzionamento delle sedi soppresse.

I risparmi derivanti dal processo di riorganizzazione degli Uffici giudiziari non vengono qui quantificati nel dettaglio, in quanto sono una quota parte dei risparmi contenuti nel provvedimento riguardante la revisione della spesa pubblica con riferimento all'Amministrazione Giustizia.

Detto provvedimento all'articolo 1, comma 26, infatti, tra le misure di razionalizzazione di competenza del Ministero della giustizia prevede esplicitamente risparmi conseguenti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e relativi a minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici.

Ciò in modo che gli stessi risparmi concorrano al raggiungimento dei più generali obiettivi dello stesso Ministero della Giustizia, individuati dall'allegato 1 con riferimento all'articolo 1, comma 21, del provvedimento di spending review.

Per quanto riguarda le spese per indennità di trasferimento si applicano le norme che a legislazione vigente regolano i trasferimenti a richiesta dell'Amministrazione e pertanto alle stesse si fa fronte nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio che recano adeguate disponibilità.

M

25 LUG 2012

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2002, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato
Caruso



Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».

Referente UL Giustizia: Dott. Mario Malagnino
magistrato addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia
06/68852539

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo è volto ad attuare la delega prevista dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali ordinari e la razionalizzazione dei relativi assetti territoriali, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza.

Il provvedimento integra, in particolare, la seconda fase dell'iter attuativo della delega, costituendo il naturale seguito del primo schema di decreto legislativo già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nel dicembre del 2011, relativo alla revisione della geografia giudiziaria degli uffici del Giudice di pace.

Scopo dello stesso è il recupero delle risorse umane (magistrati e personale amministrativo) scarsamente utilizzate negli uffici giudiziari di più modeste dimensioni come uno strumento strategico per restituire efficienza al sistema giudiziario. A regime, inoltre, la diminuzione degli uffici giudiziari di primo grado è destinata a realizzare notevoli risparmi di spesa – dovuti alle numerose economie di scala (si pensi, ad es., alla riduzione della spesa conseguente alla diminuzione del numero delle sale *server* presso gli uffici di procura) – uniti ad una più marcata specializzazione delle funzioni giudiziarie (per definizione non realizzabile nei piccoli uffici).

La riduzione dovrà operare, secondo il legislatore delegante, esclusivamente sugli uffici dislocati in sede diversa dai capoluoghi di provincia: i criteri direttivi per attuare la predetta operazione sono quelli della ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

L'intervento è perfettamente coerente con il programma di Governo e si inserisce nel quadro dei recenti provvedimenti normativi di razionalizzazione della spesa pubblica (articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 2, comma 8-bis, d.l. n. 194/2009 e art. 1, comma 3, d.l. n. 138/2011).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'attuale assetto territoriale di tale tipologia di uffici, definito dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, risulta caratterizzato da un'elevata articolazione delle sedi giudiziarie e determina in alcune specifiche ipotesi, dettagliate nella relazione illustrativa e nelle schede di dettaglio alla stessa allegate, un'eccessiva frammentazione delle risorse umane e strumentali allo stato disponibili per



l'Amministrazione della giustizia, ancor più evidente se rapportata agli effettivi carichi di lavoro ed alle effettive esigenze operative.

Lo schema che segue esprime in modo sintetico i parametri medi degli uffici giudiziari oggetto dell'intervento (i soli uffici giudiziari non aventi sede in capoluoghi di provincia, per espresso disposto della legge delega):

	Popolazione 2011	Superficie	Magistrati	Amministratori	Sopravvenuti medi annui 2006-2010 (civ+pen)	Sopravvenuti medi annui per magistrato (carico pro-capite sopravvenuti)	Definiti medi annui 2006-2010 (civ+pen)	Definiti medi annui per magistrato (produttività pro-capite)
TOTALE ITALIA (165 Circondari)	59.464.644	301.315	3.063	16.437	3.072.810	N/A	3.040.855	N/A
VALORI MEDI ITALIA	360.992	1.826	31	100	18.623	606,9	18.429	600,6
TOTALE 103 UFFICI "INTANGIBILI" (tutti i provinciali meno i 5 metropolitani)	39.365.687	223.982	2.880	9.821	1.863.729	N/A	1.838.684	N/A
MEDIE UFFICI "INTANGIBILI"	382.191	2.169	28	96	18.094	647,1	17.851	636,4
TOTALE 57 UFFICI NON PROVINCIALI	10.175.192	70.209	874	2.636	501.930	N/A	494.496	N/A
MEDIE UFFICI NON PROVINCIALI	178.512	1.232	15	52	8.806	574,3	8.678	565,8

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo interviene principalmente sul regio decreto n. 12/1941, prevedendo una nuova articolazione territoriale delle strutture degli uffici giudiziari ordinari. Allo scopo viene sostituita la tabella allegata al predetto regio decreto, nella quale sono indicate tutte le sedi degli uffici in questione e le relative competenze territoriali.

Vengono altresì effettuate tutte le modifiche necessarie per realizzare il coordinamento con le ulteriori disposizioni vigenti; con particolare riferimento all'introduzione del tribunale di Napoli nord, che sostituisce con diverso circondario il tribunale di Giugliano in Campania, viene altresì adottato il modulo del tribunale privo di procura e, conseguentemente, anche del relativo ufficio GIP/GUP. Sono state effettuate, pertanto tutte le opportune modifiche di coordinamento con il vigente codice di procedura penale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non comporta modifiche normative di rilievo costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella dell'ordinamento giudiziario, riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.



L'intervento è attuativo di norma di delega e non si pone, pertanto, alcun problema di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Su analoga materia risultano attualmente pendenti in Parlamento i seguenti disegni di legge:

A.C. 3709

«Delega al Governo per la razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie e la rideterminazione delle relative piante organiche mediante la soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali» (non ancora iniziato l'esame)

C.4497

«Delega al Governo in materia di riordino delle circoscrizioni degli uffici giudiziari» (non ancora iniziato l'esame)

C.2784

«Modifiche alla tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernenti le circoscrizioni dei tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo» (non ancora iniziato l'esame)

C.1234

«Delega al Governo per l'istituzione dell'ufficio per il processo, l'organizzazione e le funzioni del personale dell'Amministrazione giudiziaria, il riordino delle circoscrizioni degli uffici giudiziari, l'informatizzazione dei procedimenti, la notificazione e l'esecuzione degli atti e la registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari, nonché disposizioni in materia di depositi giudiziari, per promuovere l'efficienza dei servizi della giustizia» (non ancora iniziato l'esame)

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata la specificità degli interventi normativi previsti dal provvedimento, non risultano linee prevalenti della regolamentazione di altri stati membri dell'Unione Europea sul medesimo oggetto.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il ddl ricorre alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni all'interno del testo vigente del regio decreto n. 12/1941 e del codice di procedura penale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo sono presenti le seguenti disposizioni abrogative:

- l'art. 2, comma 1, lett. e) prevede l'abrogazione degli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies del regio decreto n. 12/1941.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.



7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

All'esito dell'approvazione del dlgs sarà necessario provvedere:

- a) con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, alla rideterminazione delle piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale (art. 4, comma 3);
- b) con decreto del Ministro della giustizia alla rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo assegnato ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Ai fini della predisposizione dell'intervento normativo si è reso necessario effettuare un'analisi statistica relativamente a tutti i dati presi in considerazione dalla legge delega al fine di valutare l'efficienza degli uffici giudiziari; i dati statistici utilizzati sono quelli rilevati dalla Direzione generale delle statistiche del Ministero della giustizia relativamente agli anni 2006-2011, nonché, quanto al bacino di utenza delle singole circoscrizioni, quelli emersi dal censimento generale della popolazione italiana dello scorso anno 2011.



Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».

Referente UL Giustizia: Dott. Mario Malagnino
magistrato addetto Ufficio legislativo Ministero della giustizia
06/68852539

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'attuale assetto territoriale degli uffici giudiziari ordinari di primo grado, definito dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, risulta caratterizzato da un'elevata articolazione delle sedi giudiziarie e determina in alcune specifiche ipotesi, dettagliate nella relazione illustrativa e nelle schede di dettaglio alla stessa allegate, un'eccessiva frammentazione delle risorse umane e strumentali allo stato disponibili per l'Amministrazione della giustizia, ancor più evidente se rapportata agli effettivi carichi di lavoro ed alle effettive esigenze operative.

L'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha, quindi, conferito al Governo una delega avente come obiettivo la riduzione del numero degli uffici in questione e la razionalizzazione dei relativi assetti territoriali, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza.

La riduzione dovrà operare, secondo il legislatore delegante, esclusivamente sugli uffici dislocati in sede diversa dai capoluoghi di provincia; i criteri direttivi per attuare la predetta operazione sono quelli della ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

L'attuale contesto evidenzia, per la generalità degli uffici giudiziari, uno stato di disagio sicuramente ascrivibile – almeno in parte – alla ridotta disponibilità delle risorse organiche del personale di supporto all'attività giurisdizionale; la possibilità offerta dalla legge delega di intervenire in misura incisiva sull'assetto territoriale delle strutture giudiziarie risulta quanto mai opportuna al fine di realizzare il recupero di risorse organiche, economiche e strumentali necessarie a garantire una maggiore efficienza e funzionalità dell'intero sistema giustizia.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento è incentrato sulla risoluzione delle problematiche illustrate sub B); nel corretto bilanciamento tra economicità del sistema giudiziario ed efficienza dello stesso, sono state ampiamente considerate le esigenze sociali ed economiche dell'utenza locale. Come ampiamente descritto nelle schede analitiche allegate alla relazione illustrativa – alle quali interamente si rinvia – sono state debitamente valutate la collocazione geografica degli uffici, il bacino di utenza degli stessi e la facilità di accesso da parte dell'utenza, ivi compresa la effettiva disponibilità delle strutture per lo svolgimento dei compiti richiesti, oltre alla necessità di considerare il tasso di impatto della criminalità organizzata.

Al fine di rappresentare con maggiore dettaglio i dati che sintetizzano le problematiche rappresentate appare utile riproporre riassuntivamente i parametri di base dei valori modello aggiornati rispetto ai dati utilizzati in sede d'istruttoria del provvedimento (censimento 2001) a quelli dell'ultimo censimento (2011).

Lo schema che segue esprime in modo sintetico i suddetti parametri medi:

	Popolazione 2011	Superficie	Magistrati	Amminist rativi	Sopravvenuti medi annui 2006-2010 (civ+pen)	Sopravvenuti medi annui per magistrato (carico pro- capite sopravvenuti)	Definiti medi annui 2006-2010 (civ+pen)	Definit medi annui per magistrato (produttività pro-capite)
TOTALE ITALIA (165 Circondari)	59.464.644	301.315	5.063	16.437	3.072.810	N/A	3.040.855	N/A
VALORI MEDI ITALIA	360.392	1.826	31	100	18.623	606,9	18.429	600,6
TOTALE 103 UFFICI "INTANGIBILI" (tutti i provinciali meno i 5 metropolitani)	39.365.687	223.382	2.880	9.821	1.863.729	N/A	1.838.684	N/A
MEDIE UFFICI "INTANGIBILI"	382.191	2.169	28	95	18.094	647,1	17.851	638,4
TOTALE 57 UFFICI NON PROVINCIALI	10.175.192	70.209	874	2.936	501.930	N/A	494.496	N/A
MEDIE UFFICI NON PROVINCIALI	178.512	1.232	15	52	8.806	574,3	8.675	565,8

A completamento delle suestese informazioni, vanno poi richiamate le schede allegate alla relazione illustrativa nella parte in cui viene descritto nel dettaglio il contesto dell'intervento.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento intende, come visto, perseguire l'obiettivo di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza attraverso la riduzione del numero degli uffici giudiziari di primo grado e la ridefinizione della rispettiva competenza territoriale. Gli indicatori che, a regime, consentiranno di verificare l'effettività dei risultati conseguiti sono, pertanto, quello della spesa sostenuta dall'amministrazione per soddisfare la domanda di giustizia di competenza degli stessi e quello della durata media dei procedimenti civili e penali loro attribuiti.

E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Numerosi risultano i soggetti destinatari delle presenti disposizioni: in primo luogo i magistrati ed il personale amministrativo impegnati nella massiccia operazione di riordino prevista dal decreto; il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura per quanto concerne l'emanazione dei successivi provvedimenti afferenti la nuova distribuzione del personale amministrativo e di magistratura.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sui contenuti del provvedimento sono state effettuate da parte dell'Amministrazione giudiziaria numerosissime consultazioni sia con gli enti locali interessati alla procedura di redistribuzione degli uffici giudiziari, sia con i consigli dell'ordine degli avvocati a livello locale e nazionale.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («Opzione zero»)

La scelta dell'opzione di non intervento comporterebbe l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge di delega.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Nel corso della complessa istruttoria della proposta normativa, ed in particolare nel gruppo di studio all'uopo incaricato dai Ministri della Giustizia Palma-Severino (finalizzato in una relazione conclusiva del marzo del 2011) e nelle ulteriori elaborazioni dell'amministrazione giudiziaria indicate al punto 1.2 della relazione illustrativa, sono state vagliate le possibili alternative di intervento, superate dalla proposta finale, che rappresenta, in ragione delle motivazioni ampiamente esposte nella relazione illustrativa, la scelta di maggiore coerenza con gli obiettivi della delega.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento prende le mosse dall'attenta analisi statistica delle problematiche derivanti dall'applicazione della disciplina attualmente vigente, fornendo l'unica soluzione possibile alle diverse questioni evidenziate dall'analisi effettuata.

Si è reso, infatti, necessario effettuare un'analisi statistica relativamente a tutti i dati presi in considerazione dalla legge delega al fine di valutare l'efficienza degli uffici giudiziari; i dati statistici utilizzati sono quelli rilevati dalla Direzione generale delle statistiche del Ministero della giustizia relativamente agli anni 2006-2011, nonché, quanto al bacino di utenza delle singole circoscrizioni, quelli emersi dal censimento generale della popolazione italiana dello scorso anno 2011.

L'analisi si è avvalsa anche delle conclusioni del gruppo di studio all'uopo incaricato dai Ministri della giustizia Nitto Palma e Severino, formalizzate nella relazione finale approvata nel marzo del 2012; si è, altresì, tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il Governo nella redazione del primo schema di decreto attuativo della delega, il quale, come detto, prevedeva un profondo riassetto degli uffici del Giudice di pace: l'aver, infatti, fissato per la sopravvivenza dell'ufficio del Giudice di pace non-circondariale il limite minimo di 100.000 abitanti di popolazione residente, deve senza dubbio costituire un'utile indicazione per segnalare che nessun tribunale sotto tale limite può essere tendenzialmente mantenuto in vita, ove astrattamente sopprimibile, neppure in quei casi ove emergano profili di difficoltà infrastrutturali anche di non trascurabile rilievo.

Riguardo alle singole specifiche conclusioni si rinvia alla relazione illustrativa del decreto legislativo nonché, per ogni distretto di corte d'appello, alle dettagliate schede analitiche alla stessa allegate.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Possibili conseguenze negative dell'intervento regolamentare sono state attentamente vagliate (e, ove necessario, dettagliatamente illustrate nelle schede analitiche allegate alla relazione illustrativa) in relazione ai possibili disagi per i cittadini residenti nei comuni dei circondari riguardanti i tribunali soppressi, agli oneri riguardanti il personale dipendente degli uffici giudiziari, alle possibili disfunzionalità del ceto forense. Tuttavia è stato adeguatamente ponderato che dall'intervento regolatorio derivano piuttosto numerosi e maggiori vantaggi di carattere generale in termini di maggiore efficienza del servizio giustizia nonché, in secondo luogo, in termini di economicità dello stesso, per quanto emerge nel dettaglio dai seguenti dati tratti dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto:

La riduzione degli uffici derivante dagli interventi di riorganizzazione di cui al presente provvedimento comporterà, infatti – secondo quanto più nel dettaglio esposto nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto – complessivi risparmi di spesa pari a euro 2.889.597 per l'anno 2012, euro 17.337.581 per l'anno 2013 e 31.358.999 per l'anno 2014, determinati con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incomprimibili del personale dell'amministrazione giudiziaria, personale per il quale è prevista la riallocazione in uffici di maggiore dimensione.

In aggiunta va rilevato che negli uffici giudiziari accorpanti verranno trasferiti i magistrati ed il personale già in forza agli uffici soppressi, cosicché il maggior carico di lavoro concentrato nei tribunali superstiti, destinato ad una più razionale distribuzione, potrà essere adeguatamente assorbito e meglio gestito.

In relazione a quanto sopra illustrato circa gli effetti dell'iniziativa, viene sintetizzato il numero complessivo degli uffici giudiziari chiusi:

- Tribunali 37;
- Procure 38;
- Sezioni distaccate 220.

Segue il numero dei magistrati e del personale amministrativo interessato dall'intervento normativo:

- Magistrati 510;
- Dirigenti 13;
- Personale amministrativo 3741;
- Personale NEP 1745.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

Non sono previsti particolari obblighi informativi.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'attenta analisi condotta, meglio esplicitata *sub A)* - frutto in particolare dei lavori del gruppo di studio all'uopo incaricato dai Ministri della Giustizia Palma-Severino (finalizzato in una relazione conclusiva del marzo del 2011) e delle ulteriori elaborazioni dell'amministrazione giudiziaria indicate al punto 1.2 della relazione illustrativa - ha consentito di individuare l'ipotesi normativa prescelta come l'unica funzionale al raggiungimento ed alla massimizzazione degli obiettivi di risparmio ed efficienza perseguiti dal legislatore delegante.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed i possibili fattori incidenti sulla regolare attuazione del provvedimento (essenzialmente quelli concernenti le possibili carenze di adeguamento logistico degli uffici accorpanti) possono essere superati nel tempo, anche grazie ai risparmi di spesa ed alla ottimizzazione delle risorse, e comunque sono fronteggiabili nell'immediato coll'attuazione di specifiche disposizioni in materia di edilizia giudiziaria.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo incide positivamente sul corretto funzionamento delle attività di impresa e sul sistema di competitività del Paese, garantendo una migliore gestione del sistema giustizia nel suo complesso.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari di primo grado.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre alla prevista pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* è prevedibile una diffusione in rete dell'intervento normativo tramite il sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto il controllo ed il monitoraggio verrà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione. Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Con cadenza biennale a cura del Ministero della giustizia verrà predisposta la prescritta V.I.R., nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- la durata del procedimento penale dinanzi al tribunale ordinario;
- la durata del procedimento civile dinanzi al tribunale ordinario;
- i costi sostenuti dall'amministrazione per la gestione complessiva degli uffici giudiziari di primo grado oggetto dell'intervento.

SCHEDE ANALITICHE

DISTRETTO DI TORINO

Dati generali

Popolazione complessiva:	4.494.376
Estensione territoriale:	28.668
Numero di giudici di primo grado:	472
di cui giudicanti:	335
di cui requirenti:	137
Dirigenti:	13
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	1.827
di cui amministrativi:	1.563
di cui Unep:	264
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	34
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	9

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
TORINO	ACQUI TERME	T.	ACQUI TERME	6	0	23	10	33	64.178	757,97	52
TORINO	ACQUI TERME	P.R.	ACQUI TERME	3	0	13	0	13	64.178	757,97	52
ACQUI TERME Totale				9	0	36	10	46	64.178	757,97	52
TORINO	ALBA	T.	ALBA	12	0	27	7	34	211.975	1332,31	79
TORINO	ALBA	SEZ.T.	BRA	0	0	7	6	13	106.767	534,32	15
TORINO	ALBA	P.R.	ALBA	5	0	17	0	17	211.975	1332,31	79
ALBA Totale				17	0	51	13	64	211.975	1332,31	79
TORINO	ALESSANDRIA	T.	ALESSANDRIA	17	1	51	20	71	250.999	1785,17	74
TORINO	ALESSANDRIA	SEZ.T.	NOVILIGURE	0	0	7	5	12	69.649	700,76	27
TORINO	ALESSANDRIA	P.R.	ALESSANDRIA	6	1	33	0	33	250.999	1785,17	74
ALESSANDRIA Totale				25	2	91	26	116	250.999	1785,17	74
TORINO	AOSTA	T.	AOSTA	8	1	33	11	44	126.982	3263,24	74
TORINO	AOSTA	P.R.	AOSTA	5	1	29	0	29	126.982	3263,24	74
AOSTA Totale				13	2	62	11	73	126.982	3263,24	74
TORINO	ASTI	T.	ASTI	13	1	36	16	52	166.245	1145,7	87
TORINO	ASTI	P.R.	ASTI	7	0	27	0	27	166.245	1145,7	87
ASTI Totale				20	1	63	16	79	166.245	1145,7	87
TORINO	BIELLA	T.	BIELLA	12	1	38	11	49	179.022	863,24	76
TORINO	BIELLA	P.R.	BIELLA	4	0	16	0	16	179.022	863,24	76
BIELLA Totale				16	1	54	11	65	179.022	863,24	76
TORINO	CASALE MONFERRATO	T.	CASALE MONFERRATO	6	0	23	7	30	81.611	734,49	52
TORINO	CASALE MONFERRATO	P.R.	CASALE MONFERRATO	3	0	10	0	10	81.611	734,49	52
CASALE MONFERRATO Totale				9	0	33	7	40	81.611	734,49	52
TORINO	CUNEO	T.	CUNEO	12	1	40	17	57	184.222	2586,54	53
TORINO	CUNEO	P.R.	CUNEO	6	0	25	0	25	184.222	2586,54	53
CUNEO Totale				18	1	65	17	82	184.222	2586,54	53
TORINO	IVREA	T.	IVREA	11	0	35	17	52	189.406	1619,16	108
TORINO	IVREA	P.R.	IVREA	4	0	17	0	17	189.406	1619,16	108
IVREA Totale				15	0	52	17	69	189.406	1619,16	108
TORINO	MONDOVI'	T.	MONDOVI'	7	0	25	11	36	101.134	1666,15	72
TORINO	MONDOVI'	P.R.	MONDOVI'	3	0	12	0	12	101.134	1666,15	72
MONDOVI' Totale				10	0	37	11	48	101.134	1666,15	72
TORINO	NOVARA	T.	NOVARA	18	1	56	17	73	322.238	1177,23	71
TORINO	NOVARA	SEZ.T.	BORGOMANERO	0	0	7	5	12	97.436	340,94	30
TORINO	NOVARA	P.R.	NOVARA	8	1	32	0	32	322.238	1177,23	71
NOVARA Totale				26	2	95	22	117	322.238	1177,23	71
TORINO	PINEROLO	T.	PINEROLO	10	0	33	11	44	216.415	1520,45	58
TORINO	PINEROLO	P.R.	PINEROLO	4	0	18	0	18	216.415	1520,45	58
PINEROLO Totale				14	0	51	11	62	216.415	1520,45	58
TORINO	SALUZZO	T.	SALUZZO	8	0	26	9	35	130.384	1524,24	50
TORINO	SALUZZO	P.R.	SALUZZO	3	0	13	0	13	130.384	1524,24	50
SALUZZO Totale				11	0	39	9	48	130.384	1524,24	50
TORINO	TORINO	T.	TORINO	162	1	416	0	416	1.803.773	3486,46	145
TORINO	TORINO	SEZ.T.	CHIVASSO	0	0	8	10	18	175.985	468,1	27
TORINO	TORINO	SEZ.T.	CIRI'	0	0	8	10	18	169.911	992,69	39
TORINO	TORINO	SEZ.T.	MONCALIERI	0	0	12	12	24	236.173	414,23	22
TORINO	TORINO	SEZ.T.	SUSA	0	0	7	10	17	116.064	1247,45	42
TORINO	TORINO	P.R.	TORINO	60	1	226	0	226	1.803.773	3486,46	145
TORINO Totale				222	2	677	42	719	1.803.773	3486,46	145
TORINO	TORTONA	T.	TORTONA	6	0	20	7	27	63.180	647,87	43
TORINO	TORTONA	P.R.	TORTONA	3	0	13	0	13	63.180	647,87	43
TORTONA Totale				9	0	33	7	40	63.180	647,87	43
TORINO	VERBANIA	T.	VERBANIA	14	1	40	14	54	202.364	2415,72	94
TORINO	VERBANIA	SEZ.T.	DOMODOSSOLA	0	0	5	4	9	54.356	1448,1	32
TORINO	VERBANIA	P.R.	VERBANIA	6	0	19	0	19	202.364	2415,72	94
VERBANIA Totale				20	1	64	18	82	202.364	2415,72	94
TORINO	VERCELLI	T.	VERCELLI	13	1	33	13	46	180.248	2142,14	92
TORINO	VERCELLI	SEZ.T.	VARALLO	0	0	5	4	9	41.076	855,02	35
TORINO	VERCELLI	P.R.	VERCELLI	5	0	22	0	22	180.248	2142,14	92
VERCELLI Totale				18	1	60	17	77	180.248	2142,14	92
totale distretto di TORINO				472	13	1563	264	1827	4.494.376	28668	1280

Come appare evidente dalla tabella che precede il distretto di Torino si caratterizza per una particolarmente accentuata presenza di tribunali di piccole dimensioni, tutti sub-provinciali (dunque tutti astrattamente sopprimibili).

Si tratta, in particolare di ben 8 tribunali, con relative procure (Aqui Terme, Alba, Casale Monferrato, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo e Tortona), nonché di 9 sezioni distaccate di tribunale; uffici tutti evidenziati nella cartina del distretto che segue.

Tutti questi uffici sono nettamente al di sotto dei parametri generali individuati dalla commissione e ben 5 (Aqui Terme, Casale Monferrato, Mondovì, Saluzzo e Tortona) hanno meno di 130.000 abitanti. Tra questi, Casale Monferrato e Tortona hanno rispettivamente 81.611 e 63.180 abitanti, venendosi a trovare persino sotto la soglia selezionata per il mantenimento degli uffici del giudice di pace sub-provinciali (100.000 abitanti), che pure rappresentano la giustizia di prossimità e l'ufficio giudiziario di base sul quale è costruita la nuova geografia giudiziaria, in adempimento della delega.

Il distretto è poi caratterizzato da un tribunale metropolitano, quello di Torino, che certamente necessita di essere razionalizzato (vedi lettera b della legge di delegazione) attraverso un'opportuna opera di decongestionamento dei carichi.

Orbene, proprio in questo distretto la delega consente di operare una vasta razionalizzazione delle risorse che realizzi gli obiettivi di efficienza e di riduzione della spesa imposti dalla legge di delegazione attraverso la creazione di tribunali di medie dimensioni, coerenti con il modello ideale di ufficio giudiziario, già illustrato nella relazione illustrativa all'articolato normativo.

Sotto questo aspetto va anzitutto considerata la razionalizzazione della provincia di Torino ove, al tribunale metropolitano, che vanta un bacino di utenza di oltre 1.800.000 abitanti (con un organico composto da 162 magistrati, 1 dirigente di seconda fascia e 416 unità di personale amministrativo), fanno da cornice due tribunali sub-provinciali (Ivrea e Pinerolo) astrattamente sopprimibili, poiché ambedue ben al di sotto di tutti i parametri di riferimento sopra richiamati.

In linea con la previsione di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 1 della legge di delegazione, appare certamente più corretto, in luogo della soppressione di entrambi i tribunali sub-provinciali, decongestionare il tribunale di Torino e potenziare il tribunale sub-provinciale di Ivrea in modo da consentire una più razionale distribuzione dei carichi e delle risorse, mentre il Tribunale di Pinerolo può essere agevolmente accorpato a quello di Torino che, al netto della cessione dei territori delle sezioni distaccate di Ciriè e Chivasso, può assorbire Pinerolo con un saldo positivo, in termini di recupero dell'efficienza, rispetto all'intervento nel suo complesso.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso di:

- a) **accorpare al tribunale di Ivrea i territori delle sezioni distaccate del tribunale di Torino di Ciriè e Chivasso** così sottraendo al tribunale di Torino il carico di 345.896 abitanti e portando il tribunale di Ivrea ad un bacino di utenza complessivo pari a 535.302 abitanti, con un'estensione territoriale pari a 3.070 kmq;
- b) **accorpare il tribunale di Pinerolo al tribunale di Torino.**

All'esito dell'intervento il tribunale di Torino avrebbe quindi un bacino di utenza pari a 1.674.292 abitanti ed una estensione di 3556,12 kmq.

Sotto il profilo logistico ed infrastrutturale gli accorpamenti proposti non sembrano determinare particolari difficoltà.

Di seguito si riportano i prospetti sintetici con relative mappe della viabilità ordinaria e degli eventuali collegamenti pubblici.


Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede scorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
TORINO	CIRIÈ	IVREA	80,6	50	NR		NR	
TORINO	distanza dal precedente capoluogo circondariale		23,5	33	O	70	NR	



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
TORINO	CHIVASSO	IVREA	43,6	42	S	55	B	30
TORINO	distanza dal precedente capoluogo circondariale		25	31	O	45	O	30



Distretto	Sede da accorpare	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
TORINO	PINEROLO	TORINO	40	48	8	70	8	50



Un ulteriore intervento di razionalizzazione riguarda le provincie di Asti e Cuneo.

Quanto alla provincia di Cuneo i parametri di riferimento dei tribunali interessati all'intervento sono assai distanti dal modello standard e sembrano non consentire alcun esercizio di ridefinizione dei rispettivi territori in grado di dimensionare in termini di minimale efficienza i relativi presidi giudiziari.


Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- l'accorpamento dei tribunali di Saluzzo e Mondovì al tribunale provinciale di Cuneo** che con tale operazione assume le dimensioni ottimali di un tribunale di medie dimensioni con bacino di utenza pari a 415.740 abitanti ed una estensione territoriale pari a 5.777 kmq, come confermato anche dall'analisi dei dati relativi alla somma delle rispettive sopravvenienze ed al ricalcolo dei carichi di lavoro;
- lo scorporo del circondario di Alba, compresa la sezione distaccata di Bra, dalla provincia di Cuneo con accorpamento al tribunale di Asti** che, in tal modo, raggiungerebbe anch'esso dimensioni conformi al modello standard con un bacino di utenza pari a 398.220 abitanti ed una estensione territoriale di 2.478 kmq (oltre alla conseguente nuova dotazione di sopravvenienze e carichi di lavoro).

Distretto	Sede da accorpere o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
TORINO	ALBA	ASTI	30	30	B	55	S	55




Distretto	Sede da accorpere o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
TORINO	MONDOVI'	CUNEO	27	38	8	60	8	35
TORINO	SALUZZO	CUNEO	32	48	8	60	8	40



Sostanzialmente analoga la situazione della provincia di Alessandria, poiché i “numeri” dell’insieme dei tribunali esistenti nell’intera provincia si sovrappongono perfettamente al modello standard di efficienza non giustificando in alcun modo la permanenza degli altri tre piccoli tribunali sub-provinciali, Casale, Tortona ed Acqui Terme, i quali vanno tutti accorpati al tribunale provinciale che assume così dimensioni medie ragionevoli con un bacino di utenza pari a 459.968 abitanti ed una estensione di 3.926 kmq, compreso il territorio della sezione distaccata di Novi Ligure (e con le conseguenti ricadute sulle sopravvenienze e sui carichi di lavoro).

A queste considerazioni bisogna aggiungere che i tre tribunali sub-provinciali si caratterizzano tutti per dimensioni al di sotto della soglia prescelta (100.000 abitanti) per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace sub-circondariali, fatto che non può non confermare la bontà della soluzione sopra indicata.



I limiti della delega, invece, non consentono interventi sugli altri tribunali del distretto pur se anche i tribunali di Biella, Verbania e Vercelli (tutti capoluoghi di provincia) risultano ben al di sotto dei parametri di riferimento.

Il riassetto, nei rimanenti tribunali si limiterà, pertanto, alla soppressione delle altre sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dal proprio tribunale.


Il riassetto qui proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa consentirà di recuperare nel distretto di Torino:

- a) 55 magistrati giudicanti;
- b) 24 magistrati requirenti;
- c) 467 unità di personale amministrativo, di cui:
 - α. 339 amministrativi;
 - β. 128 unep.

Tali risorse umane potranno utilmente essere ricollocate presso le strutture accorpanti con un successivo riequilibrio delle piante organiche che tenga conto dei carichi di lavoro e del rapporto tra numero degli abitanti e personale di magistratura.

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI GENOVA

Dati generali

Popolazione complessiva:	1.777.826
Estensione territoriale:	6.578
Numero di giudici di primo grado:	236
di cui giudicanti:	170
di cui requiranti:	66
Dirigenti:	10
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	1.053
di cui amministrativi:	925
di cui Unep:	128
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	14
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	5

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCLIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM CDM
GENOVA	CHIAVARI	T.	CHIAVARI	12	1	45	21	66	147.554	945,11	30
GENOVA	CHIAVARI	P.R.	CHIAVARI	4	0	15	0	15	147.554	945,11	30
CHIAVARI Totale				16	1	60	21	81	147.554	945,11	30
GENOVA	GENOVA	T.	GENOVA	80	1	268	0	268	718.062	1108,98	40
GENOVA	GENOVA	P.R.	GENOVA	29	1	155	0	155	718.062	1108,98	40
GENOVA Totale				109	2	423	0	423	718.062	1108,98	40
GENOVA	IMPERIA	T.	IMPERIA	7	1	27	9	36	73.773	514,96	35
GENOVA	IMPERIA	P.R.	IMPERIA	5	0	22	0	22	73.773	514,96	35
IMPERIA Totale				12	1	49	9	58	73.773	514,96	35
GENOVA	LA SPEZIA	T.	LA SPEZIA	20	1	64	17	81	216.714	666,78	29
GENOVA	LA SPEZIA	SEZ.T.	SARZANA	0	0	8	5	13	69.832	122,02	7
GENOVA	LA SPEZIA	P.R.	LA SPEZIA	7	1	30	0	30	216.714	666,78	29
LA SPEZIA Totale				27	2	102	22	124	216.714	666,78	29
GENOVA	MASSA	T.	MASSA	15	1	42	12	54	200.387	1156,44	17
GENOVA	MASSA	SEZ.T.	CARRARA	0	0	13	7	20	69.997	120,05	2
GENOVA	MASSA	SEZ.T.	PONREMOLI	0	0	11	5	16	51.021	925,69	13
GENOVA	MASSA	P.R.	MASSA	6	0	28	0	28	200.387	1156,44	17
MASSA Totale				21	1	94	24	118	200.387	1156,44	17
GENOVA	SANREMO	T.	SANREMO	13	1	45	14	59	139.081	640,95	32
GENOVA	SANREMO	SEZ.T.	VENTIMIGLIA	0	0	9	6	15	56.370	301,15	17
GENOVA	SANREMO	P.R.	SANREMO	7	0	20	0	20	139.081	640,95	32
SANREMO Totale				20	1	74	20	94	139.081	640,95	32
GENOVA	SAVONA	T.	SAVONA	23	1	78	20	98	282.255	1544,77	69
GENOVA	SAVONA	SEZ.T.	ALBENGA	0	0	12	12	24	116.996	610,24	37
GENOVA	SAVONA	P.R.	SAVONA	8	1	33	0	33	282.255	1544,77	69
SAVONA Totale				31	2	123	32	155	282.255	1544,77	69
totale distretto di GENOVA				236	10	925	128	1053	1.777.826	6578	252

Come appare evidente dalla tabella che precede, il distretto di Genova si caratterizza per una eccessiva presenza di tribunali rispetto al numero degli abitanti ed all'estensione territoriale.

Infatti soltanto il tribunale di Genova ha dimensioni e parametri sopra gli standard prescelti, mentre gli altri 6 tribunali hanno dimensioni davvero ridotte, (in particolare Imperia, Chiavari e Sanremo, sono uffici tutti sotto i 150.000 abitanti).

E tuttavia, i limiti della delega consentono una razionalizzazione minimale poiché soltanto due tribunali (Sanremo e Chiavari) sono sub-provinciali e dunque astrattamente sopprimibili.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) l'accorpamento del tribunale di Sanremo a quello di Imperia che con tale operazione assume un bacino di utenza pari a 212.854 abitanti e una estensione di 1.156 kmq che pur se notevolmente sotto gli standard consente comunque un notevole recupero di efficienza, avuto riguardo anche agli altri parametri di riferimento;
- b) l'accorpamento del tribunale di Chiavari a quello di Genova che, in tal modo raggiungerebbe dimensioni che, seppur rilevanti, sembrano ampiamente gestibili soprattutto nel confronto con le grandi realtà metropolitane. Il bacino di utenza dell'ufficio capoluogo di regione risulterebbe infatti pari a complessivi 865.616 abitanti, con una estensione territoriale pari a 2.054 kmq.

Sotto il profilo logistico ed infrastrutturale non emergono particolari problemi trattandosi di zone ben servite sia da mezzi pubblici che da collegamenti viari, come evidenziato nei prospetti sintetici che seguono.

Distretto	Sede da accorpare o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
GENOVA	SANREMO	IMPERIA	25	36	B	45	B	30



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENTO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
GENOVA	CHIAVARI	GENOVA	37	39	B	60	B	60



I limiti della delega non consentono interventi sugli altri tribunali del distretto ed il riassetto, nei rimanenti tribunali, si limiterà alla soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dal proprio tribunale.

Il riassetto qui proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare nel distretto di Genova:

- a) **25 magistrati giudicanti;**
- b) **11 magistrati requirenti;**
- c) **2 dirigenti di II° fascia**
- d) **248 unità di personale amministrativo di cui:**
 - α. **178 amministrativi;**
 - β. **70 unep.**

Tali risorse umane potranno utilmente essere ricollocate presso le strutture accorpanti con un successivo riequilibrio delle piante organiche che tenga conto dei carichi di lavoro e del rapporto tra numero degli abitanti e personale di magistratura.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI MILANO

Dati generali

Popolazione complessiva:	6.632.625
Estensione territoriale:	12.256
Numero di giudici di primo grado:	674
di cui giudicanti:	507
di cui requirenti:	167
Dirigenti:	15
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	2.314
di cui amministrativi:	2.044
di cui Unep:	270
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	22
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	12

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
MILANO	BUSTO ARSIZIO	T	BUSTO ARSIZIO	27	1	57	9	66	462.633	412,25	38
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SEZ.T	GALLARATE	0	0	15	7	22	216.413	266,23	23
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SEZ.T	SARONNO	0	0	7	3	10	93.471	58,77	6
MILANO	BUSTO ARSIZIO	P.R.	BUSTO ARSIZIO	9	1	33	0	33	462.633	412,25	38
BUSTO ARSIZIO Totale				36	2	112	19	131	462.633	412,25	38
MILANO	COMO	T	COMO	29	1	82	20	102	587.547	1297,45	160
MILANO	COMO	SEZ.T	CANTU'	0	0	8	8	16	128.084	101,76	14
MILANO	COMO	SEZ.T	ERBA	0	0	7	6	13	76.207	158,95	27
MILANO	COMO	SEZ.T	MENAGGIO	0	0	5	3	8	57.741	620,4	53
MILANO	COMO	P.R.	COMO	12	1	35	0	35	587.547	1297,45	160
COMO Totale				41	2	137	37	174	587.547	1297,45	160
MILANO	LECCO	T	LECCO	15	1	40	16	56	336.705	816,17	90
MILANO	LECCO	P.R.	LECCO	5	0	22	0	22	336.705	816,17	90
LECCO Totale				20	1	62	16	78	336.705	816,17	90
MILANO	LODI	T	LODI	16	1	46	15	61	342.775	932,38	74
MILANO	LODI	P.R.	LODI	6	0	22	0	22	342.775	932,38	74
LODI Totale				22	1	68	15	83	342.775	932,38	74
MILANO	MILANO	T	MILANO	295	1	703	0	703	2.536.354	1056,62	92
MILANO	MILANO	SEZ.T	CASSANO D'ADDA	0	0	5	8	13	174.084	199,17	21
MILANO	MILANO	SEZ.T	LEGNANO	0	0	10	9	19	215.839	162,89	18
MILANO	MILANO	SEZ.T	RHO	0	0	11	11	22	302.834	245,65	24
MILANO	MILANO	P.R.	MILANO	90	1	378	0	378	2.536.354	1056,62	92
MILANO Totale				385	2	1107	28	1135	2.536.354	1056,62	92
MILANO	MONZA	T	MONZA	55	1	126	49	175	1.110.568	460,28	62
MILANO	MONZA	SEZ.T	DESIO	0	0	18	14	32	399.434	159,41	20
MILANO	MONZA	P.R.	MONZA	16	1	58	0	58	1.110.568	460,28	62
MONZA Totale				71	2	202	63	265	1.110.568	460,28	62
MILANO	PAVIA	T	PAVIA	13	1	48	20	68	270.732	931,12	71
MILANO	PAVIA	P.R.	PAVIA	5	0	24	0	24	270.732	931,12	71
PAVIA Totale				18	1	72	20	92	270.732	931,12	71
MILANO	SONDRIO	T	SONDRIO	12	1	35	10	45	181.091	3211,9	78
MILANO	SONDRIO	SEZ.T	MORBEGNO	0	0	6	3	9	71.050	1072,65	38
MILANO	SONDRIO	P.R.	SONDRIO	6	0	24	0	24	181.091	3211,9	78
SONDRIO Totale				18	1	65	13	78	181.091	3211,9	78
MILANO	VARESE	T	VARESE	23	1	59	25	84	410.608	786,46	103
MILANO	VARESE	SEZ.T	LUINO	0	0	6	4	10	68.286	284,11	34
MILANO	VARESE	P.R.	VARESE	9	1	34	0	34	410.608	786,46	103
VARESE Totale				32	2	99	29	128	410.608	786,46	103
MILANO	VIGEVANO	T	VIGEVANO	12	1	42	14	56	245.292	1253,06	63
MILANO	VIGEVANO	SEZ.T	ABBIATEGRASSO	0	0	8	7	15	76.199	204,59	14
MILANO	VIGEVANO	P.R.	VIGEVANO	5	0	21	0	21	245.292	1253,06	63
VIGEVANO Totale				17	1	71	21	92	245.292	1253,06	63
MILANO	VOGHERA	T	VOGHERA	10	0	33	9	42	148.320	1097,86	78
MILANO	VOGHERA	P.R.	VOGHERA	4	0	16	0	16	148.320	1097,86	78
VOGHERA Totale				14	0	49	9	58	148.320	1097,86	78
totale distretto di MILANO				574	15	2044	270	2314	6.632.625	12256	909

Come appare evidente dalla tabella che precede, il distretto di Milano si caratterizza per una rilevante estensione territoriale cui corrisponde una notevole densità abitativa ove spiccano il tribunale metropolitano di Milano, con oltre 2,5 milioni di abitanti e l'attiguo tribunale di Monza, che amministra una popolazione di oltre 1,1 milioni di abitanti.

Tra gli altri tribunali provinciali (c.d. intangibili) se ne distinguono 3 (Como, Lecco e Varese) sostanzialmente in linea con gli standard di riferimento, mentre risultano sotto i parametri individuati sia il tribunale di Lodi che quello di Pavia e, in misura ancor più evidente, quello di Sondrio (anch'esso intangibile).

Nel distretto rileva, inoltre, la presenza di tre tribunali sub-provinciali, astrattamente sopprimibili, due dei quali, Vigevano e Voghera, sono caratterizzati da parametri generali inferiori al modello standard, mentre il tribunale di Busto Arsizio (462.633 abitanti), si

distingue sia per essere limitrofo al tribunale metropolitano di Milano (fatto che ne sconsiglia di per sé la soppressione) sia per le dimensioni, coerenti con i valori standard di riferimento.

Sicché, similmente a quanto proposto nell'area metropolitana di Torino, esigenze di razionalizzazione del servizio impongono, ove possibile, di individuare soluzioni idonee a decongestionare il Tribunale metropolitano di Milano.

A questo fine è certamente possibile utilizzare proprio il tribunale di Busto Arsizio attraverso un accorpamento (con conseguente soppressione) di due delle tre sezioni distaccate del tribunale di Milano, ed il tribunale di Lodi (intangibile), per accorparvi la sezione distaccata di Cassano d'Adda.


Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso di:

- a) **accorpare al tribunale di Busto Arsizio i territori delle sezioni distaccate del tribunale di Milano di Rho e Legnano** così sottraendo al tribunale metropolitano un carico di **518.683** abitanti ed assegnando al tribunale accorpante un bacino di utenza complessivo di **981.306** unità ed una estensione territoriale pari a **821** kmq;
- b) **accorpare al tribunale di Lodi il territorio della sezione distaccata del tribunale di Milano di Cassano d'Adda** così sottraendo al tribunale metropolitano un ulteriore carico di **174.094** abitanti ed assegnando al tribunale accorpante un bacino di utenza complessivo di **516.869** unità, con una estensione territoriale pari a **1.132** kmq;


L'operazione consente di equilibrare l'intera area metropolitana milanese con due tribunali (Monza e Busto Arsizio) sostanzialmente di pari dimensioni in coerenza con una più equa ripartizione dei carichi, accorpando territori ben collegati e, talvolta, addirittura vicinissimi (ad es. solo sette km tra Busto Arsizio e Legnano), nonché di adeguare al modello standard anche il tribunale di Lodi.

Di seguito si riportano i prospetti sintetici con relative mappe della viabilità ordinaria e degli eventuali collegamenti pubblici.

Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
MILANO	LEGNANO	BUSTO ARSIZIO	7	16	0	25	0	5
MILANO	distanza dal precedente capoluogo circondariale		30	37	0	45	0	37
MILANO	RHO	BUSTO ARSIZIO	21,7	32	NR		0	22
MILANO	distanza dal precedente capoluogo circondariale		19	31	0	25	0	20



Distretto	Sede da accorpare o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TREN0	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
MILANO	CASSANO D'ADDA	LODI	27	40	NR		S	90
MILANO	distanza dal precedente capoluogo circondariale		32	52	NR		S	32



Una seconda linea di intervento di razionalizzazione riguarda la provincia di Pavia.

Invero, anche qui i valori rilevati per i tribunali sub-provinciali interessati dall'intervento (Voghera e Vigevano) e per lo stesso tribunale capoluogo sono distanti dal modello standard.

Non è dunque possibile far utile uso della linea prioritaria di intervento prevista dalla lettera e) della legge di delegazione poiché l'accorpamento in un'unica sede dei due tribunali sub-provinciali determinerebbe la permanenza, nell'ambito della provincia, di due tribunali (Pavia e Voghera-Vigevano) con valori dimensionali inferiori a quelli ottimali.

Sotto il profilo logistico va altresì considerata l'esigua distanza tra le sedi e il buono stato del sistema di collegamenti, sintetizzato nel prospetto che segue.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) l'accorpamento dei tribunali di Vigevano e Voghera al tribunale provinciale di Pavia che con tale operazione assume le dimensioni ottimali di un tribunale di medie dimensioni con bacino di utenza pari a 664.344 abitanti ed una estensione territoriale di 3.282 kmq, del tutto in linea con i parametri di base adottati.

Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENTO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
MILANO	VIGEVANO	PAVIA	38	52	B	60	S	90
MILANO	VOGHERA	PAVIA	30	43	B	60	B	20

L'intervento nel distretto è poi completato dalla soppressione delle altre sezioni distaccate oltre a quelle sopra considerate, con accorpamento dei rispettivi territori ai tribunali di riferimento.

Il riassetto complessivamente proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare nel distretto di Milano:


- a) 22 magistrati giudicanti;
- b) 9 magistrati requirenti;
- c) 1 dirigente di II° fascia
- d) 324 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 218 amministrativi;
 - β. 106 unep.

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI BRESCIA

Dati generali

Popolazione complessiva:	3.093.961
Estensione territoriale:	11.570
Numero di giudici di primo grado:	206
di cui giudicanti:	150
di cui requirenti:	56
Dirigenti:	6
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	709
di cui amministrativi:	608
di cui Unep:	101
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	10
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	6

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
BRESCIA	BERGAMO	T.	BERGAMO	48	1	111	28	139	1.087.401	2723,77	244
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	CLUSONE	0	0	6	4	10	121.715	888,27	52
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	GRUMELLO DEL MONTE	0	0	6	4	10	150.001	261,24	39
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	TREVIGLIO	0	0	8	5	13	230.788	412,88	41
BRESCIA	BERGAMO	P.R.	BERGAMO	18	1	52	0	52	1.087.401	2723,77	244
BERGAMO Totale				66	2	183	41	224	1.087.401	2723,77	244
BRESCIA	BRESCIA	T	BRESCIA	61	1	145	0	145	1.240.194	4736,63	204
BRESCIA	BRESCIA	SEZ.T.	BRENO	0	0	7	4	11	101.336	1319,23	42
BRESCIA	BRESCIA	SEZ.T.	SALO'	0	0	9	4	13	114.906	962,66	37
BRESCIA	BRESCIA	P.R.	BRESCIA	24	1	88	0	88	1.240.194	4736,63	204
BRESCIA Totale				85	2	249	8	257	1.240.194	4736,63	204
BRESCIA	CREMA	T	CREMA	7	0	21	7	28	150.006	500,12	45
BRESCIA	CREMA	P.R.	CREMA	3	0	11	0	11	150.006	500,12	45
CREMA Totale				10	0	32	7	39	150.006	500,12	45
BRESCIA	CREMONA	T.	CREMONA	13	1	33	17	50	205.082	1236,38	67
BRESCIA	CREMONA	P.R.	CREMONA	4	0	21	0	21	205.082	1236,38	67
CREMONA Totale				17	1	54	17	71	205.082	1236,38	67
BRESCIA	MANTOVA	T	MANTOVA	21	1	57	24	81	411.278	2372,91	73
BRESCIA	MANTOVA	SEZ.T.	CASTIGLIONE DELLE STIERE	0	0	5	4	9	105.972	605,76	20
BRESCIA	MANTOVA	P.R.	MANTOVA	7	0	28	0	28	411.278	2372,91	73
MANTOVA Totale				28	1	90	28	118	411.278	2372,91	73
totale distretto di BRESCIA				206	6	608	101	709	3.093.961	11570	633


Il distretto di Brescia si caratterizza per l'esistenza di due tribunali di rilevanti dimensioni (**Brescia e Bergamo**), un terzo tribunale (**Mantova**) sostanzialmente conforme agli standard di

riferimento e due strutture, **Crema e Cremona**, che soltanto accorpate tra loro raggiungono parametri che, seppure non ragguardevoli, meglio si conformano agli standard di riferimento.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) l'accorpamento del tribunale di Crema con quello di Cremona, che con tale operazione raggiunge parametri dimensionali compatibili con gli standard di efficienza individuati, potendo vantare un bacino complessivo di 355.088 abitanti ed una estensione territoriale pari a 1.737 kmq.

Sotto il profilo logistico ed infrastrutturale non emergono particolari problemi trattandosi di zone ben servite sia da mezzi pubblici che da collegamenti viari, come evidenziato nel prospetto sintetico che segue.



I limiti della delega non consentono interventi sugli altri tribunali del distretto ed il riassetto, pertanto, si limiterà alla soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

Il riassetto qui proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare nel distretto di Brescia:

- a) 7 magistrati giudicanti;
- b) 3 magistrati requirenti;
- c) 105 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 73 amministrativi;
 - β. 32 unep.

Tali risorse umane potranno utilmente essere ricollocate presso le strutture accorpanti con un successivo riequilibrio delle piante organiche che tenga conto dei carichi di lavoro e del rapporto tra numero degli abitanti e personale di magistratura.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI BOLZANO/BOZEN

Dati generali

Popolazione complessiva:	505.067
Estensione territoriale:	7.400
Numero di giudici di primo grado:	51
di cui giudicanti:	39
di cui requirenti:	12
Dirigenti:	2
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	237
di cui amministrativi:	219
di cui Unep:	18
Numero di tribunali esistenti con relative Procure: _	2
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	4

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
BOLZANO	BOLZANO	T.	BOLZANO	39	1	110	0	110	505.067	7399,92	116
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRESSANONE	0	0	14	6	20	56.016	1119,24	13
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRUNICO	0	0	14	4	18	76.390	1960,9	25
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	MERANO	0	0	18	6	24	98.763	1105,57	27
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	SILANDRO	0	0	7	2	9	35.305	1441,56	13
BOLZANO	BOLZANO	P.R.	BOLZANO	12	1	56	0	56	505.067	7399,92	116
BOLZANO Totale				51	2	219	18	237	505.067	7399,92	116
totale distretto di BOLZANO				51	2	219	18	237	505.067	7399,92	116

In questo distretto esiste un unico tribunale (**Bolzano**) perfettamente in linea con gli standard di riferimento e l'unica operazione di razionalizzazione riguarda la soppressione e l'accorpamento di tutte le sezioni distaccate al tribunale provinciale che consentirà di recuperare:

- a) **71 unità di personale amministrativo di cui:**
 α. **53 amministrativi;**
 β. **18 unep.**

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

DISTRETTO DI TRENTO

Dati generali

Popolazione complessiva:	526.869
Estensione territoriale:	6.252
Numero di giudici di primo grado:	44
di cui giudicanti:	30
di cui requirenti:	14
Dirigenti:	2
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	191
di cui amministrativi:	173
di cui Unep:	18
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	4
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	4

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
TRENTO	ROVERETO	T	ROVERETO	9	0	33	9	42	139.557	1097,67	27
TRENTO	ROVERETO	P.R.	ROVERETO	3	0	14	0	14	139.557	1097,67	27
ROVERETO Totale				12	0	47	9	56	139.557	1097,67	27
TRENTO	TRENTO	T	TRENTO	21	1	59	0	59	387.312	5154,38	192
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	BORGO VALSUGANA	0	0	5	3	8	46.307	1056,34	31
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CAVALESE	0	0	5	1	6	29.748	733,09	18
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CLES	0	0	5	4	9	49.874	1126,44	48
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	TIONE DI TRENTO	0	0	5	1	6	37.582	1173,94	39
TRENTO	TRENTO	P.R.	TRENTO	11	1	47	0	47	387.312	5154,38	192
TRENTO Totale				32	2	126	9	135	387.312	5154,38	192
totale distretto di TRENTO				44	2	173	18	191	526.869	6252,3	219

Nel distretto in esame si evidenzia l'aporia conseguente all'applicazione della c.d. "regola del tre", ex lettera f) della legge di delegazione (non filtrata da requisiti dimensionali minimi del distretto di riferimento), che impedisce di sopprimere il **tribunale di Rovereto**, malgrado tale ufficio giudiziario (ed ancor più la sua davvero piccolissima procura, dotata di soltanto tre magistrati requirenti, procuratore capo compreso) siano lontanissimi da tutti gli standard di riferimento, come di seguito illustrato.

Distretto	Circondario	Popolazione 2011	Superficie	Magistrati	Amministrativi	Totale sopravvenuti 2006-2010	Carico lavoro unitario (Tot. Sopravvenuti/Mag.)	Totale definiti 2006-2010	Produttività (Tot. Definiti/Mag.)
TRENTO	ROVERETO	139.557	1.098	9	33	4.941	549,0	4.866	540,6

Tale aporia ancor più risalta se si considera che il tribunale di Trento ha dimensioni che sommate a quelle di Rovereto avvicineranno detti uffici giudiziari al modello medio di tribunale (sommati arrivano a poco oltre 500.000 abitanti) in grado di assicurare, secondo gli

accertamenti statistici compiuti, i maggiori livelli di efficienza operativa oltretutto concreti risparmi di spesa.

Altra anomalia che non può non evidenziarsi, sempre rispetto al criterio di cui alla lettera f), con riferimento al distretto in esame attiene all'incoerenza dell'obbligo di assicurare in ciascun distretto il mantenimento di almeno tre tribunali pur essendovi più distretti di corte di appello, come quello in esame, composti da due soli tribunali (Lecce) ovvero dotati addirittura di un solo tribunale (Bolzano e Taranto).

Tanto premesso, neppure appare possibile procedere ad accorpamenti di porzioni di territorio per adeguare il tribunale di Rovereto a parametri almeno minimali di efficienza operativa poiché i territori della sezione distaccata di Tione di Trento (del tribunale di Trento), per collegamenti e problemi infrastrutturali, non possono essere scissi dal tribunale provinciale di appartenenza.

L'unica operazione di razionalizzazione riguarda, dunque, la soppressione e l'accorpamento di tutte le sezioni distaccate al tribunale provinciale che consentirà di recuperare:

- a) 29 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 20 amministrativi;
 - β. 9 unep.


Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega

BULZANO/BOLEN



DISTRETTO DI VENEZIA

Dati generali

Popolazione complessiva:	4.866.712
Estensione territoriale:	18.451
Numero di giudici di primo grado:	335
di cui giudicanti:	243
di cui requirenti:	92
Dirigenti:	13
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	1.409
di cui amministrativi:	1.191
di cui Unep:	218
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	16
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	14

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	T.	BASSANO DEL GRAPPA	9	1	36	8	44	184.342	864,83	31
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	P.R.	BASSANO DEL GRAPPA	4	0	13	0	13	184.342	864,83	31
BASSANO DEL GRAPPA Totale				13	1	49	8	57	184.342	864,83	31
VENEZIA	BELLUNO	T.	BELLUNO	11	1	37	11	48	210.665	3730,5	70
VENEZIA	BELLUNO	SEZ.T.	PIEVE DICADORE	0	0	5	4	9	37.581	1394,16	22
VENEZIA	BELLUNO	P.R.	BELLUNO	6	0	25	0	25	210.665	3730,5	70
BELLUNO Totale				17	1	67	15	82	210.665	3730,5	70
VENEZIA	PADOVA	T.	PADOVA	43	1	134	30	164	921.669	2141,59	104
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	CITTADELLA	0	0	9	6	15	187.882	437,88	22
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	ESTE	0	0	10	8	18	147.208	685,99	37
VENEZIA	PADOVA	P.R.	PADOVA	16	1	57	0	57	921.669	2141,59	104
PADOVA Totale				59	2	210	44	254	921.669	2141,59	104
VENEZIA	ROVIGO	T.	ROVIGO	15	1	50	12	62	242.409	1790,01	50
VENEZIA	ROVIGO	SEZ.T.	ADRIA	0	0	8	4	12	73.916	808,78	10
VENEZIA	ROVIGO	P.R.	ROVIGO	6	0	28	0	28	242.409	1790,01	50
ROVIGO Totale				21	1	86	16	102	242.409	1790,01	50
VENEZIA	TREVISO	T.	TREVISO	34	1	84	24	108	877.905	2476,68	95
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CASTELFRANCO VENETO	0	0	7	5	12	141.519	438,82	18
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CONEGLIANO	0	0	11	8	19	212.131	716,13	28
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	MONTEBELLUNA	0	0	7	4	11	123.760	398,8	15
VENEZIA	TREVISO	P.R.	TREVISO	11	1	37	0	37	877.905	2476,68	95
TREVISO Totale				45	2	146	41	187	877.905	2476,68	95
VENEZIA	VENEZIA	T.	VENEZIA	58	1	156	0	156	850.523	2466,49	44
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	CHIOGGIA	0	0	8	6	14	67.806	390,34	3
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	DOLO	0	0	7	5	12	127.912	313,71	10
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	PORTOGRUARO	0	0	11	5	16	95.908	634,58	11
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	SAN DONA' DIPIAVE	0	0	11	8	19	126.145	457,26	10
VENEZIA	VENEZIA	P.R.	VENEZIA	22	1	104	0	104	850.523	2466,49	44
VENEZIA Totale				80	2	297	24	321	850.523	2466,49	44
VENEZIA	VERONA	T.	VERONA	46	1	135	30	165	903.564	3120,97	98
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	LEGNAGO	0	0	9	7	16	157.360	842,79	26
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	SOAVE	0	0	8	3	11	119.178	525	22
VENEZIA	VERONA	P.R.	VERONA	17	1	58	0	58	903.564	3120,97	98
VERONA Totale				63	2	210	40	250	903.564	3120,97	98
VENEZIA	VICENZA	T.	VICENZA	27	1	77	22	99	675.645	1860,26	90
VENEZIA	VICENZA	SEZ.T.	SCHIO	0	0	15	8	23	243.393	802,71	35
VENEZIA	VICENZA	P.R.	VICENZA	10	1	34	0	34	675.645	1860,26	90
VICENZA Totale				37	2	126	30	156	675.645	1860,26	90
totale distretto di VENEZIA				335	13	1191	218	1409	4.866.712	18451,3	582

Il distretto di Venezia si caratterizza per l'esistenza di quattro tribunali provinciali di rilevanti dimensioni (**Padova**, **Treviso**, **Venezia** e **Verona**), un quinto tribunale (**Vicenza**) ampiamente in linea con gli standard di riferimento (ed anzi collocabile nella fascia alta di tali parametri), due tribunali provinciali nettamente al di sotto dei parametri prescelti (**Belluno** e **Rovigo**) ed un unico tribunale sub-provinciale, quello di **Bassano del Grappa**, di modeste dimensioni e sotto tutti i parametri di riferimento.

Difficoltà di collegamento e relative distanze escludono, tuttavia, un accorpamento del tribunale di Bassano del Grappa al tribunale di Belluno, mentre le verifiche endo-provinciali, in attuazione del criterio prioritario previsto dalla lettera e) della delega, non hanno sortito effetti utili al suo mantenimento attraverso operazioni di riequilibrio dei territori.

Al riguardo, l'unica zona territorialmente limitrofa all'interno della provincia di Vicenza riguarderebbe la sezione distaccata di Schio ma, ancora una volta, l'orografia locale, i collegamenti e la stretta contiguità territoriale con il tribunale di appartenenza non consentono di riequilibrare adeguatamente i due tribunali posti all'interno della stessa provincia.


Le stesse considerazioni valgono laddove si ipotizzi un accorpamento al tribunale di Bassano della sezione distaccata di Cittadella che, peraltro, si colloca all'interno della provincia di Padova, fatto che esclude di attribuire a tale progetto le caratteristiche di priorità che rilevano, come detto, soltanto nello stesso ambito provinciale.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) l'accorpamento del tribunale di Bassano del Grappa a quello di Vicenza, che con tale operazione mantiene parametri dimensionali del tutto compatibili con gli standard di efficienza individuati, potendo vantare un bacino complessivo di 859.987 abitanti ed una estensione territoriale pari a 2.725 kmq.

Sotto il profilo logistico ed infrastrutturale non emergono particolari problemi trattandosi di zone servite tra loro sia da mezzi pubblici che da collegamenti viari, come evidenziato nel prospetto sintetico che segue.


Distretto	Sede da accorpare o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	VICENZA	38	52	B	60	S	60




Un secondo intervento riguarda il rafforzamento del bacino di utenza del tribunale di Rovigo mediante l'accorpamento del territorio delle sezioni distaccate di Legnago e di Este, che passerebbero così dai circondari di Verona e di Padova a quello di Rovigo.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) l'accorpamento al tribunale di Rovigo del territorio delle sezioni distaccate di Legnago e di Este così incrementando il bacino di utenza del tribunale di Rovigo che raggiungerebbe 546.977 abitanti e una estensione territoriale di 3.319 kmq, rientrando in pieno negli standard di riferimento. A ciò si aggiunge l'effetto deflattivo che si realizza per i tribunali di Padova e Verona, che raggiungono parametri (Padova 774.451 abitanti e 1.456 kmq; Verona 746.204 abitanti e 2.278 kmq) sensibilmente più vicini al predetto standard.



Distretto	Sede da accorpere o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
VENEZIA	LEGNAGO	ROVIGO	53	54	NR		B	50
VENEZIA	distanza dal precedente capoluogo circondariale		43	47	B	60	B	54



Un terzo intervento in deroga al tendenziale mantenimento dei perimetri delle corti di appello riguarda la possibilità di deflazionare – per evidenti motivi logistici, viari ed infrastrutturali - il tribunale di Venezia, scorporando il territorio della sezione distaccata di **Portogruaro**, che passerebbe nell’attiguo distretto di Trieste e verrebbe accorpato al tribunale di Pordenone, da cui dista soltanto 28 km e che, con tale innesto, raggiungerebbe dimensioni pienamente compatibili con gli standard di riferimento.


Allo stesso tempo il tribunale di Venezia registrerebbe una riduzione del bacino di utenza e del relativo territorio in senso conforme alle linee guida sin qui seguite, potendo, all’esito, vantare una popolazione pari a 754.615 abitanti e una estensione territoriale pari a 1.832 kmq.

L’effetto che giustifica l’eccezione può peraltro generare una positiva deflazione dei carichi della corte di appello Venezia da numerosi anni in difficoltà proprio negli uffici di secondo grado.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) **l'accorpamento al tribunale di Pordenone (C.A. di Trieste) del territorio della sezione distaccata di Portogruaro.**

Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENTO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
VENEZIA	PORTOGRUARO	PORDENONE	30	31	B	15	S	45
VENEZIA	distanza dal precedente capoluogo circondariale		81	84	S	50	O	60




I limiti della delega non consentono interventi sugli altri tribunali del distretto ed il riassetto, pertanto, verrà completato con la soppressione delle altre sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

La ridefinizione dell'assetto territoriale nei termini rappresentati, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare nel distretto di Venezia:


- a) 9 magistrati giudicanti;
- b) 4 magistrati requirenti;
- c) 248 unità di personale amministrativo, di cui:
 - α. 164 amministrativi
 - β. 84 unep

Dal computo delle risorse sono state detratte le 16 unità previste in organico presso la sezione di Portogruaro, che saranno contegiate nell'ambito del distretto di Trieste.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI TRIESTE

Dati generali

Popolazione complessiva:	1.219.690
Estensione territoriale in Km ² :	7.806
Numero di giudici di primo grado:	131
di cui giudicanti:	90
di cui requirenti:	41
Dirigenti:	6
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	551
di cui amministrativi:	472
di cui Unep:	79
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	10
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	3

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KM ²	NUM COM
TRIESTE	GORIZIA	T.	GORIZIA	11	1	36	16	52	139.983	466,02	25
TRIESTE	GORIZIA	P.R.	GORIZIA	6	0	27	0	27	139.983	466,02	25
GORIZIA Totale				17	1	63	16	79	139.983	466,02	25
TRIESTE	PORDENONE	T.	PORDENONE	18	1	52	16	68	312.424	2253	51
TRIESTE	PORDENONE	SEZ.T.	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	0	0	5	3	8	49.547	263,18	10
TRIESTE	PORDENONE	P.R.	PORDENONE	8	0	30	0	30	312.424	2253	51
PORDENONE Totale				26	1	87	19	106	312.424	2253	51
TRIESTE	TOLMEZZO	T.	TOLMEZZO	6	0	23	8	31	79.326	2383,41	44
TRIESTE	TOLMEZZO	P.R.	TOLMEZZO	4	0	12	0	12	79.326	2383,41	44
TOLMEZZO Totale				10	0	35	8	43	79.326	2383,41	44
TRIESTE	TRIESTE	T.	TRIESTE	25	1	86	0	86	233.077	211,82	6
TRIESTE	TRIESTE	P.R.	TRIESTE	10	1	56	0	56	233.077	211,82	6
TRIESTE Totale				35	2	142	0	142	233.077	211,82	6
TRIESTE	UDINE	T.	UDINE	30	1	86	23	109	454.880	2491,66	91
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	CIVIDALE DEL FRIULI	0	0	8	6	14	90.444	811,34	28
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	PALMANOVA	0	0	8	7	15	115.476	775,55	32
TRIESTE	UDINE	P.R.	UDINE	13	1	43	0	43	454.880	2491,66	91
UDINE Totale				43	2	145	36	181	454.880	2491,66	91
totale distretto di TRIESTE				131	6	472	79	551	1.219.690	7805,9	217

Il distretto di Trieste si caratterizza per la presenza di tribunali provinciali (intangibili) di piccole dimensioni (Gorizia e Trieste) ovvero comunque al di sotto degli standard (Pordenone), mentre l'unico tribunale allineato ai parametri di riferimento è quello di Udine.

In tale contesto l'unico tribunale sopprimibile è quello di Tolmezzo, che può vantare un unico parametro al di sopra degli standard (quello relativo all'estensione territoriale) ma che manifesta un deficit assoluto rispetto agli altri parametri di riferimento, sia per la scarsissima

popolazione amministrata, pari a **79.326 abitanti**, che per i dati relativi alla domanda di giustizia.

Con particolare riguardo al dato relativo alla popolazione va rilevato che il tribunale di Tolmezzo rimane nettamente al di sotto persino della soglia selezionata per il mantenimento degli uffici del giudice di pace sub-circondariali (**100.000 abitanti**), che pure rappresentano la giustizia di prossimità e l'ufficio giudiziario di base sul quale è costruita la nuova geografia giudiziaria, in adempimento della delega.


Tale considerazione, inevitabilmente, milita, malgrado l'estensione territoriale, a favore della soppressione unitamente a tutti gli altri indici di riferimento.


Un secondo intervento possibile riguarda il rafforzamento del bacino di utenza del tribunale di Gorizia mediante l'accorpamento del territorio della sezione distaccata di Palmanova, che passerebbe così dal circondario di Udine a quello di Gorizia.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) **L'accorpamento del Tribunale di Tolmezzo a quello di Udine, che conseguirebbe un bacino di utenza di 418.730 abitanti per una superficie di 4.100 kmq;**
- b) **L'accorpamento al Tribunale di Gorizia del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine così incrementando il bacino di utenza del tribunale di Gorizia, che raggiungerebbe le 255.459 unità e la relativa estensione territoriale (1.242 kmq);**

Distretto	Sede da accorpare o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
TRIESTE	TOLMEZZO	UDINE	52	43	S	50	NR	






Un terzo intervento in deroga al tendenziale mantenimento dei perimetri delle corti di appello riguarda la possibilità, già positivamente vagliata nell' esaminare il contiguo distretto di corti di appello di Venezia, di scorporare il territorio della sezione distaccata di Portogruaro, che passerebbe da quello Veneto al distretto di Trieste, e verrebbe accorpato al tribunale di Pordenone, da cui dista soltanto 28 km. Con tale innesto, il tribunale di Pordenone raggiungerebbe dimensioni pienamente compatibili con gli standard di riferimento.

Tale intervento, che trova fondamentale giustificazione nella distanza davvero minima che separa Pordenone da Portogruaro rispetto a Venezia e, soprattutto, nella considerazione della particolarissima situazione logistica del tribunale (lagunare) di Venezia, non pare, peraltro, destinato a creare squilibri significativi sui carichi della corte di appello di Trieste.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- b) **L'accorpamento del territorio della sezione distaccata di Portogruaro al tribunale di Pordenone (c.a. Trieste) che così raggiungerebbe i 408.332 abitanti e una estensione territoriale di 2.888 kmq.**

Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
VENEZIA	PORTOGRUARO	PORDENONE	30	31	B	15	S	45
VENEZIA	distanza dal precedente capoluogo circondariale		81	84	S	50	C	60




I limiti della delega non consentono altri interventi sugli altri tribunali del distretto ed il riassetto, pertanto, verrà completato con la soppressione delle altre sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale. Il riassetto proposto consentirà di recuperare le unità di seguito indicate:

- a) 6 magistrati giudicanti;
- b) 4 magistrati requiranti;
- c) 96 unità di personale amministrativo, di cui:
 - α. 67 amministrativi
 - β. 29 unep

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI BOLOGNA

Dati generali

Popolazione complessiva:	4.352.794
Estensione territoriale:	22.446
Numero di giudici di primo grado:	352
di cui giudicanti:	253
di cui requirenti:	99
Dirigenti:	17
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	1.431
di cui amministrativi:	1.215
di cui Unep:	216
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	18
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	10

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
BOLOGNA	BOLOGNA	T.	BOLOGNA	72	1	227	0	227	974.903	3686,56	59
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	IMOLA	0	0	10	4	14	145.996	915,06	11
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	PORRETTA TERME	0	0	5	3	8	65.022	848,02	13
BOLOGNA	BOLOGNA	P.R.	BOLOGNA	26	1	114	0	114	974.903	3686,56	59
BOLOGNA Totale				98	2	356	7	363	974.903	3686,56	59
BOLOGNA	FERRARA	T.	FERRARA	21	1	69	31	100	360.629	2647,67	27
BOLOGNA	FERRARA	P.R.	FERRARA	9	1	28	0	28	360.629	2647,67	27
FERRARA Totale				30	2	97	31	128	360.629	2647,67	27
BOLOGNA	FORLÌ	T.	FORLÌ	21	1	60	14	74	390.381	2376,8	30
BOLOGNA	FORLÌ	SEZ.T.	CESENA	0	0	13	9	22	205.942	1116,66	15
BOLOGNA	FORLÌ	P.R.	FORLÌ	8	1	31	0	31	390.381	2376,8	30
FORLÌ Totale				29	2	104	23	127	390.381	2376,8	30
BOLOGNA	MODENA	T.	MODENA	35	1	86	29	115	687.237	2682,86	47
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	CARPI	0	0	8	4	12	93.474	233,7	3
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	PAVULLO NEL FRIGNANO	0	0	5	3	8	55.403	948,25	14
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	SASSUOLO	0	0	6	3	9	81.569	319,24	6
BOLOGNA	MODENA	P.R.	MODENA	13	1	43	0	43	687.237	2682,86	47
MODENA Totale				48	2	148	39	187	687.237	2682,86	47
BOLOGNA	PARMA	T.	PARMA	24	1	77	24	101	428.652	3449,32	47
BOLOGNA	PARMA	SEZ.T.	FIDENZA	0	0	5	3	8	109.028	988,78	15
BOLOGNA	PARMA	P.R.	PARMA	9	1	34	0	34	428.652	3449,32	47
PARMA Totale				33	2	116	27	143	428.652	3449,32	47
BOLOGNA	PIACENZA	T.	PIACENZA	15	1	54	21	75	284.711	2589,47	48
BOLOGNA	PIACENZA	P.R.	PIACENZA	6	0	27	0	27	284.711	2589,47	48
PIACENZA Totale				21	1	81	21	102	284.711	2589,47	48
BOLOGNA	RAVENNA	T.	RAVENNA	22	1	68	19	87	385.976	1858,49	18
BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	FAENZA	0	0	8	5	13	90.351	607,6	7
BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	LUGO	0	0	7	3	10	87.628	362,95	7
BOLOGNA	RAVENNA	P.R.	RAVENNA	10	1	34	0	34	385.976	1858,49	18
RAVENNA Totale				32	2	117	27	144	385.976	1858,49	18
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	T.	REGGIO EMILIA	23	1	62	20	82	518.011	2292,89	45
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SEZ.T.	GUASTALLA	0	0	5	3	8	64.105	272,72	7
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	P.R.	REGGIO EMILIA	9	1	33	0	33	518.011	2292,89	45
REGGIO EMILIA Totale				32	2	100	23	123	518.011	2292,89	45
BOLOGNA	RIMINI	T.	RIMINI	20	1	68	18	86	322.294	861,48	20
BOLOGNA	RIMINI	P.R.	RIMINI	9	1	28	0	28	322.294	861,48	20
RIMINI Totale				29	2	96	18	114	322.294	861,48	20
totale distretto di BOLOGNA				352	17	1215	216	1431	4.352.794	22445,5	341

Il distretto di Bologna si caratterizza per l'esistenza di tre tribunali provinciali di rilevanti dimensioni (**Bologna, Modena, Reggio Emilia**), altri quattro tribunali (**Parma, Forlì, Ravenna e Ferrara**) sostanzialmente in linea con gli standard di riferimento, nonché due tribunali provinciali nettamente al di sotto dei parametri prescelti (**Piacenza e Rimini**).

Nel distretto non sono presenti tribunali sub-provinciali e pertanto l'unico intervento di razionalizzazione realizzabile si concretizza nella soppressione, con accorpamento ai rispettivi tribunali provinciali, di tutte le sezioni distaccate.

Ciò consentirà di recuperare le seguenti risorse:

- a) 112 unità di personale amministrativo di cui:
 α. 72 amministrativi;
 β. 40 unep.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI FIRENZE

Dati generali

Popolazione complessiva:	3.473.070
Estensione territoriale:	21.837
Numero di giudici di primo grado:	353
di cui giudicanti:	252
di cui requirenti:	101
Dirigenti:	18
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	1.574
di cui amministrativi:	1.310
di cui Unep:	264
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	20
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	13

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
FIRENZE	AREZZO	T.	AREZZO	20	1	56	17	73	344.453	3235,88	39
FIRENZE	AREZZO	SEZ.T.	MONTEVARCHI	0	0	9	7	16	94.813	588,94	10
FIRENZE	AREZZO	SEZ.T.	SANSEPOLCRO	0	0	6	3	9	30.840	673,41	7
FIRENZE	AREZZO	P.R.	AREZZO	8	1	34	0	34	344.453	3235,88	39
AREZZO Totale				28	2	105	27	132	344.453	3235,88	39
FIRENZE	FIRENZE	T.	FIRENZE	80	1	244	0	244	955.593	3437,51	43
FIRENZE	FIRENZE	SEZ.T.	EMPOLI	0	0	14	11	25	157.090	610,52	10
FIRENZE	FIRENZE	SEZ.T.	PONTASSIEVE	0	0	8	11	19	155.066	1835,6	19
FIRENZE	FIRENZE	P.R.	FIRENZE	31	1	150	0	150	955.593	3437,51	43
FIRENZE Totale				111	2	416	22	438	955.593	3437,51	43
FIRENZE	GROSSETO	T.	GROSSETO	16	1	55	16	71	221.442	4504,29	28
FIRENZE	GROSSETO	SEZ.T.	ORBETELLO	0	0	7	5	12	51.372	1398,89	8
FIRENZE	GROSSETO	P.R.	GROSSETO	8	1	36	0	36	221.442	4504,29	28
GROSSETO Totale				24	2	98	21	119	221.442	4504,29	28
FIRENZE	LIVORNO	T.	LIVORNO	25	1	70	30	100	345.668	1473,34	26
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	CECINA	0	0	8	5	13	80.946	858,44	11
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	PIOMBINO	0	0	5	5	10	57.923	338,72	4
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	PORTOFERRAIO	0	0	6	3	9	31.543	243,24	8
FIRENZE	LIVORNO	P.R.	LIVORNO	10	1	38	0	38	345.668	1473,34	26
LIVORNO Totale				35	2	127	43	170	345.668	1473,34	26
FIRENZE	LUCCA	T.	LUCCA	28	1	86	26	112	388.922	1772,81	35
FIRENZE	LUCCA	SEZ.T.	VIAREGGIO	0	0	19	19	38	165.362	355,99	7
FIRENZE	LUCCA	P.R.	LUCCA	11	1	38	0	38	388.922	1772,81	35
LUCCA Totale				39	2	143	45	188	388.922	1772,81	35
FIRENZE	MONTEPULCIANO	T.	MONTEPULCIANO	7	0	22	7	29	78.558	1181,06	14
FIRENZE	MONTEPULCIANO	P.R.	MONTEPULCIANO	3	0	13	0	13	78.558	1181,06	14
MONTEPULCIANO Totale				10	0	35	7	42	78.558	1181,06	14
FIRENZE	PISA	T.	PISA	25	1	72	23	95	404.004	2184,91	33
FIRENZE	PISA	SEZ.T.	PONTEREDERA	0	0	18	12	30	203.291	1542,59	22
FIRENZE	PISA	P.R.	PISA	10	1	36	0	36	404.004	2184,91	33
PISA Totale				35	2	126	35	161	404.004	2184,91	33
FIRENZE	PISTOIA	T.	PISTOIA	19	1	56	15	71	288.415	964,98	22
FIRENZE	PISTOIA	SEZ.T.	MONSUMMANO TERME	0	0	10	6	16	67.451	147,06	6
FIRENZE	PISTOIA	SEZ.T.	PESCIA	0	0	6	4	10	47.189	139,79	5
FIRENZE	PISTOIA	P.R.	PISTOIA	7	1	32	0	32	288.415	964,98	22
PISTOIA Totale				26	2	104	25	129	288.415	964,98	22
FIRENZE	PRATO	T.	PRATO	20	1	63	20	83	257.379	442,13	8
FIRENZE	PRATO	P.R.	PRATO	8	1	27	0	27	257.379	442,13	8
PRATO Totale				28	2	90	20	110	257.379	442,13	8
FIRENZE	SIENA	T.	SIENA	12	1	34	12	46	188.636	2640,16	22
FIRENZE	SIENA	SEZ.T.	POGGIBONSI	0	0	6	7	13	61.862	450,4	4
FIRENZE	SIENA	P.R.	SIENA	5	1	26	0	26	188.636	2640,16	22
SIENA Totale				17	2	66	19	85	188.636	2640,16	22
totale distretto di FIRENZE				353	18	1310	264	1574	3.473.070	21837,1	270

Il distretto di Firenze si caratterizza per la presenza di un solo tribunale di rilevanti dimensioni (Firenze), di quattro tribunali (Pisa, Arezzo, Livorno e Lucca) sostanzialmente allineati agli standard di riferimento, nonché di altri tre tribunali (Grosseto, Pistoia e Prato) al di sotto dello standard ed un tribunale provinciale (Siena) di piccole dimensioni.


In tale contesto l'unico tribunale sub-provinciale sopprimibile è quello di **Montepulciano**, che manifesta un deficit assoluto rispetto a tutti i parametri di riferimento, sia per la scarsissima popolazione amministrata, pari a **78.558 abitanti**, che per i dati relativi alla domanda di giustizia.

Con particolare riguardo al dato relativo alla popolazione va rilevato che anche il tribunale di Montepulciano rimane nettamente al di sotto persino della soglia selezionata per il mantenimento degli uffici del giudice di pace sub-circondariali (**100.000 abitanti**) che pure rappresentano la giustizia di prossimità e l'ufficio giudiziario di base sul quale è costruita la nuova geografia giudiziaria, in adempimento della delega.

Ciò detto in ordine alle ragioni che ne impongono autonomamente la soppressione, va altresì rilevato che il suo accorpamento al tribunale provinciale di riferimento (**Sienna**) serve anche a razionalizzare, seppure in misura modesta, lo stesso tribunale capoluogo che, rimanendo pur sempre sotto i parametri, raggiunge con tale incremento dimensioni più vicine allo standard.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) **l'accorpamento del tribunale di Montepulciano al tribunale di Sienna che raggiunge così una popolazione di 267.194 abitanti, con una estensione territoriale di 3.821 kmq.**




I limiti della delega non consentono altri interventi sugli altri tribunali del distretto ed il riassetto, pertanto, verrà completato con la soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

L'intervento proposto consentirà di recuperare le seguenti risorse:

- a) 7 magistrati giudicanti;
- b) 3 magistrati requirenti;
- c) 262 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 157 amministrativi;
 - β. 105 unep.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI ANCONA

Dati generali

Popolazione complessiva:	1.543.188
Estensione territoriale:	9.490
Numero di giudici di primo grado:	141
di cui giudicanti:	99
di cui requirenti:	42
Dirigenti:	7
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	679
di cui amministrativi:	574
di cui Unep:	105
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	14
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	8

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
ANCONA	ANCONA	T	ANCONA	29	1	86	0	86	475.038	1940,16	49
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	FABRIANO	0	0	8	5	13	52.437	669,29	6
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	JESI	0	0	9	4	13	96.097	434,58	19
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	OSIMO	0	0	8	4	12	86.191	282,9	7
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	SENGALLIA	0	0	9	5	14	70.447	305,87	9
ANCONA	ANCONA	P.R.	ANCONA	11	1	49	0	49	475.038	1940,16	49
ANCONA Totale				40	2	169	18	187	475.038	1940,16	49
ANCONA	ASCOLI PICENO	T	ASCOLI PICENO	14	1	44	12	56	185.663	1341,42	30
ANCONA	ASCOLI PICENO	SEZ.T.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	0	0	12	7	19	67.609	88,06	4
ANCONA	ASCOLI PICENO	P.R.	ASCOLI PICENO	5	0	29	0	29	185.663	1341,42	30
ASCOLI PICENO Totale				19	1	85	19	104	185.663	1341,42	30
ANCONA	CAMERINO	T.	CAMERINO	6	0	19	7	26	49.404	1316,76	22
ANCONA	CAMERINO	P.R.	CAMERINO	3	0	10	0	10	49.404	1316,76	22
CAMERINO Totale				9	0	29	7	36	49.404	1316,76	22
ANCONA	FERMO	T.	FERMO	13	1	44	14	58	200.303	880,25	44
ANCONA	FERMO	SEZ.T.	SANT'ELPIDIO A MARE	0	0	6	4	10	63.770	116,48	4
ANCONA	FERMO	P.R.	FERMO	6	0	19	0	19	200.303	880,25	44
FERMO Totale				19	1	69	18	87	200.303	880,25	44
ANCONA	MACERATA	T.	MACERATA	16	1	59	12	71	269.777	1456,99	35
ANCONA	MACERATA	SEZ.T.	CVITANOVA MARCHE	0	0	9	7	16	112.715	344,65	8
ANCONA	MACERATA	P.R.	MACERATA	7	0	28	0	28	269.777	1456,99	35
MACERATA Totale				23	1	96	19	115	269.777	1456,99	35
ANCONA	PESARO	T.	PESARO	15	1	49	11	60	256.231	839,48	33
ANCONA	PESARO	SEZ.T.	FANO	0	0	13	7	20	124.389	562,72	17
ANCONA	PESARO	P.R.	PESARO	7	1	30	0	30	256.231	839,48	33
PESARO Totale				22	2	92	18	110	256.231	839,48	33
ANCONA	URBINO	T.	URBINO	6	0	21	6	27	106.772	1715,35	34
ANCONA	URBINO	P.R.	URBINO	3	0	13	0	13	106.772	1715,35	34
URBINO Totale				9	0	34	6	40	106.772	1715,35	34
totale distretto di ANCONA				141	7	574	105	679	1.543.188	9.490	247

Il distretto di Ancona si caratterizza per la presenza di un solo tribunale di dimensioni conformi agli standard (**Ancona**), mentre tutti gli altri 6 tribunali (**Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino**) sia capoluoghi di provincia che sub-provinciali sono nettamente al di sotto dei suddetti parametri di riferimento.

In tale contesto risulta anzitutto sopprimibile il **tribunale di Urbino**, di modestissime dimensioni, tenuto conto che la legge di delegazione garantisce - ex lettera a) - la permanenza di un solo tribunale ordinario in ambito provinciale e che non appare sostenibile la tesi secondo cui, essendo la provincia esistente denominata di Pesaro e Urbino, entrambi i tribunali dovrebbero considerarsi intangibili.

Analogamente sopprimibile è il tribunale sub-provinciale di **Camerino** che manifesta un deficit assoluto rispetto a tutti i parametri di riferimento, sia per la scarsissima popolazione amministrata, pari a **49.404 abitanti**, che per i dati relativi alla domanda di giustizia.


Con particolare riguardo al dato relativo alla popolazione va rilevato che il tribunale di Camerino in valori assoluti è il secondo tribunale più piccolo d'Italia (superato in questa classifica soltanto dal tribunale di Mistretta) e non raggiunge neppure la metà della soglia selezionata per il mantenimento degli uffici del giudice di pace sub-circondariali (**100.000**

abitanti) che pure rappresentano la giustizia di prossimità e l'ufficio giudiziario di base sul quale è costruita la nuova geografia giudiziaria, in adempimento della delega.

Ciò premesso la soppressione di entrambi i tribunali vale, peraltro, anche a razionalizzare i rispettivi tribunali accorpanti (Pesaro e Macerata) ambedue sotto la soglia degli standard di riferimento.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- l'accorpamento del tribunale di Urbino al tribunale di Pesaro che raggiunge così una popolazione di 380.918, con una estensione territoriale di 2.892 kmq;
- l'accorpamento del tribunale di Camerino al tribunale di Macerata che raggiunge così una popolazione di 319.181 abitanti, con una estensione territoriale di 2.774 kmq.



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
ANCONA	CAMERINO	MACERATA	55	57	M	80	B	60



I limiti della delega non consentono altri interventi sugli altri tribunali del distretto ed il riassetto, pertanto, verrà completato con la soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

Il riassetto complessivamente proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare nel distretto di Ancona:

- a) 12 magistrati giudicanti;
- b) 6 magistrati requirenti;
- c) 193 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 137 amministrativi;
 - β. 56 unep.

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI PERUGIA

Dati generali

Popolazione complessiva:	888.482
Estensione territoriale:	8.456
Numero di giudici di primo grado:	84
di cui giudicanti:	59
di cui requirenti:	25
Dirigenti:	4
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	392
di cui amministrativi:	341
di cui Unep:	51
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	8
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	5

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
PERUGIA	ORVIETO	T.	ORVIETO	6	0	23	6	29	57.653	1172,87	16
PERUGIA	ORVIETO	P.R.	ORVIETO	3	0	14	0	14	57.653	1172,87	16
ORVIETO Totale				9	0	37	6	43	57.653	1172,87	16
PERUGIA	PERUGIA	T.	PERUGIA	33	1	91	0	91	566.124	4570,84	40
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	ASSISI	0	0	7	3	10	56.946	351,72	4
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	CITTA' DICASTELLO	0	0	7	3	10	74.270	815,45	6
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	FOUGNO	0	0	10	5	15	82.788	697,13	7
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	GUBBIO	0	0	4	5	9	58.232	956,4	7
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	TODI	0	0	5	3	8	56.068	406,36	7
PERUGIA	PERUGIA	P.R.	PERUGIA	14	1	62	0	62	566.124	4570,84	40
PERUGIA Totale				47	2	186	19	205	566.124	4570,84	40
PERUGIA	SPOLETO	T.	SPOLETO	6	0	28	9	37	80.795	1536,13	16
PERUGIA	SPOLETO	P.R.	SPOLETO	3	0	13	0	13	80.795	1536,13	16
SPOLETO Totale				9	0	41	9	50	80.795	1536,13	16
PERUGIA	TERNI	T.	TERNI	14	1	51	17	68	183.910	1176,2	20
PERUGIA	TERNI	P.R.	TERNI	5	1	26	0	26	183.910	1176,2	20
TERNI Totale				19	2	77	17	94	183.910	1176,2	20
totale distretto di PERUGIA				84	4	341	51	392	888.482	8456,04	92

Il distretto di Perugia si caratterizza per la presenza di un solo tribunale di dimensioni conformi agli standard (Perugia), mentre gli altri 3 tribunali (Orvieto, Spoleto e Terni) sono nettamente al di sotto dei suddetti parametri di riferimento.

In questo distretto il limite previsto dalla lettera f) della delega (la c.d. "regola del tre") impone di mantenere almeno uno dei due soli tribunali sub-provinciali astrattamente sopprimibili (Orvieto e Spoleto), mentre il tribunale di Terni è intangibile in quanto provinciale.

Tali limiti rendono in questo distretto particolarmente disarmonica la redistribuzione delle risorse considerato che popolazione totale (pari a 888.482 abitanti), sopravvenienze e carichi di lavoro imporrebbero di dividere idealmente il territorio in due soli tribunali.

Se a ciò si aggiunge che entrambi i tribunali sub-provinciali sono di modestissime dimensioni, tanto da non avvicinarsi neppure alla soglia selezionata per il mantenimento degli uffici del giudice di pace sub-circondariali (100.000 abitanti), che pure rappresentano la giustizia di prossimità e l'ufficio giudiziario di base sul quale è costruita la nuova geografia giudiziaria, si coglie appieno la difficoltà di razionalizzare gli uffici giudiziari della corte perugina.

Proprio per questo, si è stimato utile non soltanto proporre la soppressione del tribunale di Orvieto che con soli 57.653 abitanti è il terzo più piccolo d'Italia (dopo Mistretta e Camerino), in luogo di Spoleto che vanta un bacino di utenza superiore (80.794) e si colloca al 14° posto della classifica dei tribunali c.d. "minori", ma anche prevedere un ampliamento del bacino di utenza del tribunale di Spoleto in modo da poter almeno attenuare le divergenze territoriali rispetto al tribunale di Perugia.


In particolare, nell'ottica di generale soppressione delle sezioni distaccate, il tribunale di Spoleto può giovare dell'incremento dei territori delle limitrofe sezioni distaccate di Foligno e Todi che, peraltro, risultano in linea con il criterio prioritario di cui alla lettera e) della legge di delegazione, trattandosi di territori siti nella stessa area provinciale.

Al riguardo giova ricordare che la minor distanza tra Terni e Todi non giustifica, di per sé sola, una deroga al criterio del riequilibrio dei territori all'interno della stessa provincia.


Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) **l'accorpamento del tribunale di Orvieto al tribunale di Terni, che in questo modo raggiunge una popolazione di 241.563, la quale, sia pure al di sotto dello standard è da ritenersi comunque accettabile;**
- b) **l'accorpamento delle sezioni distaccate di Foligno e Todi (attualmente collocate nel circondario di Perugia) al tribunale di Spoleto che così raggiunge una popolazione di 191.495, più che raddoppiando il suo bacino di utenza (pur rimanendo sempre di molto al di sotto degli standard).**


Distretto	Sede da accorpere o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
PERUGIA	ORVIETO	TERNI	76	60	S	120	S	100



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
PERUGIA	TODI	SPOLETO	45	53	NR		NR	
PERUGIA	distanza dal precedente capoluogo circondariale		46	44	B	60	M	65



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
PERUGIA	FOLIGNO	SPOLETO	28	27	M	70	B	18
PERUGIA	distanza dal precedente capoluogo circondariale		37	42	M	50	B	50




I limiti della delega non consentono altri interventi sugli altri tribunali del distretto ed il riassetto, pertanto, verrà completato con la soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

Il riassetto complessivamente proposto consentirà di recuperare nel distretto di Perugia:


- a) 6 magistrati giudicanti;
- b) 3 magistrati requirenti;
- c) 95 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 70 amministrativi;
 - β. 25 unep.

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI L'AQUILA

Dati generali

Popolazione complessiva:	1.306.167
Estensione territoriale:	10.629
Numero di giudici di primo grado:	153
di cui giudicanti:	104
di cui requirenti:	49
Dirigenti:	8
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	779
di cui amministrativi:	647
di cui Unep:	132
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	16
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	6

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
L'AQUILA	AVEZZANO	T.	AVEZZANO	11	1	47	17	64	130.550	1795,58	36
L'AQUILA	AVEZZANO	P.R.	AVEZZANO	5	0	23	0	23	130.550	1795,58	36
AVEZZANO Totale				16	1	70	17	87	130.550	1795,58	36
L'AQUILA	CHIETI	T.	CHIETI	15	1	47	15	62	179.607	860,2	34
L'AQUILA	CHIETI	SEZ.T.	ORTONA	0	0	8	8	16	71.871	257,7	13
L'AQUILA	CHIETI	P.R.	CHIETI	5	0	25	0	25	179.607	860,2	34
CHIETI Totale				20	1	80	23	103	179.607	860,2	34
L'AQUILA	LANCIANO	T.	LANCIANO	7	0	23	9	32	109.530	925,1	41
L'AQUILA	LANCIANO	SEZ.T.	ATESSA	0	0	5	2	7	34.285	586,41	27
L'AQUILA	LANCIANO	P.R.	LANCIANO	3	0	15	0	15	109.530	925,1	41
LANCIANO Totale				10	0	43	11	54	109.530	925,1	41
L'AQUILA	L'AQUILA	T.	L'AQUILA	11	1	50	0	50	98.428	1770,76	36
L'AQUILA	L'AQUILA	P.R.	L'AQUILA	7	1	38	0	38	98.428	1770,76	36
L'AQUILA Totale				18	2	88	0	88	98.428	1770,76	36
L'AQUILA	PESCARA	T.	PESCARA	26	1	92	24	116	315.629	1189,29	46
L'AQUILA	PESCARA	SEZ.T.	PENNE	0	0	3	5	8	63.515	465,54	17
L'AQUILA	PESCARA	SEZ.T.	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIO	0	0	5	3	8	50.805	573,65	25
L'AQUILA	PESCARA	P.R.	PESCARA	13	1	58	0	58	315.629	1189,29	46
PESCARA Totale				39	2	158	32	190	315.629	1189,29	46
L'AQUILA	SULMONA	T.	SULMONA	6	0	33	12	45	68.440	1468,12	36
L'AQUILA	SULMONA	P.R.	SULMONA	3	0	17	0	17	68.440	1468,12	36
SULMONA Totale				9	0	50	12	62	68.440	1468,12	36
L'AQUILA	TERAMO	T.	TERAMO	21	1	57	14	71	304.840	1816,67	46
L'AQUILA	TERAMO	SEZ.T.	ATRI	0	0	8	8	16	93.273	525,46	16
L'AQUILA	TERAMO	SEZ.T.	GIULIANOVA	0	0	12	6	18	104.563	273,27	13
L'AQUILA	TERAMO	P.R.	TERAMO	10	1	31	0	31	304.840	1816,67	46
TERAMO Totale				31	2	108	28	136	304.840	1816,67	46
L'AQUILA	VASTO	T.	VASTO	7	0	31	9	40	99.143	803,05	29
L'AQUILA	VASTO	P.R.	VASTO	3	0	19	0	19	99.143	803,05	29
VASTO Totale				10	0	50	9	59	99.143	803,05	29
totale distretto di L'AQUILA				153	8	647	132	779	1.306.167	10628,8	304

Va anzitutto premesso che l'art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012 n. 14 ha introdotto il comma 5-bis all'art. 1 della legge di delegazione.

La norma prevede testualmente che *“in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni...”*.

La norma, nel ricollegare il differimento del termine per l'esercizio della delega ai danni inflitti dal sisma specificamente alle sedi dei tribunali di L'Aquila e di Chieti, implicitamente ma con chiarezza, indica tali sedi come potenzialmente accorpanti i rispettivi tribunali sub-provinciali, ma soprattutto segnala che si è inteso accordare un termine di maggiore ampiezza esclusivamente al fine di poter superare le problematiche connesse alla logistica conseguente al nuovo assetto della geografia giudiziaria in tali due province, in relazione ai danni che il sisma ha inflitto a quelle sedi giudiziarie.

A conferma di ciò il differimento operato, all'interno delle stesse province, non riguarda le sezioni distaccate il cui accorpamento, stante le dimensioni davvero modeste del personale da

riallocare (16 dipendenti per Ortona e solo 7 per Atesa) che di certo non comportano particolari problemi di trasferimento.

Sicché, l'interpretazione più ragionevole impone di esercitare la delega provvedendo ad armonizzare la geografia giudiziaria anche in queste due provincie e prevedendo, al contempo, che la materiale esecuzione degli accorpamenti sia differita di tre anni, periodo senza meno sufficiente a consentire una migliore sistemazione dei tribunali accorpanti ovvero una alternativa allocazione delle strutture giudiziarie.

Tanto premesso il distretto di L'Aquila è esempio emblematico dell'irrazionale distribuzione delle risorse del servizio giustizia, sia tenuto conto del rapporto tra popolazione residente e numero di tribunali esistenti, sia avuto riguardo alla irrazionale collocazione geografica di alcuni uffici giudiziari, sia riguardo alle dimensioni dei singoli tribunali tutti e otto nettamente al di sotto degli standard di riferimento.

In particolare:

- a) il rapporto tra abitanti e popolazione giustificerebbe al massimo la presenza di 3 tribunali di medio-piccole dimensioni a fronte degli 8 esistenti;
- b) tre tribunali (**Sulmona, Vasto e L'Aquila**) sono addirittura sotto il limite dei 100.000 abitanti fissato per la permanenza degli uffici del giudice di Pace non circondariali; limite di pochissimo superato da **Lanciano** (109.530 abitanti);
- c) i tribunali di **Avezzano e Chieti** sono entrambi sotto i 180.000 abitanti (pari a meno della metà dello standard di riferimento);
- d) solo **Teramo e Pescara** superano di poco i 300.000 abitanti e soltanto Pescara vanta un numero di sopravvenienze che si avvicina allo standard (17.445);
- e) 18 km dividono i tribunali di Chieti e Pescara, meno di 50 quelli di Vasto e Lanciano (ambidue sub-provinciali rispetto a Chieti) e quest'ultimo da Chieti; poco più di 50 km distanziano L'Aquila da Avezzano e quest'ultimo da Sulmona;

Tanto premesso, illuminanti risultano anche i dati relativi all'indice delle sopravvenienze dei tribunali sub-provinciali che vanno dai 7.008 affari di Avezzano ai soli 3.582 affari di Sulmona passando per i 5.279 affari di Lanciano ed i 4.631 di Vasto.

In tale situazione e tenuto conto dei vincoli imposti dalla delega l'unico intervento di razionalizzazione possibile appare quello di accorpare i tribunali sub-provinciali a quelli provinciali di rispettiva appartenenza, fatto che determina un adeguamento minimale del tribunale di Chieti agli standard di riferimento, mentre più marcato è l'avvicinamento agli stessi standard da parte del tribunale di L'Aquila.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:


- a) **l'accorpamento dei tribunali di Vasto e Lanciano al tribunale di Chieti**, che in tal maniera si allinea agli standard di riferimento con 388.280 abitanti, un territorio di 2.588 Km² ed un indice delle sopravvenienze stimato pari a 20.696;
- b) **l'accorpamento dei tribunali di Avezzano e Sulmona al tribunale di L'Aquila** che così raggiunge i seguenti livelli: 297.418 abitanti, un territorio di 5.034 km² e un totale di sopravvenienze pari a 15.796 procedimenti.

Distretto	Sede da accorpere o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
L'AQUILA	LANCIANO	CHIETI	50	46	B	60	S	90
L'AQUILA	VASTO	CHIETI	77	63	B	90	S	75



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	ALTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
L'AQUILA	SULMONA	L'AQUILA	112	80	B	115	B	60





I limiti della delega non consentono ulteriori interventi sugli altri tribunali del distretto ed il riassetto, pertanto, verrà completato con la soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

Ciò premesso non possono essere prese in considerazione le istanze di conservazione dei presidi giudiziari pervenute dal territorio e riguardanti sia l'accorpamento tra loro dei tribunali sub-provinciali - nella considerazione che le conseguenti dimensioni dei tribunali così accorpate risulterebbero comunque troppo lontane dagli standard di riferimento - sia la salvaguardia del tribunale di Sulmona in relazione all'estensione territoriale (1.468 kmq) comunque al di sotto della media di riferimento, alle difficoltà di collegamento nonché alla situazione infrastrutturale.

Tali ultime difficoltà - seppure effettivamente presenti - non sono infatti di per sé sole sufficienti a giustificare il mantenimento di un presidio giudiziario che per popolazione amministrata (68.440 abitanti) e per sopravvenienze (appena 3.582 affari) appare davvero troppo piccolo.

Il riassetto complessivamente proposto consentirà di recuperare nel distretto di L'Aquila:

- a) 31 magistrati giudicanti;
- b) 14 magistrati requiranti;
- c) 1 dirigente di II° fascia
- d) 328 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 249 amministrativi;
 - β. 79 unep.

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.



Attuazione delega



DISTRETTO DI ROMA

Dati generali

Popolazione complessiva:	5.511.146
Estensione territoriale:	17.416
Numero di giudici di primo grado:	740
di cui giudicanti:	568
di cui requirenti:	172
Dirigenti:	15
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	3.051
di cui amministrativi:	2.789
di cui Unep:	262
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	18
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	15

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
ROMA	CASSINO	T.	CASSINO	19	1	54	18	72	223.214	1885,08	59
ROMA	CASSINO	SEZ.T.	SORA	0	0	9	5	14	81.030	671,74	22
ROMA	CASSINO	P.R.	CASSINO	7	0	27	0	27	223.214	1885,08	59
CASSINO Totale				26	1	90	23	113	223.214	1885,08	59
ROMA	CVITAVECCHIA	T.	CVITAVECCHIA	20	1	55	16	71	298.703	1528,15	14
ROMA	CVITAVECCHIA	SEZ.T.	BRACCIANO	0	0	5	3	8	53.802	307,34	5
ROMA	CVITAVECCHIA	P.R.	CVITAVECCHIA	9	1	41	0	41	298.703	1528,15	14
CVITAVECCHIA Totale				29	2	101	19	120	298.703	1528,15	14
ROMA	FROSINONE	T.	FROSINONE	22	1	71	18	89	282.323	1538,92	37
ROMA	FROSINONE	SEZ.T.	ALATRI	0	0	6	4	10	48.601	282,36	8
ROMA	FROSINONE	SEZ.T.	ANAGNI	0	0	8	5	13	44.378	399,35	8
ROMA	FROSINONE	P.R.	FROSINONE	8	1	35	0	35	282.323	1538,92	37
FROSINONE Totale				30	2	120	27	147	282.323	1538,92	37
ROMA	LATINA	T.	LATINA	41	1	122	29	151	544.391	2250,44	33
ROMA	LATINA	SEZ.T.	GAETA	0	0	15	9	24	105.709	356,76	9
ROMA	LATINA	SEZ.T.	TERRACINA	0	0	14	9	23	104.926	479,14	7
ROMA	LATINA	P.R.	LATINA	14	1	52	0	52	544.391	2250,44	33
LATINA Totale				55	2	203	47	250	544.391	2250,44	33
ROMA	RIETI	T.	RIETI	13	1	43	12	55	172.778	2821,67	76
ROMA	RIETI	SEZ.T.	POGGIO MIRTETO	0	0	5	5	10	71.199	663,14	31
ROMA	RIETI	P.R.	RIETI	6	0	29	0	29	172.778	2821,67	76
RIETI Totale				19	1	77	17	94	172.778	2821,67	76
ROMA	ROMA	T.	ROMA	379	1	1182	0	1182	2.612.068	1307,71	1
ROMA	ROMA	SEZ.T.	OSTIA	0	0	16	13	29	0	150,6	0
ROMA	ROMA	P.R.	ROMA	100	1	606	0	606	2.612.068	1307,71	1
ROMA Totale				479	2	1804	13	1817	2.612.068	1307,71	1
ROMA	TIVOLI	T.	TIVOLI	21	1	57	25	82	485.840	1840,84	75
ROMA	TIVOLI	SEZ.T.	CASTELNUOVO DI PORTO	0	0	9	7	16	124.538	408,6	13
ROMA	TIVOLI	SEZ.T.	PALESTRINA	0	0	8	7	15	91.369	310,01	14
ROMA	TIVOLI	P.R.	TIVOLI	8	0	34	0	34	485.840	1840,84	75
TIVOLI Totale				29	1	108	39	147	485.840	1840,84	75
ROMA	VELLETRI	T.	VELLETRI	34	1	99	23	122	602.728	1100,27	30
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	ALBANO LAZIALE	0	0	15	11	26	141.871	92,85	5
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	ANZIO	0	0	13	9	22	95.690	115,23	2
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	FRASCATI	0	0	11	7	18	90.093	146,02	7
ROMA	VELLETRI	P.R.	VELLETRI	12	1	49	0	49	602.728	1100,27	30
VELLETRI Totale				46	2	187	50	237	602.728	1100,27	30
ROMA	VITERBO	T.	VITERBO	19	1	55	16	71	289.101	3143	58
ROMA	VITERBO	SEZ.T.	CVITACASTELLANA	0	0	7	6	13	61.536	480,29	12
ROMA	VITERBO	SEZ.T.	MONTEFASCONI	0	0	6	5	11	66.760	1208,25	25
ROMA	VITERBO	P.R.	VITERBO	8	1	31	0	31	289.101	3143	58
VITERBO Totale				27	2	99	27	126	289.101	3143	58
totale distretto di ROMA				740	15	2789	262	3051	5.511.146	17416,1	383

Il distretto di Roma, che copre l'intera regione Lazio, si caratterizza anzitutto per l'esistenza di una vastissima area metropolitana particolarmente congestionata, gestita attraverso il tribunale italiano di più grandi dimensioni (Roma che è anche tra i più grandi al mondo).

Le statistiche dimostrano come, verosimilmente anche a causa dell'eccessiva dimensione del tribunale, la produttività unitaria è particolarmente bassa (583,9) collocando l'ufficio giudiziario al 92° posto su 165 nella classifica per produttività.

Nel passato si è tentato di razionalizzare il territorio attraverso l'opportuna creazione di un tribunale limitrofo (Tivoli) e lo scorporo di territori in favore di altri circondari (Velletri) con funzione decongestionante rispetto al tribunale metropolitano in questione.

L'intervento di cui va ribadita la positività si è rivelato, alla prova dei fatti, nettamente insufficiente, attesa l'esplosione demografica dell'area urbana rimasta di competenza del tribunale della Capitale, caratterizzato da un bacino di utenza di oltre 2,6 milioni di abitanti che grava su un unico territorio comunale (fatto che renderebbe problematici, sotto diversi profili ulteriori interventi).

Tanto premesso, la rimanente parte del distretto si caratterizza per la presenza di tre tribunali (Latina, Tivoli e Velletri) coerenti con gli standard prescelti, mentre i tribunali provinciali (dunque, intangibili) di Rieti, Frosinone e Viterbo, sono al di sotto di tali parametri, pur se solo Rieti (con 172.778 abitanti, 6.875 sopravvenienze e 528,9 come indice di carico di lavoro per magistrati) mostra un deficit davvero marcato rispetto allo standard (ed inferiore anche ai rimanenti tribunali sub-provinciali di più modeste dimensioni: Civitavecchia e Cassino).

Particolare la posizione del tribunale di Civitavecchia che, astrattamente sopprimibile, è caratterizzato da indici piuttosto bassi (con 298.703 abitanti, 10.144 sopravvenienze e 507,2 come carico di lavoro per magistrato) ma non può essere soppresso perché troppo distante da Viterbo e non accorpabile al tribunale di Roma, così come attualmente esistente, perché ciò determinerebbe un inevitabile aggravio dei carichi e delle sopravvenienze già attualmente problematiche dal tribunale metropolitano.

Un'ulteriore questione riguarda la provincia di Frosinone, ove il tribunale capoluogo è anch'esso sotto gli standard prescelti (con 282.323 abitanti, 15.434 sopravvenienze e 701,6 come carico di lavoro per magistrato), mentre quello sub-provinciale di Cassino manifesta anch'esso un netto deficit rispetto ai parametri di riferimento con 223.214 abitanti, 11.842 sopravvenienze ed un carico di lavoro per magistrato pari a 623,3.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso di:

- a) **accorpare il tribunale di Cassino a quello di Frosinone (che conseguirebbe i seguenti valori: 505.537 abitanti, 3.424 kmq, 23.240 sopravvenienze).**

Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
ROMA	CASSINO	FROSINONE	58	47	B	60	B	45



L'intervento verrà completato con la soppressione e l'accorpamento delle altre sezioni distaccate ai rispettivi tribunali di riferimento.

Il riassetto proposto, consentirà di recuperare nel distretto di Roma le seguenti risorse:

- a) 19 magistrati giudicanti;
- b) 7 magistrati requirenti;
- c) 1 dirigente di II° fascia
- d) 351 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 228 amministrativi;
 - β. 123 unep.

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI CAGLIARI

Dati generali

Popolazione complessiva:	1.041.663
Estensione territoriale:	13.593
Numero di giudici di primo grado:	113
di cui giudicanti:	82
di cui requirenti:	31
Dirigenti:	4
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	500
di cui amministrativi:	442
di cui Unep:	58
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	6
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	5

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
CAGLIARI	CAGLIARI	T.	CAGLIARI	59	1	187	0	187	781.582	7540,38	121
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	CARBONIA	0	0	9	9	18	74.745	852,17	15
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	IGLESIAS	0	0	7	4	11	53.836	642,78	8
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	SANLURI	0	0	12	11	23	139.103	2309,92	45
CAGLIARI	CAGLIARI	P.R.	CAGLIARI	21	1	104	0	104	781.582	7540,38	121
CAGLIARI Totale				80	2	319	24	343	781.582	7540,38	121
CAGLIARI	LANUSEI	T.	LANUSEI	6	0	26	9	35	60.039	2063,76	26
CAGLIARI	LANUSEI	P.R.	LANUSEI	3	0	12	0	12	60.039	2063,76	26
LANUSEI Totale				9	0	38	9	47	60.039	2063,76	26
CAGLIARI	ORISTANO	T.	ORISTANO	17	1	42	17	59	200.042	3988,37	108
CAGLIARI	ORISTANO	SEZ.T.	MACOMER	0	0	7	5	12	56.480	1440,43	35
CAGLIARI	ORISTANO	SEZ.T.	SORGONO	0	0	5	3	8	15.730	582,89	12
CAGLIARI	ORISTANO	P.R.	ORISTANO	7	1	31	0	31	200.042	3988,37	108
ORISTANO Totale				24	2	85	25	110	200.042	3988,37	108
totale distretto di CAGLIARI				113	4	442	58	500	1.041.663	13592,5	255

Anche nel distretto di Cagliari i limiti della delega non consentono di intervenire sui tre tribunali esistenti (Cagliari, Lanusei ed Oristano) malgrado sia Oristano (200.042 abitanti e 6.874 affari) che, soprattutto, Lanusei (con soli 60.039 abitanti e soltanto 1.946 affari) siano assolutamente lontani dagli standard di riferimento prescelti.

L'unico intervento possibile è, dunque, quello conseguente alla soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale, atteso che, per la particolare orografia del territorio non appare utile disaccorpate dal territorio del circondario di Cagliari nessuna delle sezioni distaccate ivi presenti (Carbonia, Iglesias e Sanluri) per rafforzare i rimanenti tribunali provinciali.

Il riassetto proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare nel distretto di Cagliari:


- a) **72 unità di personale amministrativo di cui:**
 - α. **40 amministrativi;**
 - β. **32 unep.**

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI SASSARI

Dati generali

Popolazione complessiva:	600.865
Estensione territoriale:	10.497
Numero di giudici di primo grado:	76
di cui giudicanti:	54
di cui requirenti:	22
Dirigenti:	5
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	325
di cui amministrativi:	284
di cui Unep:	41
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	6
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	3

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
SASSARI	NUORO	T.	NUORO	16	1	49	23	72	140.942	3459,25	41
SASSARI	NUORO	P.R.	NUORO	7	1	36	0	36	140.942	3459,25	41
NUORO Totale				23	2	85	23	108	140.942	3459,25	41
SASSARI	SASSARI	T.	SASSARI	27	1	86	0	86	324.431	4403,62	58
SASSARI	SASSARI	SEZ.T.	ALGHERO	0	0	7	6	13	72.451	1106,16	19
SASSARI	SASSARI	P.R.	SASSARI	10	1	45	0	45	324.431	4403,62	58
SASSARI Totale				37	2	138	6	144	324.431	4403,62	58
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	T.	TEMPIO PAUSANIA	11	1	29	6	35	135.492	2634,51	23
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	SEZ.T.	LA MADDALENA	0	0	4	3	7	16.064	150,56	2
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	SEZ.T.	OLBIA	0	0	9	3	12	78.606	1170,4	7
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	P.R.	TEMPIO PAUSANIA	5	0	19	0	19	135.492	2634,51	23
TEMPIO PAUSANIA Totale				16	1	61	12	73	135.492	2634,51	23
totale distretto di SASSARI				76	5	284	41	325	600.865	10497,4	122

Anche nella sezione distaccata di Sassari del distretto di Cagliari (che per comodità di esposizione viene trattata come un distinto distretto) i limiti della delega non consentono di intervenire su nessuno dei tre tribunali esistenti (Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, tutti provinciali e, dunque, intangibili) malgrado, ancora una volta, le dimensioni del distretto (600.865 abitanti) non giustificerebbero di certo la presenza di ben tre tribunali.

Occorre al riguardo segnalare che:

- a) tutti e tre i tribunali sono, per popolazione, sotto gli standard di riferimento e solo Sassari fa registrare un valore di poco superiore ai 300.000 abitanti, mentre sia Nuoro che Tempio Pausania non superano i 150.000 abitanti;
- b) tutti e tre i tribunali sono al di sotto dei parametri per quanto concerne gli indici di sopravvenienza degli affari; si va dai 15.705 affari per Sassari ai 6.663 affari per Tempio Pausania sino ai 4.692 di Nuoro.

L'unico intervento possibile è, dunque, quello conseguente alla soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

Rimane l'anomalia, del tutto inevitabile, stante i limiti della delega, del territorio di Olbia che, pur essendo, per bacino di utenza e rilevanza economico sociale ben più rilevante della realtà di Tempio Pausania, è destinata a soccombere stante l'impossibilità giuridica, in assenza di apposita norma primaria, di procedere contestualmente all'istituzione del tribunale di Olbia con soppressione ed accorpamento di quello di Tempio Pausania.

Il riassetto proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare nel distretto di Sassari:

- a) 32 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 20 amministrativi;
 - β. 12 unep.

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI NAPOLI

Dati generali

Popolazione complessiva:	4.644.036
Estensione territoriale:	8.493
Numero di giudici di primo grado:	817
di cui giudicanti:	613
di cui requirenti:	204
Dirigenti:	12
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	2.947
di cui amministrativi:	2.624
di cui Unep:	323
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:*	18
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	20

** inclusi il tribunale e la relativa procura di Giugliano in Campania, mai entrati in funzione.*

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
NAPOLI	ARIANO IRPINO	T.	ARIANO IRPINO	8	0	35	11	46	79.654	735,99	26
NAPOLI	ARIANO IRPINO	P.R.	ARIANO IRPINO	4	0	18	0	18	79.654	735,99	26
ARIANO IRPINO Totale				12	0	53	11	64	79.654	735,99	26
NAPOLI	AVELLINO	T.	AVELLINO	30	1	109	29	138	267.565	817,21	59
NAPOLI	AVELLINO	SEZ.T.	CERVINARA	0	0	8	2	10	20.772	72,23	4
NAPOLI	AVELLINO	P.R.	AVELLINO	10	1	49	0	49	267.565	817,21	59
AVELLINO Totale				40	2	166	31	197	267.565	817,21	59
NAPOLI	BENEVENTO	T.	BENEVENTO	28	1	99	30	129	293.472	2116,22	84
NAPOLI	BENEVENTO	SEZ.T.	AIROLA	0	0	9	7	16	56.729	224,12	13
NAPOLI	BENEVENTO	SEZ.T.	GUARDIA SANFRAMONDI	0	0	7	7	14	55.214	419,25	19
NAPOLI	BENEVENTO	P.R.	BENEVENTO	11	1	47	0	47	293.472	2116,22	84
BENEVENTO Totale				39	2	162	44	206	293.472	2116,22	84
NAPOLI	NAPOLI	T.	NAPOLI	348	1	807	0	807	2.027.287	505,5	36
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	AFRAGOLA	0	0	8	8	16	122.947	48,26	3
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	CAPRI	0	0	8	3	11	13.457	10,36	2
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	CASORIA	0	0	10	8	18	132.252	18,33	3
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	FRATTAMAGGIORE	0	0	10	7	17	123.597	21,57	6
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	ISCHIA	0	0	11	7	18	61.490	46,33	6
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	MARANO DI NAPOLI	0	0	11	9	20	301.822	136,65	7
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	PORTICI	0	0	10	9	19	109.231	24,16	2
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	POZZUOLI	0	0	9	9	18	169.669	78,46	5
NAPOLI	NAPOLI	P.R.	NAPOLI	117	1	531	0	531	2.027.287	505,5	36
NAPOLI Totale				465	2	1415	60	1475	2.027.287	505,5	36
NAPOLI	NOLA	T.	NOLA	47	1	130	41	171	545.041	406,23	34
NAPOLI	NOLA	P.R.	NOLA	15	1	48	0	48	545.041	406,23	34
NOLA Totale				62	2	178	41	219	545.041	406,23	34
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	T.	SANTA MARIA CAPUA VETERE	94	1	192	33	225	892.149	2459,27	99
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	AVERSA	0	0	21	11	32	269.912	198,74	19
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	CARINOLA	0	0	16	10	26	116.160	770,55	18
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	CASERTA	0	0	27	11	38	120.502	95,76	5
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	MARCIANISE	0	0	12	10	22	159.789	154,01	11
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	PIEDIMONTE MATESE	0	0	6	3	9	59.480	698,12	23
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	P.R.	SANTA MARIA CAPUA VETERE	29	1	133	0	133	892.149	2459,27	99
SANTA MARIA CAPUA VETERE Totale				123	2	407	78	485	892.149	2459,27	99
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	T.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	9	0	32	14	46	75.278	1192,85	28
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	P.R.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	3	0	14	0	14	75.278	1192,85	28
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI Totale				12	0	46	14	60	75.278	1192,85	28
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	T.	TORRE ANNUNZIATA	49	1	112	17	129	463.590	259,4	22
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	CASTELLAMMARE DI STABIA	0	0	16	9	25	66.087	17,71	1
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	GRAGNANO	0	0	8	4	12	84.305	73,05	7
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	SORRENTO	0	0	9	6	15	81.553	72,55	6
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	TORRE DEL GRECO	0	0	9	8	17	85.989	30,66	1
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	P.R.	TORRE ANNUNZIATA	15	1	43	0	43	463.590	259,4	22
TORRE ANNUNZIATA Totale				64	2	197	44	241	463.590	259,4	22
totale distretto di NAPOLI				817	12	2624	323	2947	4.644.036	8492,67	388

Il distretto di Napoli è caratterizzato da una concentrazione di popolazione per kmq davvero impressionante, nonché da una vasta area metropolitana particolarmente congestionata e interamente di competenza del tribunale di Napoli, secondo soltanto al tribunale di Roma per popolazione ma sostanzialmente a quest'ultimo equivalente per indici di sopravvenienza e carichi di lavoro per magistrato (rispettivamente 198.136 e 569,4 per Napoli e 221.304 e 583,9 per Roma).

Anche per Napoli le statistiche dimostrano come, verosimilmente anche a causa dell'eccessiva dimensione del tribunale, la produttività è particolarmente bassa (569,4) collocando l'ufficio giudiziario al 97° posto su 165 nella classifica della produttività.

Nel passato, un tentativo di razionalizzare il territorio attraverso l'opportuna creazione di un secondo tribunale sub-provinciale, quello di Giugliano in Campania, è rimasto lettera morta a causa dell'impossibilità di individuare una sede per la nuova struttura.

Rianalizzando la questione sembrerebbe più opportuno un intervento di maggiore radicalità in grado di decongestionare a fondo il tribunale di Napoli attraverso l'accorpamento dei territori attualmente di competenza delle sezioni distaccate di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli al Tribunale di Giugliano in Campania, da rinominarsi tribunale di "Napoli Nord"), con un bacino di utenza di 680.618 abitanti con corrispondente riduzione del bacino di utenza del tribunale provinciale di Napoli.

In tale contesto appare opportuno che, in coerenza con i previsti criteri di delega, le funzioni requirenti vengano affidate alla procura della Repubblica presso l'attuale tribunale di Napoli (per numero di sostituti la più grande d'Italia).

L'innovazione proposta consente, dunque, la creazione di due autonomi tribunali serviti da un'unica procura della Repubblica; uffici in grado, per dimensioni e carichi, di offrire una risposta qualitativa e quantitativa senza meno migliore rispetto al mantenimento della situazione attuale.

Tanto premesso, si rileva nel distretto la presenza di altri due tribunali provinciali (dunque intangibili) nettamente al di sotto degli standard (Avellino e Benevento), fatta eccezione per un livello di domanda di giustizia piuttosto elevata rispetto al numero degli abitanti (16.779 per Avellino e 20.439 per Benevento), nonché la particolarità di una provincia (quella di Caserta) senza tribunale e con la presenza di una sezione distaccata del tribunale sub-provinciale di Santa Maria Capua Vetere.

Del tutto variegata, invece, la situazione dei tribunali sub-provinciali (astrattamente sopprimibili).

In questo distretto, a causa della già rilevata straordinaria densità di popolazione, si riscontra l'esistenza di tribunali sub-provinciali con dimensioni e carichi davvero impressionanti e di cui è persino superfluo ribadire l'impossibilità di una loro soppressione.

Nell'ordine di grandezza rispetto al numero degli abitanti ci si riferisce ai tribunali di **Santa Maria Capua Vetere**, che con quasi 900 mila abitanti ed una domanda pari a 58.844 affari è uno dei tribunali più grandi d'Italia, nonché ai tribunali di **Nola** e di **Torre Annunziata** che superano ampiamente tutti gli standard di riferimento con popolazioni rispettivamente di oltre 500.000 e 450.000 abitanti e sopravvenienze che quotano intorno ai 30.000 affari con una domanda di giustizia che è eufemistico definire vivace.

Per converso nello stesso distretto, fuori dall'area a più diretto contatto con il tribunale metropolitano di Napoli si evidenziano due tribunali sub-provinciali, quello di **Ariano Irpino** e **Sant'Angelo dei Lombardi** entrambi con meno di 80 mila abitanti e meno di 5.000 affari trattati.

Per questi ultimi due tribunali la soppressione appare inevitabile sia perché si tratta di presidi giudiziari – come si è più volte sottolineato per altri distretti – sotto la soglia minima prescelta (100.000 abitanti) per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace sub-circondariali, sia perché il loro naturale accorpamento presso i tribunali provinciali di Avellino e Benevento consente a questi ultimi di recuperare standard dimensionali che ne assicurano una maggiore armonizzazione con il piano generale d'intervento che con l'esercizio di tale delega si intende perseguire.


Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso di:

- a) procedere alla all'accorpamento delle sezioni distaccate di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli al tribunale di Giugliano in Campania, che verrà denominato tribunale di Napoli Nord;
- b) attribuire alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli già esistente le funzioni requirenti presso il tribunale di Napoli Nord con conseguente accentramento presso il tribunale di Napoli delle corrispondenti funzioni GIP/GUP;
- c) accorpate il tribunale di Ariano Irpino al tribunale di Benevento che conseguirebbe un bacino di utenza pari a 373.126 abitanti ed una estensione territoriale di 2.852 kmq;
- d) accorpate il tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi al tribunale di Avellino che conseguirebbe un bacino di utenza pari a 342.843 abitanti e una estensione territoriale di 2.010 kmq.

Distretto	Sede da accorpate o sezione da assegnate ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
NAPOLI	ARIANO IRPINO	BENEVENTO	42	50	S	75	S	44



Distretto	Sede da accorpare o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
NAPOLI	SANTANGELO DEI LOMBARDI	AVELLINO	53	83	8	90	NR	




L'intervento andrà completato con la soppressione di tutte le altre sezioni distaccate esistenti sul territorio che verranno assorbite dai rispettivi tribunali di appartenenza.

Il riassetto proposto consentirà di recuperare le seguenti risorse, che potranno in parte essere opportunamente utilizzate anche per le esigenze connesse alla istituzione del nuovo tribunale dell'area metropolitana:

- a) 17 magistrati giudicanti
- b) 7 magistrati requiranti
- c) 497 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 324 amministrativi;
 - β. 173 unep.

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI SALERNO

Dati generali

Popolazione complessiva:	1.092.910
Estensione territoriale:	4.917
Numero di giudici di primo grado:	171
di cui giudicanti:	123
di cui requirenti:	48
Dirigenti:	4
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	672
di cui amministrativi:	590
di cui Unep:	82
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	8
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	6

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
SALERNO	NOCERA INFERIORE	T.	NOCERA INFERIORE	27	1	82	21	103	272.623	167,36	12
SALERNO	NOCERA INFERIORE	P.R.	NOCERA INFERIORE	8	0	30	0	30	272.623	167,36	12
NOCERA INFERIORE Totale				35	1	112	21	133	272.623	167,36	12
SALERNO	SALA CONSILINA	T.	SALA CONSILINA	11	0	28	10	38	87.622	1105,62	28
SALERNO	SALA CONSILINA	SEZ.T.	SAPRI	0	0	5	3	8	20.329	272,11	9
SALERNO	SALA CONSILINA	P.R.	SALA CONSILINA	3	0	12	0	12	87.622	1105,62	28
SALA CONSILINA Totale				14	0	45	13	58	87.622	1105,62	28
SALERNO	SALERNO	T.	SALERNO	73	1	197	0	197	607.874	2252,41	67
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	AMALFI	0	0	7	3	10	30.140	84,94	11
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	CAVA DE' TIRRENI	0	0	6	6	12	53.982	36,35	1
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	EBOLI	0	0	18	17	35	201.729	1556,94	34
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	MERCATO SAN SEVERINO	0	0	5	4	9	67.757	116,83	6
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	MONTECORVINO ROVELLA	0	0	5	4	9	70.385	214,3	6
SALERNO	SALERNO	P.R.	SALERNO	33	1	137	0	137	607.874	2252,41	67
SALERNO Totale				106	2	375	34	409	607.874	2252,41	67
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	T.	VALLO DELLA LUCANIA	12	1	38	14	52	124.791	1392,07	51
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	P.R.	VALLO DELLA LUCANIA	4	0	20	0	20	124.791	1392,07	51
VALLO DELLA LUCANIA Totale				16	1	58	14	72	124.791	1392,07	51
totale distretto di SALERNO				171	4	590	82	672	1.092.910	4917,46	158

In ideale simmetria con il distretto di Perugia anche il distretto di Salerno (seppur leggermente più grande in termini di popolazione residente; oltre 1 milione di abitanti) si caratterizza per la presenza di un solo tribunale di dimensioni conformi agli standard (Salerno), mentre gli altri 3 tribunali (Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) sono nettamente al di sotto dei suddetti parametri di riferimento.

Anche in questo distretto il limite previsto dalla lettera f) della delega (la c.d. "regola del tre") impone di mantenere almeno due dei tre soli tribunali sub-provinciali astrattamente sopprimibili (Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina).

Tale limite rende anche in questo distretto particolarmente disarmonica la distribuzione delle risorse considerato che la popolazione totale ed i carichi di lavoro imporrebbero di dividere idealmente il territorio in due soli tribunali.

Se a ciò si aggiunge che due dei tribunali sub-provinciali (Vallo della Lucania e Sala Consilina) sono di modeste dimensioni, entrambi sotto i 130 mila abitanti e Sala Consilina sotto la soglia dei 100.000 abitanti, mentre anche le sopravvenienze ed i carichi di lavoro mostrano deficit assai marcati rispetto ai parametri (Sala Consilina con 4.147 affari trattati e carichi di lavoro per magistrato pari a 377 affari; Vallo della Lucania con 7.274 affari e 606,2 quale indice di carico di lavoro per magistrato), si coglie appieno la difficoltà di razionalizzare gli uffici giudiziari della corte salernitana.

Ciò premesso il distretto in esame confina con quello della corte di appello di Potenza ove pure, per meno di 600 mila abitanti, si riscontra la presenza di altri 4 tribunali di cui soltanto uno dei due sub-provinciali (Melfi e Lagonegro) risulta sopprimibile.

Orbene, le particolari condizioni orografiche, la buona dotazione infrastrutturale e la facilità di collegamenti rende assai utile fare eccezione – in questa sede - alla regola di massima che impone il rispetto dei rispettivi perimetri delle corti di appello per ottenere una più ragionevole razionalizzazione della risorse che, con la mera soppressione del tribunale di Sala Consilina, si rivelerebbe del tutto insufficiente.

Appare, infatti, molto più razionale ed utile sopprimere il tribunale di Sala Consilina, accorpandolo a quello assai vicino e ben collegato di Lagonegro, trasferendo di conseguenza detto territorio nell'ambito della competenza del distretto della corte di appello di Potenza, completando il riassetto con la soppressione del tribunale di Melfi, così da realizzare una migliore distribuzione dei carichi di lavoro ed un riequilibrio che, sebbene ancora nettamente insufficiente, mostra di farsi preferire rispetto a possibili altri interventi a distretti invariati.


E' infine, utile procedere, ad un intervento endo-provinciale che consenta un riequilibrio dei carichi dal tribunale di Salerno verso quello di Nocera Inferiore mediante l'accorpamento a quest'ultimo tribunale dei territori delle sezioni distaccate di Mercato San Severino e Cava dei Tirreni che, in tal modo, contribuiranno ad adeguare agli standard di riferimento anche il tribunale di Nocera Inferiore.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso di:

- a) **sopprimere il tribunale di Sala Consilina accorpandolo a quello di Lagonegro, con conseguente ripermimetrazione dei rispettivi distretti di corte di appello; l'effetto deflattivo per il distretto di Salerno porterebbe a una popolazione di complessivi 1.005.288 ed una estensione di 3.812 kmq;**
- b) **accorpare i territori delle sezioni distaccate di Mercato San Severino e Cava dei Tirreni al tribunale di Nocera Inferiore, che conseguirebbe quindi un bacino di utenza pari a 394.362 abitanti, con una estensione territoriale di 321 kmq; di converso il tribunale di Salerno passerebbe da 607.874 a 486.135 abitanti con una**

sensibile riduzione anche della relativa estensione territoriale (da 2.252 a 2.099 kmq).

Distretto	Sede da accorpare o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
SALERNO	CAVA DE' TIRRENI	NOCERA INFERIORE	10	14	O	13	B	12
SALERNO	distanza dal precedente capoluogo circondariale		12	17	B	10	B	15
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	NOCERA INFERIORE	14	22	B	30	S	28
SALERNO	distanza dal precedente capoluogo circondariale		16	20	O	40	B	40



I limiti della delega non consentono ulteriori interventi sugli altri tribunali del distretto ed il riassetto, pertanto, verrà completato con la soppressione delle altre sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

Il riassetto proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa (indicati nelle allegate tabelle), consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Salerno:

- a) 75 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 41 amministrativi;
 - β. 34 unep.


Dal computo delle risorse sono state detratte le unità previste in organico nel circondario di Sala Consilina, che saranno conteggiate nell'ambito del distretto di Potenza, in attesa della generale revisione delle piante organiche.

Di seguito si riporta una rappresentazione dell'attuale assetto territoriale e di quello conseguente all'attuazione della delega nei termini sopra indicati.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI POTENZA

Dati generali

Popolazione complessiva:	579.251
Estensione territoriale:	9.995
Numero di giudici di primo grado:	82
di cui giudicanti:	57
di cui requirenti:	25
Dirigenti:	4
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	368
di cui amministrativi:	322
di cui Unep:	46
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	8
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	1

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
POTENZA	LAGONEGRO	T.	LAGONEGRO	8	1	32	11	43	89.879	2070,41	36
POTENZA	LAGONEGRO	P.R.	LAGONEGRO	3	0	13	0	13	89.879	2070,41	36
LAGONEGRO Totale				11	1	45	11	56	89.879	2070,41	36
POTENZA	MATERA	T.	MATERA	16	1	49	14	63	200.842	3446,12	31
POTENZA	MATERA	SEZ.T.	PISTICCI	0	0	7	10	17	92.699	1729,64	20
POTENZA	MATERA	P.R.	MATERA	7	0	29	0	29	200.842	3446,12	31
MATERA Totale				23	1	85	24	109	200.842	3446,12	31
POTENZA	MELFI	T.	MELFI	10	0	35	11	46	84.855	1216,2	16
POTENZA	MELFI	P.R.	MELFI	4	0	17	0	17	84.855	1216,2	16
MELFI Totale				14	0	52	11	63	84.855	1216,2	16
POTENZA	POTENZA	T.	POTENZA	23	1	77	0	77	203.675	3261,88	48
POTENZA	POTENZA	P.R.	POTENZA	11	1	63	0	63	203.675	3261,88	48
POTENZA Totale				34	2	140	0	140	203.675	3261,88	48
totale distretto di POTENZA				82	4	322	46	368	579.251	9994,61	131

Il distretto di **Potenza** si caratterizza per la presenza di ben 4 tribunali a fronte di una popolazione complessiva che sfiora i 580 mila abitanti e che, in linea con gli standard di riferimento, potrebbe essere coperta da un solo tribunale.

Inevitabilmente tutti e quattro i tribunali esistenti sono di gran lunga al di sotto degli standard di riferimento, mentre i due tribunali sub-provinciali (Melfi e Lagonegro) sono sotto la soglia dei 100 mila abitanti, ma il limite previsto dalla lettera f) della delega (la c.d. "regola del tre") impone di mantenere in vita almeno uno dei due.

Se si decidesse di operare gli interventi possibili all'interno del perimetro del distretto, la soppressione in alternativa di uno dei due tribunali sub-provinciali ed il conseguente accorpamento al capoluogo di provincia consentirebbe di ottenere il ben modesto risultato di aumentare in misura minima i carichi del capoluogo (che così si avvicinerebbe agli standard di riferimento), ma consentirebbe, al contempo, la sopravvivenza di un tribunale (indifferentemente Lagonegro o Melfi) caratterizzato da sopravvenienze intorno ai 4.000 procedimenti e carichi per magistrato intorno ai 500 processi pro-capite.

Stante l'eccezionalità della situazione, l'alternativa che si è scelta (già anticipata nella trattazione del distretto di Salerno) è quella di procedere alla soppressione del tribunale di Melfi (da accorparsi a Potenza) e di mantenere il tribunale di Lagonegro, accorpando ad esso il vicino e facilmente raggiungibile tribunale di Sala Consilina, con la conseguente ripermimetrazione dei territori delle rispettive corti di appello.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso di:

- a) **Sopprimere il tribunale di Melfi con accorpamento al tribunale di Potenza, che in tal modo conseguirebbe un bacino di utenza pari a 288.530 abitanti, una estensione territoriale di 4.478 kmq e un carico di lavoro pari a 15.837 sopravvenienze;**
- b) **mantenere del tribunale di Lagonegro con accorpamento ad esso del tribunale di Sala Consilina, con conseguente ripermimetrazione dei rispettivi distretti di corte di appello; per effetto del riassetto proposto il tribunale di Lagonegro conseguirebbe un bacino di utenza pari a 177.501 abitanti, una estensione territoriale di 3.176 kmq e un carico di lavoro pari a 7.471 sopravvenienze; complessivamente il distretto passerebbe a 666.873 abitanti per una superficie di 11.100 kmq.**

Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TREN0	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
SALERNO	SALA CONSILINA	LAGONEGRO	35	33	S	35	S	70



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TREN0	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
POTENZA	MELFI	POTENZA	60	58	S	120	S	70




L'intervento andrà completato con la soppressione dell'unica sezione distaccata esistente sul territorio (Pisticci) al tribunale di appartenenza (Matera).

Il riassetto proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare le seguenti risorse, ivi incluse quelle derivanti dall'accorpamento del circondario di Sala Consilina, in precedenza compreso nel distretto di Salerno (fermi i successivi provvedimenti di adeguamento delle piante organiche):

- a) 21 magistrati giudicanti
- b) 7 magistrati requirenti
- c) 138 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 104 amministrativi;
 - β. 34 unep.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI CAMPOBASSO

Dati generali

Popolazione complessiva:	314.560
Estensione territoriale:	4.438
Numero di giudici di primo grado:	42
di cui giudicanti:	28
di cui requirenti:	14
Dirigenti:	4
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	248
di cui amministrativi:	218
di cui Unep:	30
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	6
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	1

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	T	CAMPOBASSO	11	1	57	0	57	125.992	1511,61	53
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	P.R.	CAMPOBASSO	6	1	42	0	42	125.992	1511,61	53
CAMPOBASSO Totale				17	2	99	0	99	125.992	1511,61	53
CAMPOBASSO	ISERNIA	T	ISERNIA	9	1	41	13	54	88.013	1551,12	53
CAMPOBASSO	ISERNIA	P.R.	ISERNIA	4	0	25	0	25	88.013	1551,12	53
ISERNIA Totale				13	1	66	13	79	88.013	1551,12	53
CAMPOBASSO	LARINO	T	LARINO	8	1	27	9	36	100.555	1374,95	30
CAMPOBASSO	LARINO	SEZ.T.	TERMOLI	0	0	11	8	19	65.702	533,39	12
CAMPOBASSO	LARINO	P.R.	LARINO	4	0	15	0	15	100.555	1374,95	30
LARINO Totale				12	1	53	17	70	100.555	1374,95	30
totale distretto di CAMPOBASSO				42	4	218	30	248	314.560	4437,68	136

Il distretto di **Campobasso** è, per popolazione, il più piccolo distretto d'Italia con poco più di 300 mila abitanti e si caratterizza per la presenza di tre tribunali ove anche un solo presidio risulterebbe al di sotto degli standard di riferimento.


In questo distretto si avverte in massimo grado la contraddizione innescata dalla mancata previsione nella legge di delegazione di requisiti dimensionali minimi (distrettuali e/o provinciali) per il mantenimento delle strutture giudiziarie, oltre all'aporia, che qui si aggiunge, dell'obbligo di mantenere tre tribunali con relative procure in ciascun distretto di corte di appello se è vero che il tribunale di maggior peso (**Campobasso**) gestisce poco più di 125 mila abitanti, con 6.962 sopravvenienze, mentre il secondo tribunale provinciale (**Isernia**), conta 88 mila abitanti e gestisce una domanda di giustizia inferiore a 5.000 affari (4.835), così come il tribunale di **Larino** (4.634) che di abitanti residenti ne conta poco più di 100.000.

Il risultato finale è che 42 magistrati che operano in quel distretto possono gestire soltanto 16.431 affari, con un carico di lavoro medio per ciascun magistrato giudicante (28) pari a 586,8 procedimenti.


Tanto premesso l'unico intervento possibile in questo distretto riguarda la soppressione della sezione distaccata di Termoli con accorpamento alla relativa sede circondariale di Larino.

Il riassetto proposto, nella fattispecie davvero minimale, consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Campobasso:

- a) 19 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 11 amministrativi;
 - β. 8 unep.



Attuazione delega



DISTRETTO DI BARI

Dati generali

Popolazione complessiva:	2.266.220
Estensione territoriale:	12.330
Numero di giudici di primo grado:	261
di cui giudicanti:	190
di cui requirenti:	71
Dirigenti:	7
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	1.068
di cui amministrativi:	919
di cui Unep:	149
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	8
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	18

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
BARI	BARI	T.	BARI	88	1	234	0	234	1.086.707	3309,06	37
BARI	BARI	SEZ.T.	ACQUAVIVA DELLE FONTI	0	0	12	6	18	89.987	570,3	4
BARI	BARI	SEZ.T.	ALTAMURA	0	0	13	6	19	114.661	852,17	3
BARI	BARI	SEZ.T.	BITONTO	0	0	12	4	16	98.461	295,59	3
BARI	BARI	SEZ.T.	MODUGNO	0	0	8	4	12	83.659	255,92	6
BARI	BARI	SEZ.T.	MONOPOLI	0	0	8	5	13	65.458	218,88	2
BARI	BARI	SEZ.T.	PUTIGNANO	0	0	9	6	15	103.746	474,47	6
BARI	BARI	SEZ.T.	RUTIGLIANO	0	0	10	5	15	143.619	438,98	9
BARI	BARI	P.R.	BARI	34	1	133	0	133	1.086.707	3309,06	37
BARI Totale				122	2	439	36	475	1.086.707	3309,06	37
BARI	FOGGIA	T.	FOGGIA	49	1	115	26	141	504.181	4378,24	32
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	CERIGNOLA	0	0	10	5	15	93.494	829,88	6
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	MANFREDONIA	0	0	12	10	22	92.918	878,36	6
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	SAN SEVERO	0	0	10	6	16	55.053	333,17	1
BARI	FOGGIA	SEZ.T.	TRINITAPOLI	0	0	7	3	10	40.480	225,79	3
BARI	FOGGIA	P.R.	FOGGIA	19	1	68	0	68	504.181	4378,24	32
FOGGIA Totale				68	2	222	50	272	504.181	4378,24	32
BARI	LUCERA	T.	LUCERA	16	1	43	10	53	163.316	2813,72	32
BARI	LUCERA	SEZ.T.	APRICENA	0	0	6	6	12	51.798	886,84	7
BARI	LUCERA	SEZ.T.	RODI GARGANICO	0	0	7	6	13	47.619	674,02	7
BARI	LUCERA	P.R.	LUCERA	6	0	18	0	18	163.316	2813,72	32
LUCERA Totale				22	1	74	22	96	163.316	2813,72	32
BARI	TRANI	T.	TRANI	37	1	86	11	97	512.016	1829,24	11
BARI	TRANI	SEZ.T.	ANDRIA	0	0	12	7	19	99.418	407,86	1
BARI	TRANI	SEZ.T.	BARLETTA	0	0	12	8	20	94.306	146,91	1
BARI	TRANI	SEZ.T.	CANOSA DI PUGLIA	0	0	6	5	11	46.627	587,56	3
BARI	TRANI	SEZ.T.	MOLFETTA	0	0	9	4	13	60.542	58,32	1
BARI	TRANI	SEZ.T.	RUVO DI PUGLIA	0	0	10	6	16	100.837	458,03	3
BARI	TRANI	P.R.	TRANI	12	1	49	0	49	512.016	1829,24	11
TRANI Totale				49	2	184	41	225	512.016	1829,24	11
totale distretto di BARI				261	7	919	149	1068	2.266.220	12330,3	112

Il distretto di **Bari** appare sostanzialmente ben equilibrato quanto ai tre tribunali provinciali ivi esistenti (**Bari, Foggia e Trani**) con un area di rilevanti dimensioni (Bari) con oltre 1 milione di abitanti ed una domanda di giustizia (73.507) nettamente al di sopra degli standard di riferimento ed un corrispondente carico pro capite per magistrato di tutto rilievo (835,3).

I tribunali di Foggia e di Trani, con una popolazione poco sopra i 500 mila abitanti ciascuno, sono in sostanziale equilibrio tra loro ed in linea con gli standard di riferimento; l'unico dato davvero anomalo riguarda la domanda di giustizia che si registra nel circondario di Foggia (66.169 affari) che merita un approfondimento specifico poiché segna un'enorme distanza rispetto ai dati che si riscontrano nei tribunali di dimensioni simili.

L'approfondimento che si è operato rispetto a tribunali di dimensioni paragonabili a quelle del presidio foggiano ha pienamente confermato che si tratta di contenzioso del tutto anomalo e, in buona parte, non giustificabile.

La rilevazione statistica mirata manifesta i seguenti dati di base:

- 1) Nei 18 circondari esistenti con bacino di utenza compreso tra 400 mila e 600 mila abitanti (tribunale di Foggia escluso) si registra una media quinquennale delle sopravvenienze pari a 22.307 affari;
- 2) Nei 7 circondari con bacino di utenza nell'intorno dei 500 mila abitanti (fascia di analisi compresa tra 460 e 540 mila abitanti) si registra una media quinquennale di sopravvenienze pari a 21.553 affari.

Ne deriva che sul tribunale di Foggia si concentra una domanda di giustizia pressoché tripla rispetto ai tribunali di dimensioni comparabili, senza che si manifesti alcuna specificità territoriale, sociologica o produttiva che giustifichi una tale mole di affari.

Si è pertanto e doverosamente proceduto ad un ulteriore approfondimento dei dati statistici e, ancora una volta, è emersa l'anomalia del dato stesso con una peculiare qualificazione della tipologia di contenzioso che si discosta così tanto dai dati medi sopra indicati. Si è, infatti, accertato che lo scostamento dalle medie standard è causato in massima parte dall'esorbitante incidenza delle pendenze in materia di Previdenza e in parte di Lavoro, di tipologia prettamente seriale e prevalentemente di modesto (quando non modestissimo) valore economico.

Numero di procedimenti sopravvenuti in materia di Lavoro e Previdenza

Circondario	Popolazione circondario	Materia	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
ANCONA	475.038	Lavoro	482	856	558	610	921
		Previdenza	464	430	576	522	524
BOLZANO/BOZEN	505.067	Lavoro	390	411	461	478	408
		Previdenza	168	233	252	154	150
FOGGIA	504.181	Lavoro	993	1.570	4.238	1.434	1.760
		Previdenza	27.598	41.696	35.559	28.838	20.208
REGGIO EMILIA	518.011	Lavoro	356	424	353	377	374
		Previdenza	541	400	341	321	302

La tabella sopra riportata evidenzia due fenomeni: il primo, già precedentemente accennato, riguarda l'anomalia del dato di domanda di giustizia del tribunale di Foggia; il secondo mostra come i recenti interventi legislativi in materia di Previdenza hanno gradualmente ridotto il flusso di nuove iscrizioni in questa materia. I volumi di sopravvenienze sono, peraltro, destinati a decrescere ulteriormente in virtù dell'effetto della Legge n. 111 del 2011 in base alla quale tutto il contenzioso Inps aperto con valore inferiore a € 500 è automaticamente estinto.

Ciò premesso l'unico tribunale sub-provinciale astrattamente sopprimibile nel distretto è quello di Lucera che esprime dati dimensionali nettamente al di sotto degli standard sia per numero di abitanti (163.316) che per indice delle sopravvenienze (13.722).

L'analisi prioritaria sub-provinciale (rispetto al tribunale di Foggia, capoluogo di provincia di riferimento) non lascia spazi in ordine ad un possibile riequilibrio tra le due strutture, mentre anche l'analisi intra-distrettuale non pare lasciare margini ad utili accorpamenti idonei a rafforzare il territorio se non attraverso eccessivi sacrifici imposti ai potenziali territori accorpabili.

Sotto diverso profilo la relazione acquisita in atti a firma del procuratore di Bari, DDA competente per territorio, non mostra fenomeni di particolare impatto della criminalità organizzata che possano giustificare, a fronte della pregnante lontananza dai parametri prescelti, il mantenimento del tribunale di Lucera neppure sotto tale profilo, fermo il rilievo – descritto nella relazione – che il parametro che misura il tasso d'impatto della criminalità organizzata

all'interno di ciascun circondario può essere preso in considerazione soltanto laddove le dimensioni del tribunale esaminato siano pari ad un bacino di utenza non inferiore a 200.000 abitanti.

Sicché, al netto del dato anomalo relativo all'entità del contenzioso registrato presso il tribunale di Foggia, il tribunale di Lucera va soppresso e ben può essere assorbito dal corrispondente tribunale provinciale (Foggia) che conserverebbe dimensioni medie perfettamente aderenti al modello di maggiore efficienza.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso di:

- a) **sopprimere il tribunale di Lucera con accorpamento a quello provinciale di Foggia che conseguirebbe un bacino di utenza pari a 667.497 abitanti e una estensione territoriale di 7.192 kmq.**

Distretto	Sede da accorpare o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENTO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
BARI	LUCERA	FOGGIA	19,5	29	0	30	B	18




L'intervento va, infine, completato con la soppressione delle numerose sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

Il riassetto proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Bari:

- a) 16 magistrati giudicanti
- b) 6 magistrati requirenti
- c) 1 dirigente di II° fascia
- d) 346 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 234 amministrativi;
 - β. 112 unep.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI LECCE

Dati generali

Popolazione complessiva:	1.204.761
Estensione territoriale:	4.598
Numero di giudici di primo grado:	134
di cui giudicanti:	99
di cui requirenti:	35
Dirigenti:	4
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	564
di cui amministrativi:	487
di cui Unep:	77
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	4
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	11

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
LECCE	BRINDISI	T.	BRINDISI	37	1	93	18	111	401.207	1839,53	20
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	FASANO	0	0	7	4	11	51.193	183,04	2
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	FRANCAVILLA FONTANA	0	0	10	7	17	100.972	523,1	6
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	MESAGNE	0	0	9	7	16	86.341	383,26	7
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	OSTUNI	0	0	7	4	11	54.064	355,31	3
LECCE	BRINDISI	P.R.	BRINDISI	14	1	52	0	52	401.207	1839,53	20
BRINDISI Totale				51	2	178	40	218	401.207	1839,53	20
LECCE	LECCE	T.	LECCE	62	1	158	0	158	803.554	2758,49	97
LECCE	LECCE	SEZ.T.	CAMPISALENTINA	0	0	7	4	11	76.588	273,97	7
LECCE	LECCE	SEZ.T.	CASARANO	0	0	9	7	16	119.057	385,41	12
LECCE	LECCE	SEZ.T.	GALATINA	0	0	7	4	11	75.852	251,11	11
LECCE	LECCE	SEZ.T.	GALLIPOLI	0	0	8	4	12	62.422	159,98	6
LECCE	LECCE	SEZ.T.	MAGLIE	0	0	9	7	16	104.238	487,16	26
LECCE	LECCE	SEZ.T.	NARDO'	0	0	9	5	14	75.197	331,68	4
LECCE	LECCE	SEZ.T.	TRICASE	0	0	7	6	13	75.146	250,24	15
LECCE	LECCE	P.R.	LECCE	21	1	95	0	95	803.554	2758,49	97
LECCE Totale				83	2	309	37	346	803.554	2758,49	97
totale distretto di LECCE				134	4	487	77	564	1.204.761	4598,02	117

Il distretto di Lecce è caratterizzato da due soli tribunali provinciali (Lecce e Brindisi) entrambi sostanzialmente in linea con gli standard di riferimento e nessun tribunale sub-provinciale.

Sotto questo riguardo ben può dirsi che il distretto di Lecce rappresenta, con 1,2 milioni di residenti e soltanto due tribunali, l'esatto opposto dei distretti di piccole o piccolissime dimensioni ove, a differenza del distretto in esame, risultano esistenti 3 o più tribunali.

L'unico intervento di razionalizzazione si limiterà, pertanto, alla soppressione di tutte le sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

Il riassetto proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Lecce:

- a) 148 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 89 amministrativi;
 - β. 59 unep.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI TARANTO

Dati generali

Popolazione complessiva:	579.836
Estensione territoriale:	2.429
Numero di giudici di primo grado:	78
di cui giudicanti:	59
di cui requirenti:	19
Dirigenti:	2
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	286
di cui amministrativi:	268
di cui Unep:	18
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	2
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	4

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
TARANTO	TARANTO	T.	TARANTO	59	1	152	0	152	579.836	2428,71	29
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	GINOSA	0	0	6	3	9	62.617	629,03	4
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	GROTTAGLIE	0	0	7	7	14	83.475	212,06	9
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	MANDURIA	0	0	7	4	11	59.983	343,6	4
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	MARTINA FRANCA	0	0	8	4	12	48.483	295,49	1
TARANTO	TARANTO	P.R.	TARANTO	19	1	88	0	88	579.836	2428,71	29
TARANTO Totale				78	2	268	18	286	579.836	2428,71	29
totale distretto di TARANTO				78	2	268	18	286	579.836	2428,71	29

Presso la sezione distaccata della corte di appello di Lecce – per comodità di esposizione individuata come distretto di Taranto - esiste un solo tribunale (**Taranto**) perfettamente in linea con gli standard di riferimento e l'unica operazione di razionalizzazione riguarda la soppressione e l'accorpamento di tutte le sezioni distaccate ivi esistenti che consentirà di recuperare:

- a) **46 unità di personale amministrativo di cui:**
 - α. **28 amministrativi;**
 - β. **18 unep.**

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI CATANZARO

Dati generali

Popolazione complessiva:	1.408.933
Estensione territoriale:	11.897
Numero di giudici di primo grado:	249
di cui giudicanti:	177
di cui requirenti:	72
Dirigenti:	10
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	1.027
di cui amministrativi:	860
di cui Unep:	167
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	16
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	6

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
CATANZARO	CASTROVILLARI	T.	CASTROVILLARI	15	1	51	19	70	131.823	2029,32	39
CATANZARO	CASTROVILLARI	P.R.	CASTROVILLARI	5	0	19	0	19	131.823	2029,32	39
CASTROVILLARI Totale				20	1	70	19	89	131.823	2029,32	39
CATANZARO	CATANZARO	T.	CATANZARO	40	1	119	0	119	230.246	1596,21	57
CATANZARO	CATANZARO	SEZ.T.	CHIARAVALLE CENTRALE	0	0	9	8	17	56.274	460,21	22
CATANZARO	CATANZARO	P.R.	CATANZARO	21	1	93	0	93	230.246	1596,21	57
CATANZARO Totale				61	2	221	8	229	230.246	1596,21	57
CATANZARO	COSENZA	T.	COSENZA	36	1	102	32	134	327.950	2350,88	64
CATANZARO	COSENZA	SEZ.T.	ACRI	0	0	5	2	7	31.871	283,88	2
CATANZARO	COSENZA	SEZ.T.	SAN MARCO ARGENTANO	0	0	5	3	8	32.453	342,73	11
CATANZARO	COSENZA	P.R.	COSENZA	14	1	53	0	53	327.950	2350,88	64
COSENZA Totale				50	2	165	37	202	327.950	2350,88	64
CATANZARO	CROTONE	T.	CROTONE	22	1	59	16	75	174.019	1762,08	28
CATANZARO	CROTONE	SEZ.T.	STRONGOLI	0	0	6	6	12	51.217	768,23	16
CATANZARO	CROTONE	P.R.	CROTONE	7	0	25	0	25	174.019	1762,08	28
CROTONE Totale				29	1	90	22	112	174.019	1762,08	28
CATANZARO	LAMEZIA TERME	T.	LAMEZIA TERME	15	1	49	18	67	135.911	840,15	25
CATANZARO	LAMEZIA TERME	P.R.	LAMEZIA TERME	6	0	23	0	23	135.911	840,15	25
LAMEZIA TERME Totale				21	1	72	18	90	135.911	840,15	25
CATANZARO	PAOLA	T.	PAOLA	17	1	47	10	57	134.683	1022,93	32
CATANZARO	PAOLA	SEZ.T.	SCALEA	0	0	8	6	14	60.527	548,29	16
CATANZARO	PAOLA	P.R.	PAOLA	7	0	25	0	25	134.683	1022,93	32
PAOLA Totale				24	1	80	16	96	134.683	1022,93	32
CATANZARO	ROSSANO	T.	ROSSANO	13	1	48	20	68	121.029	1246,83	20
CATANZARO	ROSSANO	P.R.	ROSSANO	5	0	20	0	20	121.029	1246,83	20
ROSSANO Totale				18	1	68	20	88	121.029	1246,83	20
CATANZARO	VIBO VALENTIA	T.	VIBO VALENTIA	19	1	55	22	77	153.272	1048,96	47
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SEZ.T.	TROPEA	0	0	7	5	12	36.983	223,06	12
CATANZARO	VIBO VALENTIA	P.R.	VIBO VALENTIA	7	0	32	0	32	153.272	1048,96	47
VIBO VALENTIA Totale				26	1	94	27	121	153.272	1048,96	47
totale distretto di CATANZARO				249	10	860	167	1027	1.408.933	11897,4	312

Il distretto di **Catanzaro** si caratterizza per una eccessiva proliferazione di tribunali (ben otto) rispetto al numero della popolazione residente pari a circa 1,4 milioni di abitanti, fatto che, in applicazione degli standard prescelti giustificerebbe, sotto tale profilo da 3 a 4 tribunali ben distribuiti sul territorio.

Il risultato, ancora una volta inevitabile, è quello per cui nessun tribunale del distretto risulta coerente con gli standard prescelti e ben 6 su 8 (**Castrovillari**, **Crotone**, **Lamezia Terme**, **Paola**, **Rossano** e **Vibo Valentia**) mostrano indici tutti al di sotto di ciascuno dei suddetti parametri (popolazione, sopravvenienze e carichi di lavoro pro capite) e soltanto due (**Catanzaro** e **Cosenza**) si segnalano per un solo indice coerente con i parametri stessi e relativo alla domanda di giustizia (con dati che superano con decisione i 20 mila affari ciascuno).

Dei 4 tribunali sub-provinciali astrattamente sopprimibili, tre si trovano allocati all'interno della provincia di Cosenza (Paola, Rossano e Castrovillari) ed uno (Lamezia Terme) nella provincia di Catanzaro.

Tutti e 4 questi tribunali hanno popolazione inferiore a 140 mila abitanti: si va da un minimo di 121.029 abitanti per Rossano ad un massimo di 135.911 abitanti per Lamezia Terme, che si distanzia di pochissimo da Paola (134.683) e da Castrovillari (131.823).

Il volume degli affari trattati testimonia di una sostanziale equivalenza schiacciata verso il basso rispetto ai parametri di riferimento per quanto concerne i tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano (compresi nel range tra i 6.000 ed i 10.000 affari).

Con tali prospettive l'unica opzione – in linea con gli altri interventi operati sull'intero territorio nazionale - è quella di accorpare tutti e 4 questi tribunali ai rispettivi tribunali provinciali, così rendendo Cosenza un tribunale di medie dimensioni, con circa 700 mila abitanti, e Catanzaro un tribunale in linea con gli standard di riferimento (con circa 370 mila abitanti).

Quanto alle specificità territoriali va sottolineata la facilità di collegamento dei sopprimendi tribunali di Paola e Lamezia Terme ed i rispettivi capoluoghi di provincia, una buona viabilità tra Castrovillari e Cosenza ed una più marcata distanza tra Rossano ed il tribunale provinciale accorpante che, tuttavia, non è tale da giustificare di per se sola, una deroga.

Ciò premesso i dati esposti nella relazione della DDA confermano che in tutta l'area della Corte di Appello di Catanzaro si registra una notevole attività della criminalità organizzata, che peraltro appare sufficientemente presidiata e presidiabile dai tribunali accorpanti anche tenuto conto che le DDA mantengono la titolarità delle indagini relative ai reati cosiddetti distrettuali.

E tuttavia le dimensioni dei rispettivi bacini di utenza (tutti sotto la prescelta soglia dei 200.000 abitanti) nonché i modesti indici relativi alle sopravvenienze medie ed ai carichi di lavoro non sono idonei a garantire la permanenza di tali presidi giudiziari.


Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) L'accorpamento dei tribunali di **Castrovillari, Paola e Rossano** al tribunale di **Cosenza**, che così acquisisce un bacino di utenza pari a **715.485 abitanti**, una estensione territoriale di 6650 kmq e una media di sopravvenienze di 41.880 procedimenti;
- b) L'accorpamento del tribunale di **Lamezia Terme** al tribunale di **Catanzaro**, che assumerebbe un bacino di utenza pari a **366.157 abitanti**, una superficie di 2.436 kmq e una media di sopravvenienze di 29.298 procedimenti.

Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
CATANZARO	PAOLA	COSENZA	35	41	0	70	0	25




Distretto	Sede da accorpere o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
CATANZARO	CASTROVILLARI	COSENZA	74	65	S	60	NR	



Distretto	Sede da accorpere o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
CATANZARO	ROSSANO	COSENZA	98	89	NR		S	120



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
CATANZARO	LAMEZIA TERME	CATANZARO	38	42	B	40	M	50




Il riassetto verrà completato con la soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.


L'intervento, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Catanzaro:

- a) 60 magistrati giudicanti;
- b) 23 magistrati requirenti;
- c) 4 dirigenti di II° fascia;
- d) 419 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 322 amministrativi;
 - β. 97 unep.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA

Dati generali

Popolazione complessiva:	547.897
Estensione territoriale:	3.183
Numero di giudici di primo grado:	159
di cui giudicanti:	108
di cui requirenti:	51
Dirigenti:	6
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	642
di cui amministrativi:	581
di cui Unep:	61
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	6
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	3

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DNR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
REGGIO CALABRIA	LOCRI	T.	LOCRI	27	1	70	20	90	127.215	1301,15	41
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SEZ.T.	SIDERNO	0	0	8	10	18	65.913	612,95	19
REGGIO CALABRIA	LOCRI	P.R.	LOCRI	9	1	50	0	50	127.215	1301,15	41
LOCRI Totale				36	2	128	30	158	127.215	1301,15	41
REGGIO CALABRIA	PALMI	T.	PALMI	31	1	81	15	96	160.787	930,8	33
REGGIO CALABRIA	PALMI	SEZ.T.	CINQUEFRONDI	0	0	10	13	23	88.196	613,87	21
REGGIO CALABRIA	PALMI	P.R.	PALMI	12	1	69	0	69	160.787	930,8	33
PALMI Totale				43	2	160	28	188	160.787	930,8	33
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	T.	REGGIO CALABRIA	50	1	164	0	164	259.895	951,24	23
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	SEZ.T.	MELITO DI PORTO SALVO	0	0	6	3	9	35.868	462,31	10
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	P.R.	REGGIO CALABRIA	30	1	123	0	123	259.895	951,24	23
REGGIO CALABRIA Totale				80	2	293	3	296	259.895	951,24	23
totale distretto di REGGIO CALABRIA				159	6	581	61	642	547.897	3183,19	97

Anche il distretto di **Reggio Calabria** si caratterizza per la disarmonia tra il numero dei tribunali esistenti (3, dunque tutti intangibili) rispetto al numero degli abitanti residenti, circa 550 mila.

Di conseguenza ed ancora una volta tutti e tre i tribunali esistenti sono sotto la soglia degli standard individuati, con carichi di lavoro, rispetto al numero dei magistrati in servizio, particolarmente bassi (355 per Reggio Calabria, 446,6 per Palmi e 451,1 per Locri).

Occorre tuttavia tener conto che si tratta di sedi ove è fortissima la presenza della criminalità organizzata che determina un carico di procedimenti di competenza della locale DDA particolarmente rilevante per qualità e quantità d'impatto rispetto al contenzioso ordinario.

Tanto premesso i limiti della delega non consentono interventi sui tribunali del distretto ed il riassetto, pertanto, si limiterà alla soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

Il riassetto proposto, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa (indicati nelle allegate tabelle), consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Reggio Calabria:

- a) 50 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 24 amministrativi;
 - β. 26 unep.



Attuazione delega



DISTRETTO DI CATANIA

Dati generali

Popolazione complessiva:	1.810.979
Estensione territoriale:	7.601
Numero di giudici di primo grado:	261
di cui giudicanti:	185
di cui requirenti:	76
Dirigenti:	6
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	1.051
di cui amministrativi:	910
di cui Unep:	141
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	10
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	12

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
CATANIA	CALTAGIRONE	T	CALTAGIRONE	13	1	37	10	47	151.136	1217,37	13
CATANIA	CALTAGIRONE	SEZ.T.	GRAMMICHELE	0	0	9	9	18	69.366	657,1	7
CATANIA	CALTAGIRONE	P.R.	CALTAGIRONE	5	0	27	0	27	151.136	1217,37	13
CALTAGIRONE Totale				18	1	73	19	92	151.136	1217,37	13
CATANIA	CATANIA	T	CATANIA	110	1	269	0	269	953.562	2661,01	48
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	ACREALE	0	0	11	6	17	127.781	97,32	7
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	ADRANO	0	0	7	6	13	59.331	153,17	2
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	BELPASSO	0	0	5	3	8	38.075	213,35	3
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	BRONTE	0	0	8	6	14	42.065	761,25	6
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	GIARRE	0	0	12	9	21	86.863	363,5	10
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	MASCALUCIA	0	0	12	7	19	169.266	177,82	11
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	PATERNO'	0	0	11	8	19	77.769	640,48	6
CATANIA	CATANIA	P.R.	CATANIA	46	1	183	0	183	953.562	2661,01	48
CATANIA Totale				156	2	518	45	563	953.562	2661,01	48
CATANIA	MODICA	T	MODICA	10	0	35	12	47	114.253	556,76	4
CATANIA	MODICA	P.R.	MODICA	3	0	14	0	14	114.253	556,76	4
MODICA Totale				13	0	49	12	61	114.253	556,76	4
CATANIA	RAGUSA	T	RAGUSA	16	1	47	11	58	194.076	1057,26	8
CATANIA	RAGUSA	SEZ.T.	VITTORIA	0	0	9	7	16	70.810	282,76	2
CATANIA	RAGUSA	P.R.	RAGUSA	7	0	29	0	29	194.076	1057,26	8
RAGUSA Totale				23	1	85	18	103	194.076	1057,26	8
CATANIA	SIRACUSA	T	SIRACUSA	36	1	105	27	132	397.952	2108,8	21
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	AUGUSTA	0	0	8	6	14	61.628	303	3
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	AVOLA	0	0	10	9	19	102.655	766,87	5
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	LENTINI	0	0	9	5	14	55.544	447,81	3
CATANIA	SIRACUSA	P.R.	SIRACUSA	15	1	53	0	53	397.952	2108,8	21
SIRACUSA Totale				51	2	185	47	232	397.952	2108,8	21
totale distretto di CATANIA				261	6	910	141	1051	1.810.979	7601,2	94

Il distretto di Catania si caratterizza per la presenza di due soli tribunali in linea con la media degli standard prescelti: il tribunale di Catania - con quasi 1 milione di abitanti ed una domanda di giustizia pari ad oltre 50.000 affari - e quello di Siracusa, capoluogo di provincia con poco meno di 400 mila abitanti e oltre 18.500 affari trattati.

Si tratta di strutture sostanzialmente equilibrate sulle quali non si possono ipotizzare interventi ne additivi ne ablativi dei territori ivi esistenti con funzioni di riequilibrio degli altri tribunali operanti nel distretto.

L'anomalia gestionale nel distretto catanese si materializza all'interno della provincia di Ragusa ove insistono tre tribunali tutti sotto soglia.

In particolare il tribunale capoluogo (Ragusa) registra una popolazione inferiore ai 200 mila abitanti ed un volume di sopravvenienze pari a poco più di 10.000 affari, mentre il tribunale sub-provinciale di Caltagirone vanta poco più di 150 mila abitanti e sopravvenienze inferiori ai 7.000 affari, nonché un carico di lavoro pro capite per magistrato davvero basso (502,3).

Fanalino di coda il tribunale di Modica con meno di 115 mila residenti, sopravvenienze inferiori ai 5.000 affari e carichi di lavoro pro capite per magistrato pari a 463 procedimenti.

Quest'ultimo tribunale poi, dista meno di 15 km da quello di Ragusa e - tenuto conto del modestissimo impatto dei procedimenti della competente DDA quali emergono dalla relazione a firma del Procuratore di Catania che si allega agli atti - appare davvero naturale il suo accorpamento al tribunale capoluogo.

Ad analogia conclusione deve pervenirsi per il Tribunale di Caltagirone che, pur connotato da un territorio non immune da fenomeni di criminalità organizzata di una certa rilevanza (quali emergono dalla relazione della competente DDA), è caratterizzato da un bacino di utenza nettamente sotto soglia rispetto allo standard (200.000 abitanti) prescelto per il mantenimento di tale tipologia di tribunali.

Al riguardo va ribadito che l'attività della criminalità organizzata in parola appare sufficientemente presidiata e presidabile dal tribunale accorpante, anche tenuto conto che le DDA mantengono la titolarità delle indagini relative ai reati cosiddetti distrettuali.

In tale contesto deve altresì cogliersi colta l'occasione per ridefinire i territori dei distretti limitrofi disaccorpando - come richiesto dalla competente DDA di Caltanissetta - il territorio del comune di Niscemi (28.087 abitanti) dal circondario di Caltagirone per assegnarlo al tribunale di Gela, con conseguente adeguamento dei perimetri delle corti di appello interessate.


Ciò in linea con quanto evidenziato dal Procuratore generale e dal Presidente della Corte di appello di Caltanissetta i quali hanno evidenziato la vocazione territoriale del comune di Niscemi a rientrare nella competenza della provincia Caltanissetta di cui fa parte, anche per eliminare le disfunzioni nell'esercizio della giurisdizione. L'attuale collocazione nel circondario di Caltagirone fa sì, infatti, che gli affari civili e penali rientrino nella competenza del predetto Tribunale, mentre la materia delle misure di prevenzione rientri nella cognizione del tribunale di Caltanissetta.

Peraltro il territorio del comune di Niscemi è interamente attratto dalla città di Gela, con la quale vi è non soltanto una brevissima distanza (meno di venti km) ma anche una più volte accertata comunanza di interessi con le locali famiglie mafiose che ha dato luogo a notevoli problemi di coordinamento tra le due DDA rispettivamente competenti (Catania e Caltanissetta) e che pare utile eliminare per il prossimo futuro.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) di accorpate i tribunali di Modica e Caltagirone, con la sola esclusione del territorio del Comune di Niscemi, a quello di Ragusa, che assumerebbe quindi un bacino di utenza di abitanti 431.378 e una estensione territoriale di 2.735 kmq;
 b) di attribuire il territorio di Niscemi al circondario di Gela.

Distretto	Sede da accorpate o sezione da assegnate ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
CATANIA	MODICA	RAGUSA	15	21	O	30	S	28



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENO	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
CATANIA	CALTAGIRONE	RAGUSA	59	62	S	200	NR	





Il riassetto verrà completato con la soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

L'intervento, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Catania:

- a) 23 magistrati giudicanti;
- b) 8 magistrati requirenti;
- c) 1 dirigente di II° fascia;
- d) 327 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 224 amministrativi;
 - β. 103 unep.

Cartografia attuale





DISTRETTO DI MESSINA

Dati generali

Popolazione complessiva:	640.673
Estensione territoriale:	2.948
Numero di giudici di primo grado:	120
di cui giudicanti:	83
di cui requirenti:	37
Dirigenti:	4
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	508
di cui amministrativi:	448
di cui Unep:	60
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	8
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	4

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
MESSINA	BARCELLONA POZZO DIGOTTO	T.	BARCELLONA POZZO DIGOTTO	15	1	41	9	50	140.900	741,65	24
MESSINA	BARCELLONA POZZO DIGOTTO	SEZ.T.	LIPARI	0	0	6	4	10	14.343	114,71	4
MESSINA	BARCELLONA POZZO DIGOTTO	SEZ.T.	MILAZZO	0	0	8	8	16	58.721	217,24	8
MESSINA	BARCELLONA POZZO DIGOTTO	P.R.	BARCELLONA POZZO DIGOTTO	6	0	31	0	31	140.900	741,65	24
BARCELLONA POZZO DIGOTTO Totale				21	1	86	21	107	140.900	741,65	24
MESSINA	MESSINA	T.	MESSINA	49	1	159	0	159	355.098	848,78	41
MESSINA	MESSINA	SEZ.T.	TAORMINA	0	0	7	13	20	58.005	413,78	23
MESSINA	MESSINA	P.R.	MESSINA	24	1	110	0	110	355.098	848,78	41
MESSINA Totale				73	2	276	13	289	355.098	848,78	41
MESSINA	MISTRETTA	T.	MISTRETTA	6	0	18	8	26	20.732	503,49	8
MESSINA	MISTRETTA	P.R.	MISTRETTA	2	0	10	0	10	20.732	503,49	8
MISTRETTA Totale				8	0	28	8	36	20.732	503,49	8
MESSINA	PATTI	T.	PATTI	13	1	36	10	46	123.943	853,87	32
MESSINA	PATTI	SEZ.T.	SANT'AGATA DI MILITELLO	0	0	8	8	16	73.315	553,88	19
MESSINA	PATTI	P.R.	PATTI	5	0	14	0	14	123.943	853,87	32
PATTI Totale				18	1	58	18	76	123.943	853,87	32
totale distretto di MESSINA				120	4	448	60	508	640.673	2947,79	105

Anche il distretto di Messina si caratterizza per una marcata disarmonia tra il numero dei residenti (poco meno di 650 mila) e la presenza di ben 4 tribunali all'interno dell'unica Provincia esistente (Messina).

Sicché, ancora una volta, ci troviamo in presenza di tribunali sub-provinciali (Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) che manifestano tutti un notevole deficit rispetto agli standard prescelti, con popolazione residente inferiore ai 150 mila abitanti ed indici di sopravvenienza di molto al di sotto dei 10.000 affari.


Ma la particolarità del distretto Messinese spicca per l'esistenza del **più piccolo tribunale d'Italia, quello di Mistretta** che, con soli 20.732 abitanti ed una sopravvenienza media di soli 1.518 affari (e 253 affari pro-capite per magistrato), se raffrontato al parametro minimale prescelto per il mantenimento degli uffici sub-circondariali del Giudice di pace (100.000 abitanti), mostra con tutta evidenza la sua assoluta anomalia.

Sicché nessuna specificità territoriale potrà essere presa in considerazione nè alcun accorpamento appare possibile per ipotizzare il mantenimento di un presidio giudiziario di tale inefficienza.

Va, invece, rimarcata l'incongruità conseguente all'applicazione della lettera f) della legge di delegazione (la c.d. "regola del 3") che impedisce l'accorpamento tra loro dei rimanenti tribunali sub-provinciali di **Barcellona Pozzo di Gotto e Patti**, comodamente collegati da un tragitto autostradale percorribile in pochi minuti e da una distanza inferiore ai 30 km, fatto che consentirebbe di configurare un tribunale con circa 270 mila abitanti (con sopravvenienze pari a circa 18 mila affari).

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) **l'accorpamento del tribunale di Mistretta al tribunale di Patti, che conseguirebbe quindi un bacino di utenza di 144.675 abitanti, una estensione territoriale di 1.357 kmq e 8.261 sopravvenienze complessive.**




Il riassetto verrà completato con la soppressione delle sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale.

L'intervento, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Messina:

- a) 6 magistrati giudicanti;
- b) 2 magistrati requirenti;
- c) 98 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 57 amministrativi;
 - β. 41 unep.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI CALTANISSETTA

Dati generali

Popolazione complessiva:	422.097
Estensione territoriale:	4.664
Numero di giudici di primo grado:	100
di cui giudicanti:	66
di cui requirenti:	34
Dirigenti:	5
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	414
di cui amministrativi:	374
di cui Unep:	40
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	8
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	-

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	T.	CALTANISSETTA	33	1	107	0	107	152.312	1163,56	18
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	P.R.	CALTANISSETTA	19	1	90	0	90	152.312	1163,56	18
CALTANISSETTA Totale				52	2	197	0	197	152.312	1163,56	18
CALTANISSETTA	ENNA	T	ENNA	11	1	32	18	50	104.848	1377,89	10
CALTANISSETTA	ENNA	P.R.	ENNA	5	0	26	0	26	104.848	1377,89	10
ENNA Totale				16	1	58	18	76	104.848	1377,89	10
CALTANISSETTA	GELA	T	GELA	14	1	42	11	53	92.756	868,36	3
CALTANISSETTA	GELA	P.R.	GELA	6	1	32	0	32	92.756	868,36	3
GELA Totale				20	2	74	11	85	92.756	868,36	3
CALTANISSETTA	NICOSIA	T	NICOSIA	8	0	27	11	38	72.181	1253,87	11
CALTANISSETTA	NICOSIA	P.R.	NICOSIA	4	0	18	0	18	72.181	1253,87	11
NICOSIA Totale				12	0	45	11	56	72.181	1253,87	11
totale distretto di CALTANISSETTA				100	5	374	40	414	422.097	4663,68	42

Analogamente al distretto precedente anche quello di **Caltanissetta** si caratterizza per una dimensione globale (poco più di 420 mila abitanti) del tutto incompatibile con l'esistenza di ben 4 tribunali, di cui due provinciali (Enna e Caltanissetta).

Sicché, ancora una volta, siamo in presenza di uffici giudiziari molto al di sotto degli standard di riferimento prescelti, tanto che il circondario maggiormente rilevante è quello di **Caltanissetta** con 152.312 abitanti, meno di 7.000 affari sopravvenuti e 201,3 procedimenti pro capite per magistrato.

Seguono il **tribunale di Gela** con meno di 100 mila abitanti, 4.545 affari e un carico pro capite di 324,6; il **tribunale di Enna** con 104.848 abitanti ma solo 4.346 affari sopravvenuti e 395,1 di carico pro capite.

Spicca in tale contesto, ove i limiti della delega consentono pochissime possibilità di manovra, il tribunale di Nicosia, con soli 72.181 abitanti, 2.351 sopravvenienze di affari e 293,9 procedimenti pro capite per magistrato.

Ciò premesso va ricordato che, in conseguenza delle terribili stragi di mafia che si sono ininterrottamente susseguite in danno di magistrati operanti nel limitrofo distretto di Palermo, il piccolo tribunale di Caltanissetta e la locale DDA, in applicazione delle regole di competenza sancite dall'art. 11 del vigente codice di procedura penale, hanno dovuto affrontare e tuttora affrontano, sia in fase di indagini preliminari che nei conseguenti dibattimenti, processi del massimo rilievo nazionale in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso e questo vale a spiegare il rapporto tra numero dei magistrati addetti agli uffici di primo grado (sia giudicanti che requirenti) e lo sfavorevole rapporto tra sopravvenienze e carichi pro capite che relega tali uffici agli ultimi posti delle classifiche nazionali.

Bisogna infatti dare atto che il dato statistico non tiene conto della qualità e delle difficoltà delle singole indagini e dei conseguenti dibattimenti (si pensi soltanto alle attuali indagini sulle stragi del 1992 e sulla c.d. "trattativa" tra le istituzioni e l'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra, tuttora in corso).

Tanto premesso occorre pure ricordare che il territorio del circondario di Gela è caratterizzato da livelli di impatto delle organizzazioni criminali ivi esistenti (in particolare la c.d. "Stidda" e le locali famiglie di "Cosa Nostra") che ha pochi eguali in termini di eventi criminali con altre zone anche della stessa Sicilia.

Tanto premesso, per doverosa informazione, non può non rilevarsi che tra i due tribunali sub-provinciali astrattamente sopprimibili in alternativa tra loro (Gela o Nicosia, avuto riguardo alla già richiamata "regola del tre") occorre necessariamente procedere alla soppressione del tribunale di Nicosia.

La differenza dei carichi, il diverso livello di infiltrazione della criminalità organizzata ma soprattutto l'applicazione delle regole di base secondo cui non può mantenersi in vita un tribunale sub-provinciale con dimensioni inferiori (100.000 abitanti) al limite minimo previsto per gli uffici del Giudice di Pace sub-circondariali non consentono soluzioni alternative.


Ciò pur se le difficoltà infrastrutturali e soprattutto di collegamento con il tribunale capoluogo di Provincia (Enna) - malgrado la brevità della distanza chilometrica (meno di 45 km) - sono effettive e rilevanti tenuto conto dei tempi di percorrenza e della disastrosa situazione viaria ivi esistente, più volte segnalata dal territorio.

Nessun altro intervento può essere operato sul territorio che è privo di sezioni distaccate.

Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) **l'accorpamento del tribunale di Nicosia al tribunale di Enna, che conseguirebbe quindi un bacino di utenza di 177.029 abitanti, una estensione territoriale di 2.631 kmq e 6.697 sopravvenienze complessive.**


Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TREN0	
			distanza in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
CALTANISSETTA	NICOSIA	ENNA	42	58	S	90	NR	



L'intervento che si propone, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa (indicati nelle allegare tabelle), consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Caltanissetta:

- a) 8 magistrati giudicanti
- b) 4 magistrati requirenti
- c) 56 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 45 amministrativi;
 - β. 11 unep.

Cartografia attuale



Attuazione delega



DISTRETTO DI PALERMO

Dati generali

Popolazione complessiva:	2.117.990
Estensione territoriale:	10.499
Numero di giudici di primo grado:	364
di cui giudicanti:	240
di cui requirenti:	124
Dirigenti:	11
Personale amministrativo presso gli uffici di primo grado:	1.569
di cui amministrativi:	1.389
di cui Unep:	180
Numero di tribunali esistenti con relative Procure:	12
Numero Sezioni Distaccate esistenti:	12

Dati analitici

Distretto	Circondario	Ufficio	Località	Totale Mag	DIR II FASCIA	Totale AMM	Totale NEP	Totale AMM+NEP	POP 2011	SUP KMQ	NUM COM
PALERMO	AGRIGENTO	T.	AGRIGENTO	33	1	109	31	140			
PALERMO	AGRIGENTO	SEZ.T.	CANICATTI	0	0	10	4	14	331.713	1925,13	28
PALERMO	AGRIGENTO	SEZ.T.	UCATA	0	0	8	6	14	62.514	425,91	6
PALERMO	AGRIGENTO	P.R.	AGRIGENTO	15	1	62	0	62	60.817	311,16	3
AGRIGENTO Totale				48	2	189	41	230	331.713	1925,13	28
PALERMO	MARSALA	T.	MARSALA	25	1	66	21	87			
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	CASTELVETRANO	0	0	6	4	10	225.812	1378,92	13
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	MAZARA DEL VALLO	0	0	6	4	10	43.519	272,85	2
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	PARTANNA	0	0	5	3	8	50.266	275,68	1
PALERMO	MARSALA	P.R.	MARSALA	9	1	35	0	35	23.383	270,47	5
MARSALA Totale				34	2	118	32	150	225.812	1378,92	13
PALERMO	PALERMO	T.	PALERMO	125	1	384	0	384			
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	BAGHERIA	0	0	10	6	16	944.283	1188,7	22
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	CARINI	0	0	9	6	15	64.770	33,24	2
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	MONREALE	0	0	7	5	12	82.319	164,53	6
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	PARTINICO	0	0	8	4	12	65.929	653,48	5
PALERMO	PALERMO	P.R.	PALERMO	72	1	359	0	359	56.853	166,65	6
PALERMO Totale				197	2	777	21	798	944.283	1188,7	22
PALERMO	SCIACCA	T.	SCIACCA	10	1	38	15	53			
PALERMO	SCIACCA	P.R.	SCIACCA	5	0	18	0	18	115.597	1119,72	15
SCIACCA Totale				15	1	56	15	71	115.597	1119,72	15
PALERMO	TERMINIIMERESE	T.	TERMINIIMERESE	22	1	58	27	85			
PALERMO	TERMINIIMERESE	SEZ.T.	CEFALU'	0	0	14	11	25	295.554	3803,53	60
PALERMO	TERMINIIMERESE	SEZ.T.	CORLEONE	0	0	6	7	13	73.608	1347,72	19
PALERMO	TERMINIIMERESE	P.R.	TERMINIIMERESE	10	1	40	0	40	60.052	1113,33	18
TERMINIIMERESE Totale				32	2	118	45	163	295.554	3803,53	60
PALERMO	TRAPANI	T.	TRAPANI	25	1	70	20	90			
PALERMO	TRAPANI	SEZ.T.	ALCAMO	0	0	8	6	14	205.031	1082,73	11
PALERMO	TRAPANI	P.R.	TRAPANI	13	1	53	0	53	66.950	412,71	3
TRAPANI Totale				38	2	131	26	157	205.031	1082,73	11
totale distretto di PALERMO				364	11	1389	180	1569	2.117.990	10498,7	149

Il distretto di Palermo si caratterizza per l'esistenza di una vasta area di competenza del tribunale metropolitano di Palermo, dotato di quasi 1 milione di abitanti e sul quale, in applicazione delle già più volte espone regole generali, non vanno effettuati accorpamenti ulteriori ma, semmai, azioni finalizzate all'alleggerimento dei carichi.

Oltre a ciò sono presenti sul territorio altri due tribunali provinciali (dunque intangibili) tra i quali soltanto quello di Agrigento (con 331.713 abitanti, sopravvenienze pari a poco meno di 15.000 affari) si avvicina concretamente agli standard di riferimento, mentre il tribunale di Trapani è nettamente al di sotto dei parametri, con poco più di 200 mila abitanti e meno di 10.000 sopravvenienze.

Per converso, nell'area provinciale del tribunale metropolitano di Palermo si registra la presenza del tribunale sub-provinciale di Termini Imerese con quasi 300 mila abitanti e circa 9.000 affari.

Orbene, le dimensioni di tale tribunale e la sua contiguità con il tribunale di Palermo, in applicazione dei criteri previsti dalle lettere b) ed e) della legge di delegazione non soltanto ne

sconsigliano l'accorpamento con il tribunale capoluogo ma, al contrario, segnalano la necessità, ove possibile, di operare un ulteriore riequilibrio – prioritario ex lettera e) in quanto endo-provinciale – con il tribunale di Palermo.

Tale riequilibrio può essere realizzato attraverso l'accorpamento al tribunale di Termini Imerese della sezione distaccata di Bagheria con conseguente alleggerimento della pressione sul tribunale metropolitano.

Tale accorpamento, peraltro, consente al tribunale di Termini Imerese di assumere dimensioni del tutto conformi agli standard prescelti con circa 360 mila abitanti, senza provocare fastidi di alcun genere agli abitanti di Bagheria, stante la distanza davvero minima tra i due centri (poco più di 20 km), assistita da un comodo collegamento autostradale.

Ciò premesso, la puntuale relazione della DDA di Palermo segnala lo straordinario rilievo dei dibattimenti e delle indagini riguardanti l'intero territorio del distretto della Sicilia occidentale, che da sempre si distingue, anche all'interno dei distretti siciliani, per lo straordinario impatto della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Tali considerazioni valgono tanto rispetto alla provincia di Trapani quanto avuto riguardo a quella di Agrigento (oltre, ovviamente, alla provincia di Palermo).

Occorre, dunque, in tale contesto esaminare con particolare cautela i fenomeni criminali esistenti sul territorio e non affidare le conclusioni dell'analisi ai soli dati statistici nella considerazione – ribadita anche per altri territori ad alta densità mafiosa ma qui più che altrove massimamente rilevante – che i dati non testimoniano della qualità e della difficoltà operativa di ciascun procedimento di criminalità organizzata.

Tanto premesso, la situazione della provincia di Trapani, tenendo conto del numero degli abitanti e dell'indice di sopravvenienza degli affari, nonché del dato, pur rilevante, della particolare vicinanza del tribunale di Trapani con quello di Marsala (meno di 35 km) deporrebbero per l'accorpamento dei due tribunali.

E tuttavia un primo indice di valutazione indicativo della qualità dei carichi e dell'impatto della criminalità organizzata è il numero dei p.m. in pianta organica presso la procura di Marsala, pari a ben 9 unità, del tutto sproporzionato se si guarda al numero degli abitanti, se è vero che, in tutta Italia, soltanto altre 8 Procure hanno un organico di pari livello e tra di esse ben sette appartengono ad uffici giudiziari ben più grandi di Marsala (Parma, Reggio Emilia, Varese e Busto Arsizio, con oltre 400 mila abitanti ciascuno; Rimini, Ferrara e Civitavecchia, nell'intorno di 300 mila abitanti); mentre del tutto significativamente un eguale organico vanta la procura di Locri, che ha meno abitanti di Marsala ed un sovrapponibile livello di esposizione all'impatto della criminalità organizzata.

Peraltro, anche l'organico dei magistrati giudicanti del tribunale di Marsala (25 unità) è significativamente equivalente a quello di Trapani, nonché ai più popolosi tribunali di Trieste, Livorno e Pisa.

Analogamente appare significativo che Trapani, pur avendo una popolazione inferiore a quella di Marsala, ha un numero di p.m. di ben 13 unità, come Modena, Udine e Pescara, tutti tribunali in termini di abitanti ben più robusti.

Le considerazioni che precedono, unitamente alle puntuali valutazioni riportate nella relazione della competente DDA consigliano, il mantenimento a Marsala sia del tribunale che della corrispondente Procura della Repubblica, che peraltro vanta un bacino di utenza sopra la soglia prevista per il mantenimento di tali uffici giudiziari (oltre 225.000 abitanti).

Analoga la situazione del tribunale sub-provinciale di Sciacca, ricompreso nella Provincia di Agrigento, con riferimento al tasso di impatto della criminalità organizzata operante sul quel territorio nei termini puntualmente descritti nella relazione acquisita dalla competente DDA.


E tuttavia, la circostanza che detto tribunale sub-provinciale è caratterizzato da un bacino di utenza nettamente al di sotto della soglia rispetto allo standard (200.000 abitanti) prescelto per il mantenimento di tale tipologia di tribunali, non ne consente la permanenza.

Al riguardo va ribadito che l'attività della criminalità organizzata in parola appare sufficientemente presidiata e presidabile dal tribunale accorpante, anche tenuto conto che le DDA mantengono la titolarità delle indagini relative ai reati cosiddetti distrettuali.


Per le sopra esposte ragioni si è pertanto deciso:

- a) l'accorpamento del tribunale di Sciacca al tribunale di Agrigento, che conseguirebbe un bacino di utenza di 447.310 abitanti e una estensione territoriale di 3044,85 kmq;
- b) l'accorpamento della sezione distaccata di Bagheria al tribunale di Termini Imerese, che conseguirebbe un bacino di utenza di 360.324 abitanti e una estensione di 3.837 kmq.

Distretto	Sede da accorpare o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TRENTO	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
PALERMO	SCIACCA	AGRIGENTO	60	71	S	100	NR	



Distretto	Sede da accorparsi o sezione da assegnare ad altro circondario	Sede accorpante	AUTO		AUTOBUS		TREN0	
			distanze in km	tempo di percorrenza in minuti	frequenza autobus	tempo di percorrenza in minuti	frequenza treni	tempo di percorrenza in minuti
PALERMO	BAGHERIA	TERMINI IMERESE	23	23				
PALERMO	distanza dal precedente capoluogo circondariale		18	24	NR		0	20
					NR		0	12




Il riassetto verrà completato con la soppressione delle rimanenti sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede circondariale. L'intervento, oltre a determinare notevoli risparmi di spesa, consentirà di recuperare le seguenti risorse nel distretto di Palermo:

- a) 10 magistrati giudicanti;
- b) 5 magistrati requirenti;
- c) 1 dirigente di II° fascia;
- d) 234 unità di personale amministrativo di cui:
 - α. 153 amministrativi;
 - β. 81 unep.

Cartografia attuale



Attuazione delega



Schede riassuntive dell'intervento

Recupero di personale

<u>Tribunali, Procure e sezioni distaccate</u>	<u>Unità di personale</u>
<u>Magistrati</u>	510
<u>Dirigenti (seconda fascia)</u>	13
<u>Personale amministrativo</u>	3741
<u>Personale NEP</u>	1745
<u>Giudici di pace</u>	
<u>Magistrati onorari</u>	1944
<u>Personale amministrativo</u>	2104
<u>Totale Giudici, PM e Magistrati onorari</u>	2454
<u>Totale personale dirigenz. e ammi.ivo (incl. NEP)</u>	7603

Riepilogo uffici soppressi

	<u>Numero uffici</u>
<u>Tribunali</u>	37
<u>Procure</u>	38
<u>Sezioni distaccate</u>	220
<u>Giudici di pace</u>	674
<u>Totale accorpamenti</u>	969